



Modello di organizzazione, gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 Codice Etico

Revisione	Data	Descrizione	Approvato
0	Novembre 2019	Edizione 0	Amministratore Unico <i>Giuseppe Siller</i>

Giuseppe Siller

INDICE GENERALE

1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'	4
1.1. Presentazione della società	5
1.1.1. Elementi caratteristici	5
1.1.2. Attività e storia dell'azienda.....	5
1.1.3. Titolari di cariche	5
1.1.4. Sedi secondarie ed unità locali	5
2. PARTE GENERALE.....	6
2.1. Introduzione.....	7
2.1.1. Destinatari della Parte Generale	7
2.1.2. Il Quadro Normativo di Riferimento	8
2.1.3. L'Adozione del Modello da parte della Società.	13
2.2. L' Organismo di Vigilanza	21
2.2.1. Istituzione dell'Organismo di Vigilanza	21
2.2.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	22
2.2.3. Attività relazionali dell'Organismo di Vigilanza.....	23
2.2.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	23
2.3. Regolamento dell'organismo di vigilanza	25
2.4. Formazione e Diffusione del Modello.....	29
2.4.1. Formazione del personale.....	29
2.4.2. Informazione a collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi	29
2.5. Il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio	30
2.5.1. Principi generali	30
2.5.2. Soggetti sottoposti	31
2.5.3. Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dipendenti	31
2.5.4. Provvedimenti per inosservanza da parte degli Amministratori	33
2.5.5. Sanzioni nei confronti di soggetti terzi	33
2.6. Approvazione, Modifica e Attuazione del Modello.....	35
2.6.1. Approvazione adozione del modello	35
2.6.2. Modifiche e integrazioni del modello	35
2.6.3. Attuazione del modello.....	35
2.7. Documenti che implementano i protocolli definiti per il Modello 231.....	36
3. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO	37
3.1. Introduzione.....	38
3.2. Ambito di applicazione e destinatari	39
3.3. Principi e criteri di condotta generali.....	40
3.3.1. Legalità.....	40
3.3.2. Onestà.....	40
3.3.3. Trasparenza	40
3.3.4. Imparzialità.....	41
3.3.5. Diligenza e professionalità.....	41
3.3.6. Riservatezza delle informazioni	41
3.3.7. Tutela dell'ambiente, della sicurezza e sviluppo sostenibile.....	41
3.4. Criteri di condotta nelle relazioni con il personale	42
3.4.1. Selezione del personale e costituzione del rapporto di lavoro	42
3.4.2. Politiche di gestione delle risorse umane	42
3.4.3. Valorizzazione delle risorse umane	42
3.4.4. Tutela della privacy	42
3.4.5. Conflitto di interesse.....	43
3.4.6. Cultura della sicurezza e tutela della salute	43
3.5. Criteri di condotta nei rapporti con terzi.....	44
3.5.1. Rapporti con i collaboratori e con i consulenti	44

3.5.2.	Rapporti con i clienti	44
3.5.3.	Rapporti con i fornitori	44
3.5.4.	Rapporti con la Pubblica Amministrazione e gli Organi di Vigilanza.....	45
3.6.	Attuazione e controllo del codice etico	46
3.6.1.	Attuazione del Codice	46
3.6.2.	Sanzioni.....	46

PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'

1.1. Presentazione della società

1.1.1. Elementi caratteristici

Ragione Sociale: AUTOSERVIZI CERELLA S.r.l.
Sede Legale: Corso G. Mazzini, 619 – 66054 Vasto (CH)
Cap. Soc.: € 620.646,16
Registro imprese: CH-23591
Cod. fiscale/ P.IVA: 00091920694

1.1.2. Attività e storia dell'azienda

Autoservizi Cerella Srl ha per oggetto l'esercizio di servizi di trasporto di persone.

La storia del marchio Autoservizi Cerella comincia poco prima della seconda guerra mondiale, quando l'intuizione di tre fratelli si trasforma in una piccola impresa di trasporto merci nella zona del Vastese: passione e dedizione spingono la famiglia a occuparsi di ogni dettaglio dando vita a una realtà di grande interesse. La pausa imposta dal conflitto internazionale non frena le ambizioni del progetto, che riparte in tempo di pace ampliandosi con il trasporto di passeggeri dapprima nella zona del Vastese, per poi interessare Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

La crescita continua di Autoservizi Cerella culmina negli anni '60, quando l'azienda subentra alla Sai come concessionaria nella gestione di tre autolinee in Campania e Molise. Con l'acquisizione dell'azienda Rossi nel 1983 si arriva a una doppia valenza del marchio Cerella: Cerella Snc gestisce alcune concessioni regionali in Abruzzo, mentre Cerella Sas gestisce concessioni regionali in Abruzzo, Molise e Campania, oltre ad alcune concessioni di competenza dello Stato che effettuano collegamenti Vasto-Roma e Vasto-Napoli. I successi proseguono anno dopo anno, portando nel 2001 alla fusione per incorporazione della Snc nella Sas, mentre nel 2004 la società si trasforma in srl.

Nello stesso anno Autoservizi Cerella entra a far parte del grande Gruppo Arpa che acquisisce l'85% delle sue quote, rafforzando la posizione dell'azienda sul territorio grazie alla gestione complessiva di 24 autolinee, di cui 21 in Abruzzo e una linea ministeriale per Napoli che nel periodo estivo viene prolungata fino a Salerno, con percorrenza annua di circa 550.000 chilometri. Il 2010 porta un rinnovamento strutturale, che vede la costituzione di un'associazione temporanea di imprese operanti con vettori nel territorio del Vastese e nell'area Molisana, nell'ottica di una migliore gestione delle linee ministeriali.

Fin dal principio l'impegno nel migliorarsi è stato il motore di tutta l'attività in Autoservizi Cerella, un'attenzione speciale rivolta alla qualità e alle esigenze della clientela che ha portato a grandi successi e traguardi importanti. Dall'innovazione alla sicurezza, dall'ampiezza dell'offerta alla puntualità del servizio: tutto in Autoservizi Cerella è rivolto a soddisfare ogni tipologia di esigenza, anche quelle relative alle fasce di clientela più sensibili come dimostrano le dotazioni per disabili di molti automezzi.

1.1.3. Titolari di cariche

Nell'ambito dell'organizzazione societaria risultano titolari di cariche o qualifiche i seguenti:

- Amministratore Unico – Giuseppe Silvestri
- Presidente del Collegio Sindacale – Domenico Giardino
- Sindaco – Verino Caldarelli
- Sindaco – Maria Rachele Perrozzi

1.1.4. Sedi secondarie ed unità locali

Nessuna

PARTE GENERALE

2.1. Introduzione

Il presente modello è stato realizzato in attuazione del D.lgs. 231/2001, che istituisce, in accordo con alcune convenzioni internazionali, la responsabilità amministrativa a carico degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o vantaggio degli stessi.

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni comminabili, quelle certamente più gravose per l'Ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

2.1.1. Destinatari della Parte Generale

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") della presente Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori della Società (cosiddetti soggetti apicali);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione).

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Generale, i seguenti soggetti esterni:

- i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di

joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili.

2.1.2. Il Quadro Normativo di Riferimento

2.1.2.1. *Il Regime di responsabilità amministrativa*

Il sistema della responsabilità amministrativa degli enti, delineato dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, si articola sui seguenti capisaldi.

Anzitutto, la responsabilità sorge per connessione con la realizzazione di un reato, compreso tra quelli tassativamente indicati dal legislatore, da parte di una persona fisica che sia legata all'ente da un rapporto funzionale, il quale potrà essere di rappresentanza o di subordinazione, senza che però sia necessaria la sua identificazione.

Il Decreto, allo stato attuale, prevede le seguenti fattispecie di reati:

- **Art. 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico**
 - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
 - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
 - Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
 - Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
- **Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati**
 - Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
 - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies, co. 3, c.p.)
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- **Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata**
 - Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)
 - Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.)
 - Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.)
 - Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.)
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)
- **Art. 25 d.lgs. 231/2001 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione**
 - Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (art. 319-ter, co. 1, c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 2, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.)
- Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.)
- Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.)
- Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)
- **Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**
 - Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.)
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464, co. 1, c.p.)
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.)
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.)
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- **Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio**
 - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
- **25-ter d.lgs. 231/2001 - Reati societari**
 - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
 - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1, c.c.)
 - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori nel caso di società quotate (art. 2622, co. 3, c.c.)

- Impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625, co. 2, c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di chi "dà o promette denaro o altra utilità" (art. 2635, co. 3, c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (abrogato art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010)8
- Falso in prospetto (v. art. 173-bis T.U.F. che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.)7
- **Art. 25-quater d.lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**
 - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni (Artt. 270 bis, 270 ter, 270 quater, 270 quinquies, 270 sexies, 280, 280 bis, 289 bis, 302 c.p.)
 - Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo (Artt. 270 bis, 270 ter, 270 quater, 270 quinquies, 270 sexies, 280, 280 bis, 289 bis, 302 c.p.)
- **Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)
- **Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale**
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis, co. 1, c.p.)
 - Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis, co. 2, c.p.)
 - Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.)
 - Pornografia minorile - Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.)
 - Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.)
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1).
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
 - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.)
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
 - Sfruttamento del lavoro e caporalato (art. 603-bis c.p.)
- **Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 - Abusi di mercato**
 - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998)
 - Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998)
- **Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**
 - Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.)
 - Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)
 - Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.)

- **Art. 25 octies d.lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**
 - Ricettazione (art. 648 c.p.)
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
 - Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
 - Autoriciclaggio (art. 648 ter. 1 c.p.)
- **Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**
 - Diffusione in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno protetta attraverso l'utilizzo di reti telematiche (art. 171 co.1 a-bis L. 633/1941)
 - Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, l. 633/1941)
 - Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis l. 633/1941)
 - Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter l. 633/1941)
 - Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies l. 633/1941)
 - Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies l. 633/1941)
- **Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- **Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001 – Reati ambientali**
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
 - Reati in materia di scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, in reti fognarie, scarichi di sostanze pericolose (artt. 103, 104, 107, 108, d.lgs. 152/2006)
 - Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006)
 - Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137 d.lgs. 152/2006)
 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 d.lgs. 152/2006)
 - Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti / discarica non autorizzata (art. 256 d.lgs. 152/2006)
 - Miscelazione dei rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006)
 - Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 d.lgs. 152/2006)
 - Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006)
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006)
 - Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006)
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006)
 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006)
 - Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006)
 - Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (l. 150/1992)
 - Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3, co. 6, l. 549/1993)
 - Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007)
 - Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007)
 - Inquinamento ambientale (Art. 452-quater c.p. – introdotto dall' art.1, legge 22 maggio 2015, n. 68)
 - Disastro ambientale (Art. 452-bis c.p. – introdotto dall' art.1, legge 22 maggio 2015, n. 68)
 - Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p. – introdotto dall' art.1, legge 22 maggio 2015, n. 68)
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p. – introdotto dall' art.1, legge 22 maggio 2015, n. 68)

- Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007)
- **Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare**
 - Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998)
- **Art. 10 l. 146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale**
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
 - Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.)
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)
 - Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 286/1998)
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- **Art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001 - Razzismo e xenofobia**
 - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)
- **Art. 25-quaterdecies d.lgs. 231/2001 - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**
 - Frode in competizioni sportive (Art. 1 L.401/89)
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 1 L.401/89)

2.1.2.2. L'adozione del modello quale esimente

La norma prevede una specifica forma di esonero laddove l'ente dimostri di aver posto in essere un modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati (precepto) vigilando con continuità sul suo funzionamento, sulla sua efficacia e aggiornandolo in funzione dell'evoluzione.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento;

- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine ai Modelli.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

2.1.3. L'Adozione del Modello da parte della Società.

2.1.3.1. Motivazioni per l'adozione del modello.

La società ha provveduto alla realizzazione e all'adozione del modello per assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti.

La società è infatti convinta che l'adozione del Modello costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per suo conto, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalle normative di riferimento.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello non sia prevista dalla legge come obbligatoria, la società ha avviato un progetto di analisi che è stata effettuata nella convinzione che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell'esimente prevista dal D.lgs. 231/2001, ma migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la propria capacità di gestione dei processi aziendali, limitando il rischio di commissione dei reati.

2.1.3.2. Obiettivi e finalità del modello

Scopo del modello è implementare un sistema organico che prevenga la commissione di reati e di illeciti con la finalità di determinare in tutti coloro che operano in nome della società la consapevolezza di poter incorrere, a fronte di comportamenti scorretti, in sanzioni penali ed amministrative.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, ci si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della società nell'ambito di attività sensibili (intese come attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti ed anche nei confronti della società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di un costante controllo ed un'attenta vigilanza monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari ai propri Modelli.

2.1.3.3. Predisposizione del modello

Con riferimento alle tematiche individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali sviluppati nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- mappatura dettagliata delle attività aziendali "sensibili" ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;

- analisi dei rischi potenziali per ognuno di essi, con riguardo alle potenziali modalità attuative degli illeciti;
- valutazione del sistema aziendale di controlli preventivi alla commissione di illeciti e, se necessario, definizione o adeguamento delle misure previste.

Ai fini della predisposizione del Modello si è dunque proceduto:

- ad identificare le attività cosiddette sensibili, attraverso il preventivo esame della documentazione aziendale (organigrammi, procure, mansionari, disposizioni e comunicazioni organizzative) ed una serie di colloqui con i soggetti preposti ai vari settori dell'operatività aziendale (ovvero con i responsabili delle diverse funzioni). L'analisi è stata preordinata all'identificazione e alla valutazione del concreto svolgimento di attività nelle quali potessero configurarsi condotte illecite a rischio di commissione dei reati presupposti. Allo stesso tempo si è proceduto a valutare i presidi di controllo, anche preventivo, in essere e le eventuali criticità da sottoporre a successivo miglioramento;
- a disegnare ed implementare le azioni necessarie ai fini del miglioramento del sistema di controllo e all'adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto, nonché ai fondamentali principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- a definire i protocolli di controllo nei casi in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente. In tal senso si sono dunque definiti protocolli di decisione e di attuazione delle decisioni.

Il principio adottato nella costruzione del sistema di controllo è quello per il quale la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Si è quindi proceduto ad effettuare la ricognizione e la valutazione dell'efficacia dei sistemi d'organizzazione, gestione e controllo esistenti ed utilizzati all'interno della Società e a codificare, ove necessario in documenti scritti, le prassi aziendali in corso, finalizzate alla prevenzione di condotte illecite individuate dal D.lgs. 231/2001.

Al termine di un processo di codifica delle prassi di organizzazione, gestione e controllo esistenti nonché di aggiornamento delle procedure/regole di comportamento aziendali, la Società ha individuato le procedure riferibili al Modello, le ha raccolte in appositi documenti conservati presso la stessa, portandole di volta in volta a conoscenza dei Destinatari e mettendole comunque a disposizione degli stessi anche attraverso la pubblicazione nella intranet aziendale.

Le procedure/regole di comportamento riconducibili al Modello si integrano, evidentemente, con le altre linee guida organizzative, con gli organigrammi, gli ordini di servizio, il sistema di attribuzione di poteri e le procure aziendali – in quanto funzionali al Modello - già utilizzati o operanti nell'ambito della Società.

2.1.3.4. Strutture e elementi costitutivi del modello

Il Modello, la cui presente "Parte Generale" ne costituisce il documento descrittivo, è un sistema normativo interno finalizzato a garantire la formazione, l'attuazione e il controllo delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire, formato dai seguenti "strumenti":

1. un Codice Etico (che fissa le linee di orientamento generali)
2. la Parte Speciale del presente Modello predisposta per le diverse tipologie di reato applicabili alla società, che, in considerazione del loro particolare contenuto possono essere suscettibili di periodici aggiornamenti
3. un sistema di procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché volte a garantire la documentazione e/o verifica delle operazioni in dette aree;
4. un sistema di deleghe e di poteri aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione dei processi aziendali di formazione e di attuazione delle decisioni; In tal

senso gli ulteriori documenti aziendali fondamentali che rappresentano riferimento per il modello sono:

- L'Organigramma
- Deleghe, Procure, Mandati e i Verbali degli organi sociali
- Contratti di servizio

2.1.3.5. Reati con remota possibilità di commissione

Si precisa che dall'analisi condotta è stata ritenuta remota la possibilità di concreta realizzazione dei seguenti reati.

- **Art. 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico**
 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- **Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati**
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
 - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies, co. 3, c.p.)
 - Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- **Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata**
 - Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)
 - Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.)
 - Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.)
 - Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.)
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
 - Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso
 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)
- **Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**
 - Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.)
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464, co. 1, c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- **Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio**
 - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
- **Art. 25-quater d.lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**
 - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni (Artt. 270 bis, 270 ter, 270 quater, 270 quinquies, 270 sexies, 280, 280 bis, 289 bis, 302 c.p.)
 - Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo (Artt. 270 bis, 270 ter, 270 quater, 270 quinquies, 270 sexies, 280, 280 bis, 289 bis, 302 c.p.)
- **Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)
- **Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale**
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis, co. 1, c.p.)
 - Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis, co. 2, c.p.)
 - Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.)
 - Pornografia minorile - Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.)
 - Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.)
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1).
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
 - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.)
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- **Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 - Abusi di mercato**
 - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998)
 - Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998)
- **Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**
 - Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, l. 633/1941)
 - Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter l. 633/1941)
 - Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies l. 633/1941)
 - Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies l. 633/1941)

- **Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001 – Reati ambientali**
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
 - Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs.152/2006)
 - Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137 d.lgs. 152/2006)
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p. – introdotto dall'art.1, legge 22 maggio 2015, n. 68)
 - Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006)
 - Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (l. 150/1992)
 - Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006)
 - Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007)
 - Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007)
 - Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007)
- **Art. 10 l. 146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale**
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
 - Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.)
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)
 - Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 286/1998)
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- **Art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001 - Razzismo e xenofobia**
 - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)
- **Art. 25-quaterdecies d.lgs. 231/2001 - (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)**
 - Frode in competizioni sportive (Art. 1 L.401/89)
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 1 L.401/89)

Trattasi infatti di reati che, considerato l'assetto organizzativo e l'attività della Società, non assumono particolare rilevanza, in quanto:

- si sostanziano in condotte estranee ai processi gestiti dalla Società
- i presidi di controllo previsti rendono remota la possibilità di una loro realizzazione
- la commissione di detti reati non comporterebbe vantaggio per la società.

2.1.3.6. Mappa delle attività aziendali "sensibili"

Per quanto sopra esposto sono state individuate, in base alle valutazioni sulla natura dei rischi presunti, le principali aree e le relative attività da sottoporre ad analisi per le finalità previste dal Decreto.

L'attività di mappatura, riportata dettagliatamente in incipit alla parte speciale, ha consentito l'individuazione delle principali fattispecie di potenziale rischio/reato e delle possibili modalità di realizzazione delle stesse, nell'ambito delle principali attività aziendali identificate come "sensibili". Allo stato dell'emissione di questo documento, pertanto, i reati oggetto del Modello di organizzazione sono di seguito riportati.

- **Art. 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico**
 - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.)
 - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.)
 - Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)
- **Art. 25 d.lgs. 231/2001 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione**
 - Concussione (art. 317 c.p.)
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
 - Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-*bis* c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (art. 319-*ter*, co. 1, c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-*ter*, co. 2, c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
 - Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.)
 - Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.)
 - Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.)
 - Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.)
 - Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.)
 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.)
- **Art. 25-*bis* d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- **Art. 25-*ter* d.lgs. 231/2001 - Reati societari**
 - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
 - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1, c.c.)
 - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori nel caso di società quotate (art. 2622, co. 3, c.c.)
 - Impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625, co. 2, c.c.)
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
 - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.)
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
 - Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di chi "dà o promette denaro o altra utilità" (art. 2635, co. 3, c.c.)
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)
 - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (abrogato art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010)8
 - Falso in prospetto (v. art. 173-*bis* T.U.F. che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.)7

- **Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**
 - Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.)
 - Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)
 - Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.)
- **Art. 25 octies d.lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**
 - Ricettazione (art. 648 c.p.)
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
 - Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
 - Autoriciclaggio (art. 648 ter. 1 c.p.)
- **Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**
 - Gestione abusiva di programmi per elaboratori e di banche dati protette (art. 171-bis L. 633/1941)
- **Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- **Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001 – Reati ambientali**
 - Reati in materia di scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, in reti fognarie, scarichi di sostanze pericolose (artt. 103, 104, 107, 108, d.lgs. 152/2006)
 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 d.lgs. 152/2006)
 - Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti / discarica non autorizzata (art. 256 d.lgs. 152/2006)
 - Miscelazione dei rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006)
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006)
 - Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006)
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006)
 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3, co. 6, l. 549/1993)
 - Inquinamento ambientale (Art. 452-quater c.p. – introdotto dall' art.1, legge 22 maggio 2015, n. 68)
 - Disastro ambientale (Art. 452-bis c.p. – introdotto dall' art.1, legge 22 maggio 2015, n. 68)
 - Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p. – introdotto dall' art.1, legge 22 maggio 2015, n. 68)
- **Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare**
 - Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998)

Sulla base dell'analisi dei rischi sono state pertanto sviluppate le seguenti Parti Speciali:

- **Parte Speciale A** –è riferita alle fattispecie di reato previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia i reati realizzabili nei confronti della pubblica amministrazione quali, a titolo esemplificativo: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, ivi compresi:
 - i reati relativi all'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria previsti dall'art. 25-decies.
 - i reati di corruzione fra privati previsti dall'art. 25-ter

- **Parte Speciale B** – è riferita alla fattispecie di reato in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (es. ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) previste dall'art. 25 octies.
- **Parte Speciale C** – è riferita alle fattispecie relative ai reati societari previsti dall'art. 25 ter quali, a titolo di esempio: false comunicazioni sociali, impedito controllo che causa danno ai soci, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante.
- **Parte Speciale D** – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25 septies, ossia i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene, della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
- **Parte Speciale E** – è riferita alla fattispecie di reato in materia di diritti d'autore, (es. Gestione abusiva di programmi per elaboratori e di banche dati protette) previste dall'art. 25 novies.
- **Parte Speciale F** – è riferita alla fattispecie di reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria prevista dall'art. 25 decies.
- **Parte Speciale G** – è riferita ai reati ambientali, previsti dall'art. 25 undecies fra i quali a titolo esemplificativo: gestione non autorizzata di rifiuti / discarica non autorizzata, miscelazione dei rifiuti, violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, traffico illecito di rifiuti, inquinamento ambientale, disastro ambientale, delitti colposi contro l'ambiente.
- **Parte Speciale H** – è riferita alle fattispecie relative ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento previsti dall'art. 25-bis, in particolare al reato di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.
- **Parte Speciale I** – è riferita al reato di cui all'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

2.1.3.7. Adozione e applicazione del modello

L'adozione del modello è attuata dall'Amministratore Unico.

L'applicazione del modello ed i controlli sulla sua efficacia vengono effettuati dall'Amministratore Unico, dall'Assemblea dei soci e dall'Organismo di Vigilanza.

L'Amministratore Unico conferisce ad un organismo ad hoc, a composizione monocratica o plurisoggettiva, l'incarico di assumere le funzioni di organo di controllo, denominato Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello stesso, nonché di curare la predisposizione delle procedure operative idonee a garantirne il più corretto funzionamento.

Al fine di dare efficace attuazione al Modello, è stata prevista la pubblicazione sul sito Internet aziendale della parte generale del modello e del codice etico; oltre a ciò a valle dell'approvazione del modello viene definito uno specifico piano di comunicazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione ai Destinatari dei principi in esso previsti nonché delle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili. Tale piano è gestito dalle competenti funzioni aziendali che si coordinano con l'Organismo di Vigilanza.

2.2. L' Organismo di Vigilanza

2.2.1. Istituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa, come disciplinata dall'art. 6, 1° comma, lett. b) e d) del D.lgs. 231/2001, prevede anche l'obbligatoria istituzione di un organismo dell'ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello) sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso.

In base alle previsioni del Decreto, l'Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli, nonché di proporre l'aggiornamento è stato individuato in una struttura monocratica composta da un unico membro, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza deve possedere i requisiti di onorabilità previsti, dalla vigente normativa per gli Amministratori ed è individuato tra soggetti esterni alla Società che abbiano le conoscenze e capacità tecniche necessarie allo svolgimento dei compiti dell'Organismo e rispetto ai quali non vi siano, in generale, motivi di conflitto di interesse con altre funzioni e/o incarichi aziendali.

La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi vengono, di volta in volta, accertate dall'Amministratore Unico, previo confronto con l'Assemblea dei Soci. Il venir meno dei predetti requisiti in costanza di mandato determina la decadenza dell'incarico.

L'Organismo di Vigilanza risponde del proprio operato direttamente all'Amministratore Unico ed all'Assemblea dei soci e non è legato alle strutture operative da alcun vincolo gerarchico in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza di giudizio nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

L'Organismo provvede a disciplinare le regole per il proprio funzionamento (qualora ritenga di dover ampliare e meglio documentare quelle già ricomprese all'interno di questo Modello) formalizzandole in apposito regolamento ("Regolamento dell'organismo di Vigilanza") approvato dall'Amministratore Unico e dall'Assemblea dei soci.

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, al predetto organo sono attribuiti dall'Amministratore Unico e dall'assemblea dei soci i poteri d'iniziativa e di controllo e le prerogative necessari allo svolgimento dell'attività di Vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli ed all'aggiornamento degli stessi in conformità alle prescrizioni del Decreto.

Inoltre, ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo, l'Amministratore Unico con ratifica dell'assemblea dei soci, tenuto conto anche delle attività dell'Organismo di Vigilanza, attribuisce allo stesso un budget di spesa annuale per lo svolgimento dell'attività che esso potrà utilizzare in piena autonomia gestionale. Detto budget sarà di volta in volta aggiornato a seconda delle specifiche esigenze che si verranno a determinare a cura dell'Organismo di Vigilanza. Eventuali necessità di superamento del budget determinati da specifiche esigenze saranno comunicati dall'Organismo di Vigilanza all'Amministratore Unico ed all'Assemblea dei soci e da questi approvate.

L'Organismo di Vigilanza, valutata periodicamente la sua adeguatezza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, propone all'Amministratore Unico ed all'Assemblea dei soci le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al suo ottimale funzionamento nel rispetto della normativa vigente.

L'Organismo di Vigilanza si avvale ordinariamente delle strutture della Società per l'espletamento delle sue funzioni di vigilanza e controllo e, laddove necessario, del supporto di altre funzioni aziendali (quali, ad esempio, la Direzione Amministrativa, RSPP, Il Responsabile del personale, ecc.), ovvero di consulenti esterni.

2.2.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organo di Vigilanza e Controllo sono conferite le seguenti attribuzioni:

- a) verificare l'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei soggetti interessati, segnalando le eventuali inadempienze e i settori che risultano più a rischio, in considerazione delle violazioni verificatesi;
- b) verificare l'efficienza ed efficacia del Modello nel prevenire gli illeciti di cui al D.lgs. 231/2001;
- c) segnalare all'Amministratore Unico ed all'assemblea dei soci eventuali necessità od opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso, anche in relazione a mutate condizioni aziendali;
- d) segnalare all'Amministratore Unico ed all'assemblea dei soci, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società.

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- elaborare ed implementare un programma di verifiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia;
- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;
- effettuare le attività di controllo sul funzionamento del modello, anche tramite le funzioni interne e/o esterne individuate;
- effettuare verifiche mirate su situazioni ritenute particolarmente a rischio;
- verificare l'adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Modello, nonché del livello di conoscenza dello stesso;
- raccogliere tutte le informazioni in merito ad eventuali violazioni delle prescrizioni contemplate dal modello ed effettuare le eventuali conseguenti indagini;
- porre in essere o proporre agli organi direttivi, in funzione delle relative competenze, le azioni correttive necessarie per migliorare l'efficacia del modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al modello;
- monitorare l'adeguatezza del sistema sanzionatorio previsto per i casi di violazione delle regole definite dal Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello, o per l'individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti od aggiornamenti;
- svolgere attività di reporting nei confronti degli organi sociali.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di:

- emanare un Regolamento e/o disposizioni intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza stesso (qualora ritenga di dover precisare o meglio dettagliare le disposizioni contenute in questo modello);
- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto;
- avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, d'intesa con all'Amministratore Unico e l'assemblea dei soci, dell'ausilio di soggetti interni od esterni alla Società, cui demandare lo svolgimento delle attività operative di verifica;

- procedere in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità ad atti di verifica riguardo l'applicazione del Modello, esercitabili anche disgiuntamente da ciascuno dei suoi componenti;
- chiedere ed ottenere che i responsabili delle funzioni aziendali e, ove necessario, l'organo dirigente, nonché i collaboratori, i consulenti, ecc., forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per il monitoraggio delle varie attività aziendali che rilevino ai sensi del Modello, o per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;

L'operato dell'Organismo di Vigilanza non può essere sindacato da nessun altro organismo o struttura aziendale, ad eccezione dell'Amministratore Unico e dell'assemblea dei soci, che hanno il compito di vigilare sull'adeguatezza degli interventi dell'Organismo.

L'Organo di Vigilanza e Controllo, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative di volta in volta intervenute nonché all'accertamento dell'esistenza di nuove aree di attività a rischio, evidenzia alle funzioni aziendali competenti l'opportunità che la Società proceda ai relativi adeguamenti ed aggiornamenti del Modello.

L'Organo di Vigilanza e Controllo verifica, attraverso attività di follow-up, che le eventuali azioni correttive raccomandate vengano intraprese dalle funzioni aziendali competenti.

In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello, i Destinatari possono rivolgersi all'Organo di Vigilanza e Controllo per i chiarimenti opportuni.

2.2.3. Attività relazionali dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità, nei confronti dell'Amministratore Unico e dell'assemblea dei soci di:

- relazionare periodicamente sull'andamento del modello, predisponendo, almeno annualmente, una relazione scritta sull'attività svolta, sulle criticità emerse e sulle azioni correttive intraprese o da intraprendere;
- comunicare puntualmente, in caso di segnalazioni pervenute di violazioni del Modello ex. D.lgs. 231/2001;
- comunicare annualmente il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo può essere consultato in qualsiasi momento dall'Amministratore Unico e dall'assemblea dei soci, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche o, in caso di particolari necessità, può informare direttamente e su propria iniziativa gli organi sociali.

2.2.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere costantemente informato dal management sugli aspetti che possono esporre l'azienda al rischio correlato alla potenziale commissione dei reati contemplati dal Decreto.

I dipendenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la stessa, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;

- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- aggiornamento del sistema deleghe;
- eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel Sistema di controllo interno, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- comunicazioni specifiche in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alla Parte Speciale del Modello.

Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

2.3. Regolamento dell'organismo di vigilanza

Articolo 1 – Composizione dell'Organismo di Vigilanza

In conformità a quanto previsto dall'art.6 del D.lgs. 231/2001 è costituito l'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") della Società come funzione interna all'ente, dotata di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della società.

L'organismo avrà carattere monocratico (composto da un membro), scelto e nominato dall'Amministratore Unico.

Il Presidente dell'OdV resta in carica per un periodo di tre esercizi, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Le funzioni di Presidente dell'OdV non sono in alcuna misura delegabili.

Articolo 2 – Requisiti soggettivi - etici dei membri dell'OdV.

Il Presidente dell'OdV devono possedere professionalità tecnico scientifica riconosciuta e comprovata da titoli di studio e/o esperienza lavorativa di livello adeguato all'importanza ed alla responsabilità dell'incarico ricevuto.

Articolo 2 – Funzione e compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'effettività e sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e dei Business Partner nella misura in cui è richiesta a ciascuno di loro;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative. A tal fine, all'OdV sono, altresì, affidati i compiti di:
 - predisporre per l'adozione e supervisionare le procedure di controllo previste dal Modello;
 - condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
 - effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere, soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio reato (Processi e Attività Sensibili), i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto agli Organi Sociali deputati;
 - coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
 - coordinarsi con il responsabile incaricato per la definizione dei programmi di formazione per il personale affinché siano pertinenti ai ruoli ed alle responsabilità del personale da formare e per la definizione del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.lgs., 231/2001;
 - qualora previsto, predisporre ed aggiornare con continuità, in collaborazione con la funzione a ciò preposta, lo spazio nel sito web (Intranet) contenente tutte le informazioni relative al D.lgs. 231/2001 e al Modello;
 - monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del

funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal management: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con i Consulenti e con i Business Partner che operano per conto della Società nell'ambito di Operazioni Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della Società;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per valutare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine (es. per l'esame dei contratti che deviano nella forma e nel contenuto rispetto alle clausole standard dirette a garantire la Società dal rischio di coinvolgimento nella commissione dei Reati, per l'applicazione di sanzioni disciplinari, ecc.).

Articolo 3 – Pianificazione delle attività

Nel rispetto delle funzioni indicati all'art. 2) l'OdV, in totale autonomia, nella pianificazione delle proprie attività definisce di volta in volta i criteri di selezione ed i programmi di verifica relativamente alle operazioni e/o ai processi da analizzare, per quelle attività e/o aree cosiddette "a rischio reato". Tale pianificazione dovrà essere documentata da apposito verbale da redigersi per ciascun esercizio e in cui sarà individuato il calendario delle verifiche. In presenza di figure professionali esterne a cui l'OdV può ricorrere, sarà cura dell'OdV (art. 5) comunicare la natura, gli obiettivi e le metodologie di verifica da utilizzare per svolgere il mandato loro attribuito dall'Amministratore Unico.

Qualora l'OdV venga in possesso di informazioni pertinenti le proprie funzioni che possa richiedere lo svolgimento di verifiche suppletive rispetto a quelle previste nella normale attività, o comunque ritenga utile l'effettuazione di una determinata indagine, i criteri e le procedure di esame di quel determinato evento devono essere concordati collegialmente e devono essere documentati in apposito verbale.

L'OdV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, deve:

- disporre di mezzi finanziari (art.8) adeguati per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello;
- essere dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni livello e settore;
- essere dotato di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.

Articolo 4–Compito di informazione degli organi sociali

L'OdV riferisce, in merito all'attuazione del modello e al suo sviluppo:

- in via continuativa, per iscritto e/o mediante apposita casella e-mail, all'Amministratore Unico e all'assemblea dei soci a seguito di eventuali segnalazioni ricevute da parte dei

destinatari del Modello Organizzativo o eventuali lacune particolarmente gravi riscontrate nelle operazioni di verifica;

- su base semestrale all'Amministratore Unico e all'assemblea dei soci mediante trasmissione (anche a mezzo mail) del report circa l'attività di verifica svolta;
- annualmente, in occasione della data di approvazione del progetto di Bilancio sullo stato di attuazione del Modello, evidenziando le attività di verifica e di controllo compiute, l'esito di dette attività, le eventuali lacune del Modello emerse, i suggerimenti per le eventuali azioni da intraprendere; In tale occasione presenterà altresì il piano annuale delle verifiche predisposto per l'anno successivo.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dall'Amministratore Unico e dall'Assemblea dei soci ogni qualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti al funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dall'Amministratore Unico, dall'Assemblea dei soci e dagli altri Organi Sociali per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

L'OdV predispose, annualmente, un piano di attività previsto per l'anno successivo.

Articolo 5 – Coordinamento

Quanto segue si applica solo nel caso l'organizzazione opti per una composizione non monocratica dell'OdV, nel qual caso è prevista la designazione di 3 membri.

Fra questi sarà individuato un membro con funzioni di Presidente, con compiti di supervisione; questi cura gli aspetti di coordinamento e di organizzazione dell'attività da svolgere.

Il Presidente assente o impossibilitato è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal membro più anziano per età.

Per garantire un più efficace funzionamento dei propri lavori, l'OdV procede, fra i suoi componenti, alla nomina di un membro con funzioni di Segretario.

Articolo 6 – Riunioni

La frequenza minima delle riunioni dell'OdV è nel piano annuale previsto al precedente art. 4.

L'OdV si riunisce su convocazione del suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro componente dell'Organismo attraverso la segreteria assegnata.

Le riunioni dell'OdV avranno luogo normalmente presso gli uffici della Società.

È inoltre convocato dal Presidente ogniqualvolta il medesimo ne ravvisi la necessità, nel luogo fissato, a mezzo di apposito avviso trasmesso a tutti i componenti, nonché in caso di richiesta anche di uno solo dei suoi componenti ovvero di uno degli altri organi sociali quali, l'Assemblea dei soci o l'Amministratore Unico.

L'avviso di convocazione può essere inviato utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione, anche informatico, (di cui si consti il ricevimento della notizia), almeno 8 giorni prima della data di riunione. Preferibilmente l'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione. In caso di urgenza l'avviso di convocazione può tuttavia essere inviato con un preavviso minimo di ventiquattro ore.

Il Presidente redige e sottoscrive i verbali delle riunioni che vengono conservati in ordine cronologico. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Articolo 7 – Validità delle riunioni e delle delibere

La riunione dell'OdV è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità dei voti prevale quello di chi presiede la riunione.

L'assenza ingiustificata per più di due riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica. Alle adunanze dell'OdV possono partecipare, con funzione informativa e consultiva, altri soggetti che possano avere rilevanza con l'ordine del giorno della riunione stessa qualora espressamente invitati dall'OdV.

La riunione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audio - conferenza o videoconferenza, con modalità di cui dovrà essere dato atto nel verbale.

Articolo 8 – Autonomia di spesa

L'OdV, secondo le necessità emerse nel corso delle sue attività di vigilanza, manifesta eventuali esigenze di spesa per l'esecuzione della propria attività che devono singolarmente essere deliberate dall'Amministratore Unico nell'ambito delle procedure di approvazione della spesa in essere.

Articolo 9 – Raccolta e conservazione delle informazioni

Tutte la documentazione concernente l'attività svolta dell'OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 10 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio (cartaceo e/o informatico), il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV.

Articolo 10 – Cause di rinuncia

Nel caso in cui un componente intenda rinunciare all'incarico deve darne motivata comunicazione al Presidente, all'Assemblea dei soci e all'Amministratore Unico.

L'eventuale integrazione dell'organo, in caso di rinuncia o di decadenza (art. 7) di uno dei membri, può avvenire già nella prima Assemblea dei soci successiva.

Articolo 11 – Revoca dell'Organismo di Vigilanza

Presupponendo il carattere di fiduciarità del rapporto, l'OdV può essere revocato con atto dell'Amministratore Unico.

2.4. Formazione e Diffusione del Modello

2.4.1. Formazione del personale

Al fine di dare efficace attuazione al Modello, è stata prevista la pubblicazione sul sito Internet aziendale della parte generale del modello e del codice etico, oltre a ciò a valle dell'approvazione del modello viene definito uno specifico piano di comunicazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione ai Destinatari dei principi in esso previsti nonché delle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili. Tale piano è gestito dalle competenti funzioni aziendali che si coordinano con l'Organismo di Vigilanza.

L'attività formativa è obbligatoria ed è articolata in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari nonché al livello di rischio dell'area di attività o del processo aziendale in cui gli stessi operano.

L'attività di formazione è adeguatamente documentata (Ufficio Personale) e la partecipazione agli incontri formativi è formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza. L'Organismo di Vigilanza controlla che sia garantito un costante aggiornamento dei corsi di formazione in funzione delle mutate esigenze normative ed operative e vigila sull'effettiva fruizione dei medesimi.

Con specifico riferimento ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, sarà cura dei Soggetti Delegati, in collaborazione con il RSPP, predisporre i necessari corsi di aggiornamento e di addestramento previsti dalla legge, nonché corsi di formazione per specifici ruoli/funzioni in materia di sicurezza.

2.4.2. Informazione a collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi

Ai soggetti esterni alla Società (agenti, fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti ecc.) sono fornite, da parte dei responsabili delle funzioni aziendali aventi contatti istituzionali con gli stessi, apposite informative sulle politiche e sulle procedure adottate dalla Società in conformità ai Modelli ed al Codice Etico. Tale informativa si estende altresì alle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o comunque contrari al Codice Etico ovvero alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Laddove possibile, nei testi contrattuali sono inserite specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

A tutti questi soggetti esterni, in fase di stipula contrattuale, vengono comunicati i requisiti principali di prevenzione e tutela stabiliti nel presente modello, gli stessi sono preventivamente informati della possibilità di doversi sottoporre alle attività di verifica svolte dall'Organismo di vigilanza designato.

2.5. Il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio

2.5.1. Principi generali

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al Modello da parte dei Destinatari, rappresenta requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello medesimo.

Le regole previste nel Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sull'azienda stessa incombe, pertanto l'applicazione delle sanzioni prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dall'avvio dell'eventuale procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto. L'applicazione delle sanzioni potrà pertanto avere luogo anche se i Destinatari abbiano posto esclusivamente in essere una violazione dei principi sanciti dal Modello che non concretizzino un reato ovvero non determinino responsabilità diretta dell'Ente.

Al fine di ottemperare alle previsioni del Decreto Legislativo 231/2001 la società ha integrato il sistema disciplinare previsto dal CCNL provvedendo ad adeguare e ad aggiornare il sistema preesistente al disposto normativo del citato Decreto 231/2001. I principi e le regole contenute nel Modello si integrano quindi con quelle del "Sistema Sanzionatorio" adottato.

L'adeguatezza del sistema sanzionatorio alle prescrizioni del Decreto viene costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza, che deve essere informato in merito alle tipologie di sanzioni comminate ed alle circostanze poste a fondamento delle stesse.

L'accertamento delle infrazioni, eventualmente su segnalazione dell'Organismo di vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle Funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate nel caso di violazioni derivanti, a titolo esemplificativo, da:

- mancato rispetto dei principi di comportamento contenuti dalle procedure previste dal Modello;
- mancato rispetto delle procedure aziendali concernenti l'evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure del Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure del Modello ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza e Controllo;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta e effettiva applicazione dei principi contenuti nelle procedure previste dal Modello.

Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni del Modello il tipo e l'entità delle sanzioni da irrogare saranno proporzionate ai seguenti criteri generali:

- a) gravità della inosservanza;
- b) livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell'autore della violazione;
- c) elemento soggettivo della condotta (distinzione tra dolo e colpa);
- d) rilevanza degli obblighi violati;
- e) conseguenze in capo alla società;
- f) eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
- g) circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato

commesso il fatto.

La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- l'entità del danno o del pericolo come conseguenze dell'infrazione per la Società e per i dipendenti;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

Il grado della colpa e della recidività dell'infrazione costituisce un'aggravante e comporta l'applicazione di una sanzione più grave.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, immediatezza e di equità.

2.5.2. Soggetti sottoposti

Sono soggetti sottoposti al sistema disciplinare di cui al presente Documento descrittivo del Modello i dipendenti, gli Amministratori ed i collaboratori, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la Società, nell'ambito dei rapporti stessi.

Con particolare riferimento ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività legate alla salute e alla sicurezza sul lavoro, sono passibili di sanzioni disciplinari tutti i soggetti che abbiano responsabilità specifiche definite dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché dal Modello.

2.5.3. Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dipendenti

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle regole comportamentali previste nel Modello sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari, nel rispetto delle norme specialistiche (in particolare, CCNL e Contratti Integrativi Aziendali applicabili) e delle procedure di settore vigenti (art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e R.D.148/31).

2.5.3.1. Violazioni

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto Legislativo 231/2001 le sanzioni previste potranno essere applicate nei confronti del soggetto che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- inosservanza dei principi di comportamento e delle Procedure emanate nell'ambito dello stesso;
- mancata e non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle Procedure, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta e effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
- mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione del personale operante nelle aree a rischio dei processi interessati dal Modello;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle Procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza e di Controllo.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non esaustivo.

2.5.3.2. Sanzioni

Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità e della loro recidività, con:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni di effettivo lavoro;
- e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.

L'adozione di provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle regole contenute nell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, essenziali ai fini della validità della procedura adottata e del R.D.148/31.

Per i licenziamenti disciplinari previsti dalla lett. e), intimati ai sensi dell'art. 70, si applicano i primi tre commi del predetto art. 7, Legge 300/1970 e del R.D. 148/31.

Ferme restando le garanzie procedurali previste dal richiamato art. 7, legge 300/1970, a decorrere dal 6 luglio 1995 le procedure per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari devono, inoltre, essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l'attività istruttoria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebiti.

I provvedimenti disciplinari non potranno essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato corso, nel corso dei quali la lavoratrice e il lavoratore potranno presentare le loro giustificazioni.

Trascorso il predetto termine, ove l'azienda non abbia ritenuto valide le giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore o in assenza di giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore, la stessa potrà dare applicazione alle sanzioni disciplinari dandone motivata comunicazione all'interessata o all'interessato.

Se il provvedimento non verrà comunicato entro i 10 giorni successivi a quello della presentazione delle giustificazioni, le stesse si riterranno accolte.

In caso di violazioni contrattuali con ricadute sui reati previsti dal modello 231, l'OdV sarà informato contestualmente circa l'avanzamento della procedura di applicazione della sanzione disciplinare

Ferma restando la disciplina prevista dal CCNL vigente e del R.D. 148/31, che si considera prevalente in caso di difforme interpretazione, si considerano generalmente valide la modalità di applicazione delle sanzioni secondo il R.D. 148/31:

- a) il provvedimento di **richiamo verbale** si applica in caso di lieve inosservanza colposa dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello ovvero di errori procedurali dovute a negligenza.
- b) il provvedimento di **richiamo scritto** si applica in caso di recidiva nelle violazioni di cui alla lett. a), ovvero si adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.
- c) Il provvedimento della **multa** si applica qualora, essendo già in corso nel provvedimento del rimprovero scritto si persista nella violazione delle procedure interne previste dal Modello o si continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.
- d) Il provvedimento della **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione** si applica in caso di gravi violazioni dei principi e/o delle procedure del Modello, tali da provocare danni alla Società e di esporla a responsabilità nei confronti di terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.
- e) Il provvedimento del **licenziamento senza preavviso** si applica in caso di adozione,

nell'espletamento delle attività di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti comportamenti intenzionali:

- o violazione dei Principi e delle procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo;
- o violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal Modello o dalle procedure per l'attuazione dello stesso ovvero nell'impedimento, ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza, al controllo e all'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione.

2.5.4. Provvedimenti per inosservanza da parte degli Amministratori

2.5.4.1. Violazioni

Le violazioni commissibili da parte degli Amministratori possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito riassunte:

- inosservanza dei principi di comportamento e/o delle procedure emanate nell'ambito del Modello e/o delle norme interne stabilite dal Modello;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti al controllo, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma e, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione all'Amministratore Unico;
- violazione dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o all'eventuale soggetto sovraordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto Legislativo,

2.5.4.2. Sanzioni

La violazione delle regole del presente modello da parte degli Amministratori può determinare a loro carico, sulla base dei criteri elencati nel precedente punto 6.2:

- ammonizione verbale,
- ammonizione scritta,
- sanzione pecuniaria da € 1.000,00 a € 100.000,00,
- la sospensione dalla carica per un periodo non superiore a due anni,
- la destituzione dalla carica, nei casi in cui la violazione sia stata così grave da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia esistente fra essi e la società.

L'irrogazione di queste sanzioni o l'archiviazione del relativo procedimento spettano all'Assemblea dei soci su proposta dell'OdV, cui è affidato il compito di avviare e svolgere la relativa attività istruttoria con conseguente proposta ogni qualvolta emerga il fumus di un'avvenuta infrazione. La proposta di sanzione non è valida se non è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea dei soci.

Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela è fatta comunque salva la facoltà della Società di proporre azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

2.5.5. Sanzioni nei confronti di soggetti terzi

Per quanto riguarda i collaboratori, i fornitori e/o i soggetti aventi relazioni d'affari con la

società, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alle stesse, l'inosservanza delle norme delle procedure del Modello potrà, se del caso, costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni subiti dalla società.

A tal fine è previsto, soprattutto nel caso di attività affidate a terzi in "outsourcing", l'inserimento nei contratti (alla prima occasione di rinnovo utile) di specifiche clausole che

- diano atto della conoscenza del Decreto da parte dei terzi,
- richiedano l'assunzione di un impegno degli stessi ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso),
- disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni contenute nella citata clausola (che possono comportare anche la rescissione del contratto); ovvero, in assenza di tale obbligazione contrattuale, una dichiarazione unilaterale da parte del terzo o del collaboratore circa la conoscenza del Decreto e l'impegno a improntare la propria attività al rispetto delle previsioni dello stesso.

2.6. Approvazione, Modifica e Attuazione del Modello.

2.6.1. Approvazione adozione del modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione dell'Amministratore Unico. È pertanto rimessa a quest'ultimo la responsabilità di approvare ed adottare, mediante apposita determina il Modello.

2.6.2. Modifiche e integrazioni del modello

Le successive modifiche e integrazioni dei principi di riferimento del Modello, finalizzate a consentire la continua rispondenza dello stesso alle eventuali successive prescrizioni del Decreto, sono anch'esse rimesse alla competenza dell'Amministratore Unico e dell'assemblea dei soci.

Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- inserimento di ulteriori Parti Speciali;
- modifiche di alcune parti del presente documento;
- modifica del regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- modifica del Sistema Sanzionatorio.

È riconosciuta all'Amministratore Unico la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale al presente documento, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza, nonché apportare eventuali modifiche e integrazioni nelle Parti Speciali.

2.6.3. Attuazione del modello

È compito dell'Amministratore Unico, provvedere all'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso.

Per l'individuazione di tali azioni, l'organo amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

L'Amministratore Unico, deve altresì garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento delle aree di attività aziendale "sensibili" e delle Parti speciali del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro.

Infine, l'efficace e concreta attuazione del Modello adottato è garantita:

- dai responsabili delle varie strutture organizzative (direzioni, funzioni, unità organizzative) della Società in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte;
- dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree "sensibili".

2.7. Documenti che implementano i protocolli definiti per il Modello 231

Vengono di seguito indicati i documenti che costituiscono parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.lgs.231/01.

- REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (contenuto nel presente documento)
- SISTEMA SANZIONATORIO (contenuto nel presente documento)
- CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO (contenuto nel presente documento)
- MAPPATURA DEI PROCESSI AZIENDALI (contenuta nella parte speciale)
- PARTE SPECIALE A – Reati contro la pubblica amministrazione – Reati di concussione e corruzione, anche fra privati
- PARTE SPECIALE B – Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- PARTE SPECIALE C – Reati societari
- PARTE SPECIALE D – Reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro
- PARTE SPECIALE E – Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- PARTE SPECIALE F – Reati in materia di diritti d'autore
- PARTE SPECIALE G – Reati ambientali
- PARTE SPECIALE H – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Tutte le procedure richiamate nelle parti speciali sopra elencate.

CODICE ETICO E DI COMPORAMENTO

3.1. Introduzione

La Società ha promosso ed attuato al proprio interno e nello svolgimento della propria attività la sensibilità verso l'etica nei comportamenti e nell'attività lavorativa, considerando la correttezza nelle relazioni interne ed esterne criterio fondamentale al quale uniformare ogni azione.

Tali principi sono contenuti nel presente Codice Etico e di Comportamento (di seguito "Codice Etico") del quale la Società, come sino ad oggi avvenuto, da un lato auspica la spontanea condivisione, adesione e diffusione e, dall'altro lato, ne esige l'osservanza e l'applicazione da parte di ogni individuo che operi per conto di essa o che venga in contatto con la stessa, prevedendo altresì l'applicazione di sanzioni disciplinari e contrattuali per le eventuali violazioni.

Il Codice Etico è dunque un insieme di principi e linee guida che sono pensate per ispirare le attività della Società ed orientare il comportamento non solo dei suoi dipendenti, ma anche di tutti coloro con i quali la Società entra in contatto nel corso della sua attività, con l'obiettivo di far sì che ad efficienza ed affidabilità si accompagni anche una condotta etica.

Il presente Codice Etico, pertanto, risulta una componente fondante del modello organizzativo e del sistema di controllo interno della Società, nel convincimento che l'etica nella conduzione degli affari sia alla base del successo dell'attività di impresa.

Conformità alle leggi, trasparenza e correttezza gestionale, fiducia e cooperazione con gli stakeholder sono principi cui la Società si ispira e da cui deriva i propri modelli di condotta, al fine di competere lealmente ed efficacemente sul mercato, migliorare la soddisfazione dei propri clienti, accrescere il valore degli azionisti e sviluppare le competenze e la crescita professionale delle proprie risorse umane. A tal fine la Società esige dai propri soci, amministratori e dipendenti in genere e da chiunque svolga, a qualsiasi titolo, funzioni di rappresentanza, anche di fatto, il rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti e dei principi e procedure a tal scopo preordinate, nonché comportamenti eticamente corretti, tali da non pregiudicare l'affidabilità morale e professionale.

3.2. Ambito di applicazione e destinatari

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico sono vincolanti per gli Amministratori, per tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con la Società ("Dipendenti") e per tutti coloro che operano per essa, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa (a titolo esemplificativo, consulenti, agenti, intermediari e lavoratori a progetto, collettivamente di seguito anche "Collaboratori").

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà che qualificano l'adempimento delle prestazioni lavorative ed il comportamento che il dipendente o il collaboratore è tenuto ad osservare.

La Società si impegna a richiedere a tutti coloro che agiscono per essa stessa (partner, clienti, fornitori) il mantenimento di una condotta in linea con i principi generali del presente Codice Etico, a tal fine diffondendone il contenuto a quanti entrino in relazione con la medesima.

La Società considera l'osservanza delle norme e delle previsioni contenute nel Codice Etico parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali derivanti, per i dipendenti, dai rapporti di lavoro subordinato anche ai sensi dell'articolo 2104 del Codice Civile, e, per i collaboratori non subordinati, dai rispettivi regolamenti contrattuali. La violazione delle suddette norme costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro o di collaborazione, con ogni conseguenza di legge o di contratto.

3.3. Principi e criteri di condotta generali

La Società nello svolgimento della propria attività si ispira ai principi etici di seguito enunciati, dei quali richiede l'osservanza da parte di tutti i soggetti coinvolti.

3.3.1. Legalità

Tutti i destinatari del presente documento sono tenuti al rispetto della normativa vigente, del Codice Etico e delle norme interne aziendali; in nessun caso il perseguimento dell'interesse della Società può giustificare un operato non conforme alle stesse.

3.3.2. Onestà

Tutte le attività, interne ed esterne, devono essere improntate alla massima lealtà ed integrità, operando con senso di responsabilità, in buona fede, stabilendo rapporti professionali e commerciali corretti, nonché tendendo alla valorizzazione e salvaguardia del patrimonio aziendale.

Gli Amministratori, i Revisori, il Personale tutto, nonché i Terzi destinatari, debbono avere consapevolezza del significato etico delle loro azioni e non devono perseguire l'utile personale o aziendale in violazione delle leggi vigenti e delle norme del presente Codice.

Nella formulazione degli accordi contrattuali con i clienti, occorre garantire che le clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile, assicurando il mantenimento delle condizioni di pariteticità tra le parti.

3.3.3. Trasparenza

Tutte le azioni e le relazioni con stakeholder e shareholder devono essere effettuate garantendo correttezza, completezza, accuratezza, uniformità e tempestività dell'informazione, secondo le prescrizioni normative applicabili e la best practice del mercato, nei limiti della tutela del know how e dei beni aziendali.

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione, sia all'esterno che all'interno della società. Nel rispetto del principio di trasparenza, ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente, congrua.

Tutte le operazioni devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di procedere, in ogni momento, all'effettuazione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa. La Società assicura la tenuta delle scritture contabili, la formazione e redazione del bilancio di esercizio, dei bilanci infra-annuali, delle relazioni, dei prospetti, delle comunicazioni sociali in genere e di quant'altro richiesto per il suo funzionamento, in conformità alle disposizioni di legge, ai principi, alle norme tecniche vigenti. La Società vigila a tal fine sull'operato degli amministratori e delle persone a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di formazione della contabilità, del bilancio e di altri documenti similari.

La società utilizza criteri oggettivi e trasparenti per la scelta dei fornitori. Tale scelta, nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure interne, deve avvenire in base a valutazioni oggettive relative alla competitività, alla qualità ed alle condizioni economiche praticate.

Il fornitore sarà selezionato anche in considerazione della capacità di garantire:

- il rispetto del presente Codice Etico;
- l'attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati, ove previsto;
- la disponibilità di mezzi e strutture organizzative idonee;
- il rispetto della normativa in materia di lavoro, ivi incluso la salute e la sicurezza dei

lavoratori.

3.3.4. Imparzialità

La Società, nelle relazioni sia interne che esterne, evita qualsiasi forma di discriminazione basata su età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute, razza, nazionalità, opinioni politiche e sindacali e credenze religiose.

3.3.5. Diligenza e professionalità

Gli Amministratori e Dipendenti svolgono diligentemente le proprie prestazioni professionali, operando nell'interesse della società e perseguendo obiettivi di efficacia ed efficienza.

3.3.6. Riservatezza delle informazioni

Nell'ambito dello svolgimento della propria attività, la Società assicura la riservatezza dei dati personali e delle informazioni riservate di cui viene in possesso.

Le informazioni acquisite dai dipendenti e collaboratori appartengono alla società medesima e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione.

È obbligo di ogni Destinatario assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

La Società si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti ed ai terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari, e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni; in ogni caso, è previsto un consenso libero, preventivo ed informato di ogni dipendente circa l'uso delle informazioni personali in possesso della Società e destinate ad essere usate per i soli fini necessari per la gestione del personale.

Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai dipendenti durante il loro lavoro appartengono alla Società e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del superiore. Il trattamento dei dati acquisiti deve avvenire nel rispetto della normativa vigente.

3.3.7. Tutela dell'ambiente, della sicurezza e sviluppo sostenibile

L'ambiente è un bene primario che la Società si impegna a salvaguardare, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile. A tal fine, programma le proprie attività ricercando un continuo equilibrio tra iniziative economiche, sicurezza delle operazioni e minimizzazione degli impatti ambientali. Le attività industriali sono gestite nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione e di tutela dell'ambiente.

I Dipendenti, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e di terzi. La Società, assicura ai propri dipendenti condizioni di lavoro sicure, salubri e tutela l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori. Essa implementa sistemi volti a identificare, prevenire e reagire a possibili situazioni di rischio, per garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale.

Per dimostrare anche all'esterno il proprio impegno, sia per la tutela dell'ambiente che della sicurezza sul lavoro, la Società ha adottato sistemi di gestione in accordo con le norme di riferimento nazionali ed internazionali. La società mantiene attivo:

- Un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001
- Un sistema di gestione per la sicurezza conforme alla norma OHSAS 18001.

3.4. Criteri di condotta nelle relazioni con il personale

La Società riconosce il valore delle risorse umane, attraverso la tutela della loro integrità fisica e morale e favorendo un continuo accrescimento delle competenze tecniche e professionali.

I Dipendenti interagiscono fra loro evitando ogni discriminazione in base ad età, stato di salute, sesso, religione, razza, opinioni politiche e culturali e tenendo una condotta improntata al rispetto della buona educazione.

Le relazioni tra i Dipendenti sono improntate al rispetto della persona in quanto tale e dell'attività da essa svolta all'interno dell'organizzazione.

La Società non tollera richieste o minacce volte a indurre le persone ad agire contro la legge o contro il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali o personali di ciascuno.

3.4.1. Selezione del personale e costituzione del rapporto di lavoro

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi ed alle esigenze specifiche della Società, nel rispetto dei principi dell'imparzialità e delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati di concerto con la Controllante.

Nel momento in cui inizia la collaborazione, il dipendente/collaboratore deve ricevere esaurienti informazioni riguardo alle caratteristiche delle mansioni e della funzione, agli elementi normativi e retributivi alla protezione dei dati personali ed alle normative e comportamenti per la gestione dei rischi connessi alla salute personale, attraverso una adeguata attività formativa. Tutto il personale deve essere assunto con regolare contratto di lavoro secondo quanto previsto dagli obblighi di legge.

3.4.2. Politiche di gestione delle risorse umane

È proibita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle persone.

Tutte le decisioni prese nell'ambito della gestione e dello sviluppo delle risorse umane, anche per l'accesso a ruoli o incarichi diversi, sono basate su considerazioni di profili di merito e/o corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dalle risorse.

Nella gestione dei rapporti gerarchici l'autorità è esercitata con equità e correttezza, evitandone ogni abuso. Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali e qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice Etico.

3.4.3. Valorizzazione delle risorse umane

Le risorse umane sono valorizzate pienamente mediante l'attivazione delle leve disponibili per favorire il loro sviluppo e la loro crescita. Le funzioni competenti, e tutti i responsabili rispetto ai propri collaboratori, devono pertanto:

- selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire i dipendenti o collaboratori senza discriminazione alcuna;
- creare un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche personali non possano dare luogo a discriminazioni;
- adottare criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque decisione relativa a un dipendente o collaboratore.

3.4.4. Tutela della privacy

La protezione nonché la riservatezza dei dati personali dei dipendenti, dei collaboratori è tutelata nel rispetto della normativa di riferimento, anche attraverso standard operativi che specificano le informazioni ricevute e le relative modalità di trattamento e di conservazione. È

esclusa ogni indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e la vita privata delle persone.

3.4.5. Conflitto di interesse

Ogni dipendente/collaboratore della Società è tenuto ad evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi della Società o che possano interferire con la propria capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società in linea con gli aspetti tecnici della professione svolta e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico. Deve, inoltre, astenersi dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni sociali o da opportunità d'affari delle quali è venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interessi deve essere tempestivamente comunicata da ogni dipendente/collaboratore al Socio responsabile del gruppo di appartenenza o/e al Socio responsabile del lavoro/cliente, e all'Organismo di Vigilanza. In particolare, tutti i dipendenti e collaboratori della Società sono tenuti ad evitare conflitti di interessi tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura della Società.

3.4.6. Cultura della sicurezza e tutela della salute

La Società si impegna a promuovere e diffondere la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza della gestione dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili e preservando, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti e collaboratori.

Tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute, sicurezza e ambiente, nonché al rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni.

Ciascun Destinatario deve porre la massima attenzione nello svolgimento della propria attività, osservando strettamente tutte le misure di sicurezza e di prevenzione stabilite, per evitare ogni possibile rischio per sé e per i propri collaboratori e colleghi.

La responsabilità di ciascun Destinatario nei confronti dei propri collaboratori e colleghi impone la massima cura per la prevenzione di rischi di infortunio a tutela della sicurezza propria e altrui. Ogni Destinatario deve attenersi alle istruzioni ed alle direttive fornite dai soggetti ai quali la Società ha delegato l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza.

3.5. Criteri di condotta nei rapporti con terzi

3.5.1. Rapporti con i collaboratori e con i consulenti

Nell'ambito delle relazioni con i Collaboratori e i Consulenti, i Destinatari sono tenuti a:

- valutare attentamente l'opportunità di ricorrere alle prestazioni dei collaboratori esterni;
- selezionare controparti di adeguata qualificazione professionale e reputazione;
- instaurare relazioni efficienti, trasparenti e collaborative, mantenendo un dialogo aperto, in linea con le migliori consuetudini commerciali;
- garantire alla società, attraverso la cooperazione dei Collaboratori un più conveniente rapporto tra le qualità delle prestazioni ed i costi a sostenersi;
- esigere l'applicazione delle condizioni contrattualmente previste;
- richiedere ai Collaboratori di attenersi ai principi del presente Codice Etico e includere nei contratti apposita previsione;
- operare nell'ambito della normativa vigente e richiederne il puntuale rispetto.

Comportamenti contrari ai principi espressi nel Codice Etico possono essere, dalla Società, considerati grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali.

3.5.2. Rapporti con i clienti

Nell'ambito delle relazioni con i clienti, gli Amministratori, Dipendenti e Collaboratori sono tenuti a:

- sviluppare e mantenere con essi favorevoli e durature relazioni, improntate alla massima efficienza, collaborazione e cortesia;
- rispettare impegni ed obblighi contrattuali e da essi derivanti assunti nei loro confronti;
- fornire informazioni accurate e complete in modo da consentire al cliente una decisione consapevole;
- elaborare comunicazioni pubblicitarie indirizzate ai clienti ispirate a criteri di semplicità, chiarezza e completezza, evitando il ricorso a qualsiasi pratica ingannevole e/o scorretta;
- operare nell'ambito della normativa vigente e richiederne il puntuale rispetto.

3.5.3. Rapporti con i fornitori

Le relazioni con i fornitori sono improntate alla ricerca di un giusto vantaggio competitivo, alla concessione delle pari opportunità per i soggetti coinvolti, alla lealtà, all'imparzialità e al riconoscimento della professionalità e competenza dell'interlocutore,

La Società si impegna a richiedere ai propri fornitori e ai propri collaboratori esterni il rispetto di principi comportamentali corrispondenti ai propri, ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per la nascita o la continuazione di un rapporto d'affari. A tal fine i fornitori, sono informati dell'esistenza del Codice Etico e dei relativi impegni prevedendo nei singoli contratti apposite clausole.

Omaggi o regalie sono consentiti solo se di valore modesto (inferiori ad euro 50) e, comunque, se non possano essere in alcun modo interpretati come strumento per ricevere favori illegittimi.

La scelta dei fornitori e l'acquisto di beni e servizi sono effettuati dalle apposite funzioni aziendali in base a valutazioni obiettive circa competenze, competitività, qualità e prezzo.

I fornitori sono tenuti a:

- instaurare relazioni efficienti, trasparenti e collaborative, mantenendo un dialogo aperto e franco in linea con le migliori consuetudini commerciali;

- assicurare costantemente il più conveniente rapporto tra qualità, costo e tempi di consegna;
- rispettare le condizioni contrattualmente previste;
- attenersi ai principi del presente Codice Etico,
- operare nell'ambito della normativa vigente in materia contrattuale, contributiva, di sicurezza e igiene del lavoro e di tutela ambientale, compreso l'impegno a non praticare l'"accaparramento di terre" (quando applicabile),
- non utilizzare, nell'espletamento della propria attività, manodopera infantile o di persone non consenzienti.

3.5.4. Rapporti con la Pubblica Amministrazione e gli Organi di Vigilanza

Per Pubblica Amministrazione si deve intendere l'accezione più ampia che comprende tutti quei soggetti che possono essere qualificati tali in base alla vigente legislazione ed alle correnti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.

A titolo esemplificativo, nel concetto di Pubblica Amministrazione rientrano pubblici funzionari intesi quali organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti ed incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di autorità garanti e di vigilanza, di enti pubblici a livello internazionale, statale, locale, nonché di enti privati incaricati di pubblico servizio, concessionari di lavori pubblici o di pubblici servizi ed in generale soggetti privati assoggettati a disciplina pubblicistica.

Le relazioni con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione della Società.

L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti con i soggetti summenzionati sono riservate esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte ed al personale autorizzato, nel rispetto delle procedure interne.

Nell'ambito dei rapporti con tali soggetti i Destinatari si astengono dall'offrire, anche per interposta persona, denaro o altra utilità al funzionario pubblico coinvolto, ai suoi familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati e dal ricercare o instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza con l'obiettivo di condizionarne, direttamente o indirettamente, l'attività.

La Società ricusa ogni comportamento che possa essere interpretato come promessa o offerta di pagamenti, beni o altre utilità di vario genere al fine di promuovere e favorire i propri interessi e trarne vantaggio.

Omaggi o regalie sono consentiti solo se di valore modesto (inferiori ad euro 50) e, comunque, se non possano essere in alcun modo interpretati come strumento per ricevere favori illegittimi.

Qualsiasi dipendente che riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni che configurino simile fattispecie, deve immediatamente riferire all'organismo interno preposto alla vigilanza sull'applicazione del Codice Etico, se dipendente, ovvero al proprio referente, se soggetto terzo.

3.6. Attuazione e controllo del codice etico

3.6.1. Attuazione del Codice

L'applicazione ed il rispetto del Codice Etico sono monitorati dall'Organismo di Vigilanza che promuove altresì le iniziative per la diffusione della conoscenza e comprensione dello stesso, in collaborazione con gli Amministratori e l'assemblea dei soci.

Qualsiasi violazione del Codice può essere in qualunque momento segnalata all'Organismo di Vigilanza o al preposto per il controllo interno che si impegnano ad assicurare la segretezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Le segnalazioni, al pari di ogni altra violazione del Codice rilevata in seguito ad altra attività di accertamento, sono tempestivamente valutate dall'Organismo di Vigilanza per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

3.6.2. Sanzioni

Per i dipendenti l'osservanza delle norme del Codice Etico costituisce parte essenziale delle proprie obbligazioni contrattuali. Pertanto la loro violazione costituisce inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare e comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari proporzionati in relazione alla gravità o recidività o al grado della colpa, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e del R.D.148/31, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro ed al risarcimento dei danni.


Le disposizioni del presente Codice si applicano anche ai prestatori di lavoro temporaneo che sono tenuti a rispettarne i precetti. Le violazioni sono sanzionate con provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti dalle rispettive società di somministrazione del lavoro.

Relativamente agli Amministratori, la violazione delle norme del Codice può comportare l'adozione, da parte dell'Amministratore Unico o dell'assemblea dei soci, di provvedimenti proporzionati in relazione alla gravità o recidività o al grado della colpa, sino alla revoca del mandato per giusta causa da proporre all'Assemblea dei Soci medesima.

La violazione del Codice da parte dei fornitori, collaboratori, consulenti esterni e da altri Destinatari diversi dai soggetti sopra menzionati, viene considerata come fatto grave, tale da determinare nel caso in cui tale rapporto sia regolato da un contratto, la risoluzione del contratto, nel rispetto della legge e del contratto e fermi restando il diritto al risarcimento del danno e la possibilità che venga instaurato un giudizio penale nei casi in cui si configuri un'ipotesi di reato.



**Modello di organizzazione, gestione
e Controllo ex Decreto Legislativo
8 giugno 2001 n. 231
Parte speciale**

Revisioni	Data	Descrizione	Approvato
0	Novembre 2019	Edizione 0	Amministratore Unico
			



INDICE GENERALE

4. Parte Speciale	4
4.1. Mappatura dei rischi	5
4.1.1. Reati contro la P.A. Reati di concussione e corruzione, anche fra privati – Principali attività sensibili.....	5
4.1.2. Reati di riciclaggio, ricettazione, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....	6
4.1.3. Reati societari – Principali attività sensibili.....	6
4.1.4. Reati in materia di Sicurezza sul lavoro – Principale attività sensibile	7
4.1.5. Reati in materia di diritti d'autore - Principale attività sensibile	7
4.1.6. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	7
4.1.7. Reati ambientali.....	7
4.1.8. Reati di falso nummario	8
4.1.9. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	8
4.2. Parte speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione - Reati di concussione e corruzione, anche fra privati.....	9
4.2.1. Scopo	9
4.2.2. Tipologia dei reati previsti nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del decreto).....	9
4.2.3. Principali aree di attività a rischio	18
4.2.4. Destinatari della parte speciale	19
4.2.5. Esito dell'attività di mappatura.....	19
4.2.6. Principi generali di comportamento.....	20
4.2.7. Principi ed elementi applicativi del documento: punti di controllo.	21
4.2.8. Documentazione di riferimento	23
4.3. Parte speciale B - Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	24
4.3.1. Scopo	24
4.3.2. Le fattispecie di reato	24
4.3.3. Principali aree di attività a rischio.....	27
4.3.4. Destinatari della parte speciale	27
4.3.5. Esito dell'attività di mappatura.....	27
4.3.6. Principi generali di comportamento.....	28
4.3.7. Principi ed elementi applicativi del documento: punti di controllo	29
4.3.8. Procedure allegate	30
4.4. Parte Speciale C – Reati societari	31
4.4.1. Scopo.....	31
4.4.2. Tipologia dei reati previsti (articolo 25 ter del decreto).	31
4.4.3. Principali aree di attività a rischio.....	35
4.4.4. Destinatari della parte speciale	35
4.4.5. Esito dell'attività di mappatura.....	36
4.4.6. Principi di riferimento generali	36
4.4.7. Principi generali di controllo.....	37
4.4.8. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili.....	38
4.4.9. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	39
4.4.10. Documentazione di riferimento	40
4.5. Parte speciale D – Tutela della sicurezza, igiene e salute sul lavoro	41
4.5.1. Scopo	41
4.5.2. Tipologia dei reati previsti in violazione delle norme antinfortunistiche (art. 25 septies del decreto).....	42
4.5.3. Principali aree di attività a rischio.....	43
4.5.4. Principi generali di gestione dell'area di rischio.....	45
4.5.5. Documentazione di riferimento	46
4.6. Parte Speciale E – Delitti contro il diritto d'autore.....	47

4.6.1.	Scopo.....	47
4.6.2.	Le fattispecie di reato	47
4.6.3.	Principali aree di attività a rischio.....	48
4.6.4.	Destinatari della parte speciale	48
4.6.5.	Esito dell'attività di mappatura.....	48
4.6.6.	Principi generali di comportamento.....	49
4.6.7.	Documentazione di riferimento	49
4.7.	Parte speciale F – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	50
4.7.1.	Scopo	50
4.7.2.	Le fattispecie di reato	50
4.7.3.	Principali aree di attività a rischio.....	50
4.7.4.	Destinatari della parte speciale	50
4.7.5.	Principi generali di comportamento.....	51
4.7.6.	Principi ed elementi applicativi del documento: punti di controllo	51
4.7.7.	Documenti di riferimento.....	52
4.8.	Parte speciale G - Reati ambientali	53
4.8.1.	Scopo	53
4.8.2.	Le fattispecie di reato	53
4.8.3.	Principali aree di attività a rischio	54
4.8.4.	Destinatari della parte speciale	54
4.8.5.	Esito dell'attività di mappatura.....	54
4.8.6.	Principi generali di comportamento.....	55
4.8.7.	Principi ed elementi applicativi del documento: punti di controllo	55
4.8.8.	Documenti di riferimento.....	56
4.9.	Parte speciale H - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	57
4.9.1.	Le fattispecie di reato	57
4.9.2.	Principali aree di attività a rischio.....	57
4.9.3.	Destinatari della parte speciale	57
4.9.4.	Principi generali di comportamento.....	57
4.9.5.	Documenti di riferimento.....	57
4.10.	Parte speciale I - Impiego di cittadini provenienti da paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	58
4.10.1.	Le fattispecie di reato	58
4.10.2.	Principali aree di attività a rischio.....	58
4.10.3.	Destinatari della parte speciale	58
4.10.4.	Principi generali di comportamento.....	58
4.10.5.	Documenti di riferimento.....	58

PARTE SPECIALE

4.1. Mappatura dei rischi

4.1.1. Reati contro la P.A. Reati di concussione e corruzione, anche fra privati – Principali attività sensibili.

N.	Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno
1.	Adempimenti lavoro e previdenza	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza	Ufficio Risorse Umane		Cons. del lavoro
2.	Adempimenti lavoro e previdenza	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti compiuti dalla stessa in materia di lavoro, previdenza ed assistenza	Ufficio Risorse Umane		Cons. del lavoro
3.	Adempimenti fiscali	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia fiscale e tributaria	Amministrazione		
4.	Adempimenti fiscali	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti compiuti dalla stessa in materia fiscale e tributaria	Amministrazione		
5.	Adempimenti fiscali	Utilizzo dei sistemi informatici o telematici e di software della P. A.	Amministrazione		
6.	Gestione contratti	Fissazione dell'oggetto della prestazione, stipula del contratto Verifica della fattura Autorizzazione al pagamento	Amministratore Unico		
7.	Acquisti di beni e servizi	Gestione acquisti Emissione richiesta di acquisto Attestazione delle prestazioni. Autorizzazione al pagamento	Amministratore Unico Ufficio Acquisti		
8.	Consulenze, incarichi professionali	Emissione incarico Scelta del consulente/ professionista Determinazione dell'oggetto della prestazione, stipula del contratto Autorizzazione al pagamento	Amministratore Unico Ufficio Risorse Umane		
9.	Sponsorizzazioni e donazioni	Approvazione e documentazione spese per pubblicità, sponsorizzazioni, fiere e convegni, erogazioni liberali, contributi associativi, ecc.	Amministratore Unico Amministrazione		
10.	Utilizzo cassa interna utilizzo carte di credito aziendali	Emissione richiesta anticipo contanti Gestione degli anticipi in contanti Autorizzazione spese sostenute con giustificativi Restituzione anticipo a Cassa	Amministratore Unico Amministrazione		
11.	Assunzione del personale	Selezione, scelta del candidato, fissazione della retribuzione Sottoscrizione della lettera di assunzione	Amministratore Unico Ufficio Risorse Umane		Cons. del lavoro
12.	Retribuzione e sviluppo del personale	Autorizzazione degli straordinari, indennità, benefit (auto aziendale, assicurazioni, ecc.) Proposta di promozione/incentivo Sottoscrizione della comunicazione al dipendente	Amministratore Unico Ufficio Risorse Umane		Cons. del lavoro

4.1.2. Reati di riciclaggio, ricettazione, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

N.	Settore	Aree di attività sensibili	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno
1.	Acquisti	Acquisizione di beni/denaro da parte di terzi	Amministratore Unico		
2.	Amministrazione e Controllo	Attività di fatturazione	Amministratore Unico Amministrazione		
3.	Attività finanziaria	Attività di fatturazione, investimenti, gestione di cassa, utilizzo carte di credito.	Amministratore Unico Amministrazione Ufficio Acquisti		

4.1.3. Reati societari – Principali attività sensibili

N.	Settore	Attività sensibile	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno
1.	Rapporti autorità di controllo	Rapporti con tutte le autorità di controllo	Amministratore Unico	Revisori	Consulente fiscale
2.	Contabilità e bilanci	Adempimenti contabili (chiusure contabili periodiche, ecc.)	Amministratore Unico	Revisori	Consulente fiscale
3.	Contabilità e bilanci	Predisposizione del progetto di bilancio di esercizio, delle relazioni o di altre comunicazioni previste dalla legge dirette a soci o al pubblico	Amministratore Unico	Revisori	Consulente fiscale
4.	Contabilità e bilancio	operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale	Amministratore Unico	Revisori	Consulente fiscale
5.	Controllo legale	Collaborazione o supporto nell'attività di predisposizione di relazioni o altre comunicazioni della Società di revisione	Amministratore Unico	Revisori	Consulente fiscale
6.	Controllo legale	Gestione dei rapporti con la Società di revisione, organi sociali e soci nell'esercizio dei poteri di controllo a loro conferiti dalla legge	Amministratore Unico	Revisori	Consulente fiscale
7.	Adempimenti societari	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti in materia societaria e finanziaria	Amministrazione	Revisori	Consulente fiscale
8.	Adempimenti societari	Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti compiuti dalla stessa in materia societaria e finanziaria	Amministrazione	Revisori	Consulente fiscale

4.1.4. Reati in materia di Sicurezza sul lavoro – Principale attività sensibile

N.	Settore	Aree di attività sensibili	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno
1.	Prevenzione e Protezione	Tutte le aree aziendali	Amministratore Unico	Medico competente RSP Professionisti esterni Imprese esecutrici	Consulenti

4.1.5. Reati in materia di diritti d'autore - Principale attività sensibile

N.	Settore	Aree di attività sensibili	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno
1.	Information Technology	Approvvigionamenti di hardware e software.	Amministratore Unico Referente IT Responsabile Acquisti		

4.1.6. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

N.	Settore	Aree di attività sensibili	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno
1.	Rapporti con dipendenti e collaboratori	Autorizzazione agli straordinari, indennità, benefit, progressioni di carriera, utilità e vantaggi.	Amministratore Unico Risorse Umane Responsabile Acquisti		

4.1.7. Reati ambientali

N.	Settore	Aree di attività sensibili	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno
1.	Ufficio/Officina/Esercizio	Gestione dei rifiuti	Amministratore Unico Resp. Officina	Trasportatori / smaltitori di rifiuti	
2.	Officina/Esercizio	Depositi incontrollati di sostanze pericolose sul suolo	Amministratore Unico Resp. Officina		
3.	Officina/Esercizio	Scarichi ed emissioni di sostanze pericolose	Amministratore Unico Resp. Officina	Manutentori	

4.1.8. Reati di falso nummario

N.	Settore	Aree di attività sensibili	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno
1.	Vendite	Pagamento di biglietti/abbonamenti in contanti	Amministrazione		

4.1.9. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

N.	Settore	Aree di attività sensibili	Principali Direzioni / Unità coinvolte	Principali soggetti "esterni" coinvolti	Supporto esterno
1.	Reclutamento personale	Gestione personale	Amministratore Unico Area Esercizio		

4.2. Parte speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione - Reati di concussione e corruzione, anche fra privati

4.2.1. Scopo

La presente parte del Modello (Parte Speciale A) riferita alle fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25, ossia i reati contro la Pubblica Amministrazione, costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità dell'organizzazione in relazione a tali reati da parte dell'Organismo di Vigilanza.

4.2.2. Tipologia dei reati previsti nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "A", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, descritti dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231/2001 e delle modalità di commissione degli stessi.

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Commento

Il delitto può essere commesso da chiunque, purché estraneo alla Pubblica Amministrazione.

Il soggetto attivo può essere solo chi, avendo ricevuto un finanziamento pubblico, non destina le somme percepite alle finalità indicate negli atti di erogazione dei finanziamenti.

Soggetto passivo del delitto è l'Ente (Stato, altro ente pubblico, Unione Europea) che ha erogato il finanziamento.

Presupposto della condotta è costituito dall'avvenuto conseguimento di contributi, sovvenzioni o finanziamenti erogati dalla P.A. o dall'Unione Europea "destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse".

La nozione di finanziamento pubblico ricomprende tutti quei rapporti in cui la temporanea creazione di disponibilità finanziarie avviene per intervento diretto o indiretto dei pubblici poteri ed in cui l'utilizzazione per il fine convenuto corrisponde ad uno specifico interesse pubblico, di volta in volta individuato.

I contributi sono costituiti dalla partecipazione alle spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi e possono essere in conto capitale e/o conto interessi.

Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (ossia senza obbligo di restituzione) e possono avere carattere periodico o una tantum, misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata al quantum o di pura discrezionalità.

I finanziamenti in senso stretto, infine, sono atti negoziali (operazioni di credito) con cui lo Stato o altro Ente finanzia, direttamente o per il tramite di un istituto di credito, un soggetto il quale, a sua volta, si obbliga a restituire la somma erogata a medio o lungo termine. I finanziamenti si caratterizzano per l'esistenza di un'obbligazione di destinazione delle somme ricevute al fine specifico preventivamente determinato, per l'esistenza di un'obbligazione di restituzione, nonché per l'esistenza di ulteriori e diversi altri oneri. Rientrano nel concetto di finanziamento anche tutti i c.d. crediti agevolati.

Il disvalore penale del comportamento vietato è il contegno di chi non destina le somme

ricevute a titolo di contributi, sovvenzioni o finanziamenti alle finalità per cui sono state erogate, cioè alle opere da realizzare e/o alle attività da svolgere.

Rileva senz'altro il mancato compimento dell'opera o il mancato svolgimento dell'attività oggetto del finanziamento ma, in ultima analisi, quel che conferisce un disvalore penalmente rilevante a quelle condotte è, come dice la legge, la mancata destinazione delle somme erogate alle finalità sottostanti al finanziamento.

Nel caso in cui l'opera o l'attività sovvenzionata sia stata realizzata con un certo risparmio di spesa, la mancata restituzione delle somme risparmiate configura il reato in esame se il finanziamento è corredato dall'obbligo del rendiconto finanziario. La sussistenza di tale obbligo, infatti, comporta che le somme erogate hanno un originario vincolo di destinazione anche quantitativo.

Secondo un orientamento giurisprudenziale prevalente, l'impiego delle somme per scopi pubblicitari diversi da quelli oggetto del finanziamento rileva penalmente.

Si ritiene, in prevalenza, che non integri il reato in oggetto il fatto di chi, dopo aver avanzato una richiesta di finanziamento la cui approvazione tardi a venire, dia inizio alla realizzazione dell'opera od allo svolgimento dell'attività finanziandola con mezzi propri e, dopo aver ottenuto finalmente il finanziamento, lo utilizzi per reintegrare il proprio patrimonio.

Va da sé che, se l'opera è stata interamente realizzata ancor prima che sia stata avanzata la richiesta di finanziamento e l'agente abbia ingannevolmente prospettato all'ente erogatore di voler richiedere un finanziamento per un'opera o attività ancora da realizzare, si profilerà il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Il reato è punibile a titolo di dolo generico e consiste nella consapevolezza in chi agisce di essere estraneo alla P.A. e di utilizzare un contributo, una sovvenzione o un finanziamento proveniente dallo Stato, da un ente pubblico e dall'Unione Europea diretto a consentire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, nonché di non destinare le somme ricevute allo scopo anzidetto.

Il reato in esame si consuma nel momento in cui l'agente, non avendo realizzato compiutamente l'opera o l'attività prevista nell'atto di erogazione, destina le somme ad altre finalità.

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999 euro e 96 centesimi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Commento

In forza della clausola di sussidiarietà espressa contenuta nell'inciso iniziale, l'art. 316 ter è applicabile solo se la fattispecie concreta non ricade già sotto la previsione normativa dell'art. 640 bis c.p. (Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico).

L'art. 316 ter contempla un reato che può essere consumato non già da chiunque indistintamente ma solo da chi cerca di conseguire l'erogazione pubblica con la condotta descritta nella fattispecie in esame.

Il soggetto passivo è lo Stato, gli altri enti pubblici e la Comunità europea.

La condotta punibile può manifestarsi tanto nella forma commissiva che omissiva. La prima modalità comportamentale si esplica nell'utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, cui consegue la percezione di fondi provenienti dal bilancio dello Stato, di

altri enti pubblici e dell'Unione Europea. La seconda, invece, riguarda il caso della mancata comunicazione di un dato o di una notizia in violazione di uno specifico obbligo di informazione, cui consegue lo stesso effetto dell'indebita percezione delle erogazioni.

Come si desume dal testo della norma, la condotta menzognera è assimilabile a quella della mancata comunicazione di rilevanti elementi di fatto che, se conosciuti, avrebbero impedito l'erogazione dei contributi.

L'oggetto materiale della frode è rappresentato da ogni attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Essa può avere carattere di liberalità (ad es. contributi a fondo perduto), può essere a titolo gratuito ossia comportare un mero obbligo di restituzione senza interessi e, infine, a titolo oneroso e cioè comportare l'obbligo di restituzione e corresponsione, da parte del beneficiario, di interessi ridotti.

Con il termine contributi si intende qualsiasi erogazione in conto capitale e/o interessi finalizzata al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi.

La nozione di finanziamenti evoca l'erogazione dei mezzi finanziari che occorrono allo svolgimento di una determinata attività. In particolare, sono atti negoziali (operazioni di credito) caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; essi hanno rilevanza qualunque sia la finalità che li ha ispirati.

I mutui agevolati costituiscono l'erogazione di una somma di denaro a favore di un soggetto con l'obbligo per quest'ultimo di restituire il tantundem maggiorato di interessi in misura inferiore a quella di mercato.

Infine, con l'espressione altre erogazioni dello stesso tipo il legislatore ha inteso ricorrere ad una formula di chiusura per poter ricomprendere qualsiasi possibile forma di attribuzione comunque agevolata di risorse pubbliche o comunitarie.

La fattispecie prevista dall'art. 316 ter è punibile solo a titolo di dolo: la presentazione di dichiarazioni non veritiere determinata solo da negligenza o leggerezza potrà assumere rilevanza come causa di decadenza del finanziamento agevolato ma non potrà mai assumere rilevanza penale.

Il reato si realizza nel momento e nel luogo in cui l'agente effettivamente consegue l'indebita percezione.

La consumazione del reato, a differenza della figura della truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico, prescinde dall'avvenuto inganno dell'ente erogatore e dal danno che quest'ultimo possa aver subito.

- Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La Legge Anticorruzione ha radicalmente ridefinito la figura della concussione che ora risulta scissa in due diverse ipotesi criminose: la "concussione in senso stretto" (art. 317), che rimane limitata ai soli casi in cui il pubblico ufficiale abbia costretto il privato a dare o promettere denaro o altra utilità; e "l'induzione indebita a dare o promettere utilità" (di cui al successivo art. 319-*quater*), che altro non è in pratica che la precedente ipotesi di concussione mediante *induzione*, rinnovata qui però nel senso di una estensione della punibilità (per quanto con pena assai lieve) al soggetto che subisce l'iniziativa del pubblico ufficiale.

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il presente articolo è stato modificato dalla Legge Anticorruzione infatti la "*corruzione per*

atto d'ufficio" è stata riformulata in "*Corruzione per l'esercizio della funzione*" ed è stato previsto l'innalzamento significativo della pena edittale.

Commento

Dal punto di vista contenutistico, la nuova fattispecie non sembra aver modificato la sostanza della precedente corruzione impropria (così definita per distinguerla da quella propria prevista dall'art. 319 c.p.), limitandosi semmai ad ampliarne l'ambito di applicazione. Può così affermarsi che sotto la nuova fattispecie continuano ad essere ricompresi tutti i casi nei quali si realizza un accordo tra un privato ed un pubblico ufficiale/incaricato di un pubblico servizio, avente per oggetto la compravendita di atti *conformi ai doveri d'ufficio*: in altri termini, la norma estende la punibilità per corruzione anche ai casi in cui il comportamento del pubblico ufficiale non si è discostato dai propri doveri d'ufficio, ed ha il solo difetto di essere stato retribuito. Questa figura si distingue poi in *antecedente* o *sussequente*, a seconda che l'accordo sia intervenuto prima o dopo il compimento dell'atto stesso.

Il reato si consuma con la ricezione del denaro o della utilità da parte del pubblico ufficiale, o anche con la sola accettazione della promessa. Per quanto concerne la nozione di promessa, si ritiene in prevalenza che essa debba essere ben individuata e suscettibile di attuazione. In caso di impossibilità di adempiere alla promessa, occorre distinguere a seconda che tale impossibilità sia assoluta ed evidente o, viceversa, non evidente: solo nel primo caso non vi sarà corruzione.

Oggetto della retribuzione o dell'accordo criminoso è il mero "esercizio della funzione", con ciò intendendosi qualsiasi comportamento rientrante nelle competenze del pubblico ufficiale. In questo senso, può, come sopra accennato, rilevarsi che la riforma del 2012 ha ampliato l'ambito di applicazione del precedente articolo 318, il quale indicava, con maggiore precisione, quale oggetto dell'accordo criminoso un vero e proprio "atto"; vero è che la giurisprudenza era solita interpretare l'espressione "atto" in modo assai ampio, arrivando, in alcuni casi, a ricomprendervi anche comportamenti non formalizzati in veri e propri provvedimenti amministrativi.

Sta di fatto, comunque, che d'ora in poi, grazie al nuovo tenore letterale dell'art. 318, quest'ultimo dovrà intendersi come riferito ad un qualsiasi comportamento materiale, attivo o omissivo, posto in essere dal pubblico funzionario nell'esercizio delle sue mansioni. Il delitto in esame potrebbe, dunque, configurarsi laddove ad esempio il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio accettasse da un Amministratore o dal responsabile amministrativo promesse o dazione di utilità, per affrettare e/o agevolare, nell'interesse della Società, il compimento di un atto dovuto.

Con riferimento al precedente 318 (ma il rilievo è applicabile anche alla nuova formulazione), è stato ulteriormente precisato che il comportamento non necessariamente debba rientrare nella competenza specifica del funzionario o dell'impiegato, essendo sufficiente che esso rientri nella competenza generica dell'ufficio al quale quel funzionario o impiegato appartiene, e dunque anche se si tratta di comportamento c.d. "fuori mansionario". In altri termini, è sufficiente che l'agente si trovi per ragioni del suo ufficio nella possibilità di compiere l'atto criminoso per il quale ha accettato l'utilità o la promessa e/o di influire positivamente su di esso.

Circa la forma e la prova dell'accordo, la giurisprudenza ritiene non necessaria una forma specifica, né la prova di un circostanziato accordo, localizzato nel tempo e nello spazio: l'accordo può infatti essere ben desunto dall'insieme delle modalità dei fatti accertati nel processo.

Un ultimo rilievo appare doveroso. Secondo la vecchia formulazione dell'art. 318, l'utilità ricevuta o promessa al pubblico ufficiale doveva avere i caratteri della *retribuzione*, doveva cioè essere proporzionata al vantaggio che il privato avrebbe ricavato dal compimento dell'atto. Rifacendosi a questa espressione, la giurisprudenza prevalente era solita escludere dalla punibilità le c.d. *regalie*, ossia i piccoli donativi ed i modesti omaggi di cortesia o di onorificenza, tutte quelle volte in cui detti doni apparissero manifestamente sproporzionati rispetto agli effetti prodotti dal comportamento del pubblico ufficiale. Nel nuovo 318, la parola "retribuzione", è scomparsa, ragion per cui la soluzione dei casi delle c.d. regalie

sembrerebbe piuttosto incerta, anche se appare assai improbabile che, per casi di così modesta entità, il legislatore abbia inteso introdurre un principio di punibilità già in passato pressoché unanimemente escluso. Tuttavia, in attesa che si formi giurisprudenza sul punto, è bene osservare particolare cautela, cercando, ove possibile, e nei casi in cui il valore del gadget non sia manifestamente ed incontestabilmente irrisorio, di astenersi da tali comportamenti.

Oggetto della promessa o della dazione sono il denaro o altra utilità.

La nozione di denaro comprende le carte monete, le monete metalliche, italiane o straniere, i biglietti di Stato e di banca aventi corso legale.

La nozione di utilità viene interpretata in termini assai ampi, facendovi rientrare qualunque bene o prestazione che rappresenti un vantaggio per il pubblico funzionario. Rientrano, quindi, anche le prestazioni sessuali.

Il dolo è l'elemento soggettivo richiesto dalla norma.

Il delitto si consuma nel luogo e nel momento in cui interviene l'accordo, ossia allorché il pubblico funzionario accetta la retribuzione o la promessa, non richiedendosi che la promessa sia eseguita o che il denaro sia consegnato.

Nel caso in cui alla promessa segua poi l'effettiva dazione del denaro, è controversa l'individuazione del momento consumativo. Secondo la giurisprudenza prevalente, il momento consumativo si sposterebbe nel tempo e nel luogo in cui la retribuzione è ricevuta.

Nella corruzione impropria antecedente, per la consumazione del reato, non si esige che l'atto d'ufficio, per il quale la retribuzione è stata data o promessa venga poi effettivamente compiuto.

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Commento

Per integrare il delitto di corruzione propria è necessaria la condotta di due soggetti: da un lato il pubblico ufficiale o, per il disposto dell'art. 320 c.p., l'incaricato di un pubblico servizio e, dall'altro, il corruttore, soggetto privato estraneo alla P.A.

La corruzione propria integra, come del resto la corruzione impropria, un reato a concorso necessario, in cui la condotta del corruttore deve incontrare necessariamente quella del corrotto (e viceversa).

L'analisi delle condotte non crea particolari problemi: alla promessa e alla dazione del denaro o altra utilità corrispondono l'accettazione e/o la ricezione.

Più in particolare la condotta incriminata, nell'ipotesi di corruzione propria antecedente, consiste per il pubblico impiegato nel ricevere per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, ovvero nell'accettarne la promessa al fine di compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio o al fine di omettere o ritardare detto atto; per il privato consiste nel dare o promettere il denaro o altre utilità a tal fine. Nel caso di corruzione propria susseguente, invece, è necessario che il pubblico ufficiale riceva il denaro o l'altra utilità dopo il compimento della sua attività antiggiuridica: il solo fatto di accettare la promessa del denaro per un atto illegittimo già compiuto non configura il delitto di corruzione.

Per le nozioni di ricezione, promessa e dazione, giova qui ricordare che la condotta di "dare" e "ricevere" implica il trasferimento del denaro o dell'utilità; viceversa "promettere" e "accettare" la promessa riguardano una prestazione futura.

La retribuzione può essere ricevuta dal pubblico ufficiale per sé o per un terzo. Terzo può essere tanto un privato quanto un soggetto pubblico al di fuori dell'ente per il quale la persona o le persone fisiche – suoi organi – agiscono.

Il compenso (denaro o altra utilità) deve essere dato o promesso per uno di questi scopi: a) omettere o ritardare un atto dell'ufficio; b) compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Secondo la giurisprudenza prevalente la nozione di "atto contrario ai doveri di ufficio" abbraccia qualsiasi condotta posta in essere dal pubblico impiegato nell'esercizio delle sue funzioni in contrasto con qualsivoglia norma giuridica, ovvero con il buon uso del potere discrezionale conferito alla P.A.

Sarebbero così da considerare atti contrari ai doveri di ufficio non solo quelli illeciti o illegittimi ma anche quelli che, seppur formalmente regolari, sono però inosservanti dei doveri (fedeltà, obbedienza, segretezza, vigilanza, ecc.) che traggono fondamento sia da norme primarie che da norme secondarie, interne o istruzioni di servizio, dettate al fine di assicurare e promuovere il più corretto svolgimento della P.A.

Oggetto materiale della condotta è il denaro o altra utilità. Per il significato dei due termini, si rinvia al commento svolto all'art. 318 c.p.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo. Nel caso di corruzione propria antecedente il dolo è senz'altro specifico richiedendosi nell'agente il fine di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o di omettere o ritardare l'atto di ufficio.

Nella corruzione propria susseguente il dolo sarà, invece, generico e consistente nella rappresentazione e volontà, rispettivamente di accettare e di dare la retribuzione per l'atto contrario già compiuto.

Il delitto di corruzione deve ritenersi consumato nel luogo e nel momento in cui viene accettata dal pubblico funzionario la promessa di denaro o l'altra utilità oppure, in difetto di promessa, nel momento in cui si verifica la dazione.

- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Commento

Oltre al pubblico ufficiale e al privato, nella corruzione in atti giudiziari v'è la presenza di un altro soggetto, ossia la parte del processo civile, penale o amministrativo, la quale non si identifica con il corruttore quando l'azione delittuosa sia diretta a danneggiarlo.

Parte può essere qualsiasi persona fisica (o anche giuridica) contro cui sia stata promossa un'azione giudiziale o che abbia proposto lei stessa.

La condotta può assumere le forme della corruzione propria o di quella impropria realizzate, in ogni caso, per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Non si richiede che il processo sia in corso: l'atto, infatti, può essere in connessione funzionale con esso anche se non è ancora iniziato.

Anche se nel testo non compare l'espressione "retribuzione", è indubbio che il rinvio normativo ai fatti di corruzione propria e impropria impone di estendere al delitto in esame tutti i requisiti di queste due forme di corruzione.

In ordine all'individuazione dell'atto, oggetto dell'accordo, vale quanto osservato *sub* art. 318

c.p. (corruzione impropria).

Il delitto si configura a titolo di dolo specifico, costituito dal fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Analogamente alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p., il reato previsto al primo comma si consuma nel momento e nel luogo in cui viene concluso il *pactum sceleris*. Non è necessario che il favore o il danno della parte si realizzi in concreto, neanche sotto forma di condanna.

L'ipotesi di cui al secondo comma, invece, richiede anche che sia stata effettivamente inflitta un'ingiusta condanna.

Per ingiusta condanna si ritiene che debba trattarsi di una sentenza definitiva e irrevocabile di condanna.

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Tale articolo si limita ad estendere al corruttore privato le pene già previste dagli artt. 318, 319, 319 bis, 319 ter e 320 c.p. per i soggetti che svolgono una pubblica funzione o un pubblico servizio.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Questo reato altro non è, in pratica, che la precedente ipotesi di concussione (art. 317 c.p.) mediante *induzione*, rinnovata, però, nel senso di una estensione della punibilità (per quanto con pena assai lieve: (reclusione fino a tre anni) al soggetto che subisce l'iniziativa del pubblico ufficiale. Si tratta di una innovazione che fa molto discutere perché finisce col creare problemi di coordinamento con la figura della corruzione. Delle due l'una: o il privato è complice, ed allora non si capisce perché il fatto non è punibile a titolo di corruzione; oppure (come si riteneva sotto la vigenza della precedente figura della concussione mediante induzione) il privato è vittima di un atto di vessazione e dunque non si spiega perché egli debba essere punito.

Sta di fatto, che la distinzione fra questa figura e le varie ipotesi di corruzione in senso stretto rimane comunque rilevante, se non altro perché la pena prevista, sia per il privato autore materiale che per l'ente, è in questi casi di gran lunga inferiore a quella prevista per le ipotesi in cui essi debbano rispondere di corruzione. Da questo punto di vista, data l'identità strutturale fra la nuova figura e la precedente concussione per induzione, ben può ancora assumersi a criterio differenziante quanto elaborato dalla giurisprudenza formatasi in precedenza. Tale criterio è rappresentato dalla teoria del *metus publicae potestatis*, che fa leva invece sul modo con il quale si determina la volontà del privato di 'dare o promettere'. Secondo questa impostazione, per distinguere il reato di concussione da quello di corruzione non deve aversi riguardo al soggetto che prende l'iniziativa ma unicamente alla sussistenza o meno, nel privato, di uno stato di soggezione (per l'appunto, il *metus publicae potestatis*) che ne abbia viziato a monte il libero arbitrio costringendolo 'a scendere a patti' col p.u./i.p.s.: per cui, vi è concussione -si dice- quando la posizione di preminenza prevaricatrice del p.u./i.p.s. abbia creato uno stato di timore tale da escludere la libera determinazione della volontà del privato, vi è invece corruzione -si dice ancora- tutte quelle volte in cui il privato ed il p.u./i.p.s. hanno trattato su posizioni di fatto paritetiche e la dazione o la promessa del primo nei confronti del secondo è stata pertanto determinata da una pura, libera valutazione di convenienza.

Ma come si capisce se il privato ha agito per effetto del timore reverenziale o per mera convenienza da vero e proprio corruttore? Due, in particolare, i criteri alternativi cui la giurisprudenza è a tal fine oramai costantemente solita far ricorso.

Il primo è rappresentato dalla idoneità del ruolo e dei poteri di cui il p.u./i.p.s. è titolare ad incutere soggezione nel cittadino utente della P.A..

Il secondo criterio è invece definibile come della elusione del danno ingiusto (*certat de damno vitando*): è sicuramente in uno stato di soggezione psicologica (e dunque concusso) chi, dalla dazione o promessa di denaro o altra utilità al p.u./i.p.s., ha ricavato un vantaggio al quale avrebbe potuto legittimamente aspirare anche senza l'intervento del soggetto pubblico, ed a cui, di converso, senza l'accordo indebito col p.u./i.p.s., sarebbe stato costretto a rinunciare [così ad es. nel caso di chi paghi una 'tangente' per non essere escluso da una 'lista fornitori' che l'assessore appena insediatosi intende 'aggiornare' inserendovi imprenditori più vicini al proprio partito di appartenenza]; è invece libero contraente (e dunque corruttore) chi ha agito per acquisire un'utilità rispetto alla quale non poteva vantare alcun diritto né legittima aspettativa e che dunque è mosso solo dal proprio, esclusivo interesse ad acquisire un 'primato' nell'accesso alla macchina amministrativa rispetto alla generalità degli altri cittadini [così, a voler continuare con l'esempio precedente, è sicuramente corruttore e non concusso l'imprenditore che, per accedere alla 'lista fornitori' di cui sopra, dia o prometta denaro all'assessore di turno perché la scelta dei fornitori avvenga non per gara pubblica ma per affidamento diretto.

In ogni caso, della nuova figura non si può che prendere atto, lasciando che siano dottrina e giurisprudenza a chiarirne gli esatti contorni. Nelle more appare ragionevole estendere anche a questa figura le procedure cautelari già vigenti con riferimento alla corruzione vera e propria.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 c.p., ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319 c.p., ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319 c.p..

Commento

L'art. 322 c.p. contempla come delitti autonomi quattro fattispecie di reato che prevedono in buona sostanza delle ipotesi di tentativo di corruzione propria e impropria da parte del soggetto pubblico o del soggetto privato.

La fattispecie in esame arretra quindi considerevolmente la soglia del penalmente rilevante.

- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma c.p., si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

• **Truffa (art. 640 c.p.)**

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Commento

La truffa è una fattispecie a cooperazione artificiosa: la vittima pone in essere l'azione dispositiva dannosa per il proprio patrimonio a seguito dell'errore provocato dalla condotta ingannatoria del soggetto attivo. Trattasi, pertanto, di una fattispecie in cui gli artifici e raggiri, lo stato di errore, l'atto di disposizione patrimoniale, il danno, il profitto costituiscono una complessiva serie causale, che necessita di accertamento.

Per artificio, si intende la simulazione o dissimulazione della realtà atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza.

Per raggiri, si intende ogni avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, atto a cagionare un errore mediante una falsa apparenza, realizzata attuando un programma ingegnoso di parole destinate a persuadere e ad orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

Anche la menzogna pura e semplice può integrare gli estremi dell'artificio e del raggiri.

Per la giurisprudenza dominante, il silenzio può integrare la condotta truffaldina, se attuato in violazione di un obbligo giuridico di comunicazione.

L'orientamento costante della giurisprudenza considera irrilevante, ai fini della contestazione della truffa, l'accertamento dell'idoneità degli artifici o raggiri: i risultati illecitamente conseguiti, l'induzione in errore, l'atto di disposizione patrimoniale, il profitto ed il danno ne costituirebbero la miglior riprova.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, il delitto di truffa sussiste anche in ipotesi di difetto di diligenza da parte della persona ingannata.

Il nesso di causalità nel reato in esame è triplice: la condotta fraudolenta deve determinare l'induzione in errore (primo evento); a sua volta, l'errore dovrà determinare l'atto di disposizione patrimoniale (secondo evento); infine, l'atto di disposizione dovrà provocare un danno e un profitto (terzo evento).

Il requisito del danno ha la funzione di rendere oggettivo il sacrificio del disponente cagionato dall'errore. Non è configurabile il delitto di truffa se all'ingiusto profitto ottenuto con frode, non corrisponda un danno patrimoniale di un altro soggetto.

In particolare, nel caso di specie, occorre che il danno gravi sullo Stato o sull'ente pubblico, a nulla rilevando che il soggetto ingannato sia un altro, anche privato o titolare di funzioni

pubbliche.

Il profitto deve essere accertato come requisito ulteriore e diverso dal danno. Si ritiene in prevalenza che il profitto possa anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura psicologica o morale.

Il dolo è generico. Tutti gli elementi costitutivi del reato devono perciò essere oggetto di rappresentazione e volontà.

La consumazione del reato si realizza con la compiuta integrazione di tutti gli elementi della fattispecie tipica e, quindi, quando si profilano nel caso concreto il danno e il profitto ingiusto.

Il luogo in cui si sono verificati il profitto ed il danno vale a determinare il luogo di consumazione del reato e la competenza territoriale.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Commento

La condotta è descritta attraverso il rinvio all'art. 640 c.p. L'elemento specializzante è, infatti, l'oggetto materiale della frode che è ogni attribuzione economica agevolata erogata da Enti Pubblici, comunque denominata: contributi e sovvenzioni (erogazioni a fondo perduto), finanziamenti (concessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati), mutui agevolati (caratterizzati, rispetto all'ipotesi precedente, dalla maggiore ampiezza dei tempi di restituzione).

Le caratteristiche fondamentali di tali sovvenzioni sono: 1) la provenienza dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea; 2) la rilevanza pubblica dell'operazione che giustifica l'onerosità unilaterale per chi concede le condizioni di favore e per chi le riceve.

Mentre la malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis) sanziona la condotta distrattiva che si verifichi successivamente all'ottenimento dell'erogazione; l'art. 640 bis c.p. sanziona invece le frodi dirette al conseguimento di illecite erogazioni pubbliche.

4.2.3. Principali aree di attività a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e/o lo svolgimento di attività afferenti una pubblica funzione e/o un pubblico servizio. Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ("Aree di Attività a Rischio") sono:

1. La partecipazione a gare pubbliche e l'affidamento di servizi dalla pubblica amministrazione
2. le richieste di provvedimenti amministrativi, anche occasionali, per lo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche della Società;
3. i rapporti con le Autorità di vigilanza, e altri organismi di diritto pubblico, nonché il rilascio di informazioni alla Pubblica Amministrazione;
4. la tenuta dei rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio relativamente agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e quelli in materia ambientale e di sicurezza ed igiene sul lavoro;
5. l'acquisizione, la gestione e il controllo delle consulenze;
6. la gestione delle sponsorizzazioni;
7. la tenuta dei rapporti con l'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale;
8. i processi di selezione e assunzione del personale;

9. la gestione delle risorse finanziarie di Tesoreria.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Unico, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

4.2.4. Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, e dipendenti ("Esponenti Aziendali") nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e dagli Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

4.2.5. Esito dell'attività di mappatura

Dall'attività di mappatura condotta emerge innanzitutto che né i vertici né i dipendenti della Società risultano mai essere stati indagati e/o rinviati a giudizio per delitti contro la Pubblica Amministrazione.

L'indagine e gli approfondimenti compiuti hanno evidenziato, nelle attività sensibili, quanto segue:

- a. La società intrattiene rapporti con enti pubblici finalizzati alla erogazione dei servizi ad oggetto sociale, ciò comporta l'instaurarsi di rapporti contrattuali sia a seguito di gare d'appalto che a seguito di affidamenti diretti;
- b. la Società intrattiene anche rapporti con i diversi enti pubblici (REGIONE, INAIL, INPS, ARTA, Ispettorato del lavoro, Comune, Agenzia delle Entrate, ecc.) che, a vario titolo, si occupano dell'osservanza degli adempimenti fiscali e tributari e previdenziali;
- c. il conferimento di incarichi a professionisti esterni è disciplinato per iscritto in modo specifico;
- d. la gestione degli acquisti e delle spese risulta disciplinata da procedure interne
- e. i criteri di assunzione del personale sono uniformati a quelli della Controllante.

In generale tali attività ricadono nell'ambito delle responsabilità dell'Amministratore Unico.

Di seguito, brevemente, le possibili ma non probabili modalità di attuazione dei reati menzionati:

- Il delitto di corruzione c.d. impropria potrebbe configurarsi laddove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio accettasse promesse o dazione di utilità alle quali non abbia diritto da parte di un rappresentante aziendale, per affrettare e/o agevolare, nell'interesse della Società, il compimento di un atto dovuto;
- il delitto di corruzione c.d. propria, invece, potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, a fronte di promesse o dazioni di utilità da parte di un rappresentante aziendale omettesse o ritardasse, nell'interesse della società, un atto di propria competenza ovvero ponesse in essere un atto contrario ai doveri inerenti il proprio ufficio.
- In relazione ai delitti sopra menzionati, i consulenti, svincolati da momenti di controllo non casuali, potrebbero porli in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società utilizzando una parte dell'importo della provvigione ricevuta.
- La Società potrebbe porre in essere forme di corruzione c.d. indiretta attraverso la selezione e/o il pagamento anomalo di un consulente "vicino" al pubblico funzionario di cui nutre interesse.
- La Società potrebbe porre in essere forme di corruzione c.d. indiretta attraverso la selezione e l'assunzione di personale "vicino" al pubblico funzionario di cui nutre interesse.

- La procedura relativa agli acquisti adottata ed osservata risulta disciplinata in modo articolato e soddisfacente. In particolare, può considerarsi idonea a prevenire il rischio che, attraverso una gestione non rigorosa degli acquisti e delle spese, possano costituirsi fondi c.d. neri, prodromici alla commissione dei delitti di corruzione.

4.2.6. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede espressamente i seguenti obblighi:

1. la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
2. l'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
3. l'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento del pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza, che garantiscano il buon andamento della funzione o del servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

La presente Parte Speciale prevede espressamente i seguenti divieti:

1. divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
3. divieto di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere il brand image dell'azienda. Tutti i regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato, per consentire all'OdV le verifiche al riguardo; ai fini del presente divieto, si ritiene di modico valore, un regalo il cui valore normale sia inferiore ad Euro 100,00 (cento/00).
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'OdV, che ne valuta la correttezza e provvede a comunicare a chi ha elargito tali omaggi la politica dell'azienda in materia;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di

conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- L'azienda non inizierà o proseguirà nessun rapporto con soggetti che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la società opera;
- i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree di attività a rischio ed i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento di un pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario, definendo in modo chiaro le responsabilità all'interno della propria struttura organizzativa o dei contratti di servizio;
- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti all'azienda;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti all'azienda;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari, ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito dell'organizzazione, ove esistenti, per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

4.2.7. Principi ed elementi applicativi del documento: punti di controllo.

4.2.7.1. Nomina del Responsabile Interno (Process Owner) per le Singole Aree di Attività a Rischio

Il responsabile interno, per questa area di rischio è individuato nell'Amministratore Unico.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è responsabile, in particolare, della gestione dei rapporti con la P.A. nell'ambito dei procedimenti da espletare;
- è responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza. A tal fine, rilascia una dichiarazione indicando, altresì, che non è incorso in reati considerati dal Decreto.

Per ogni singola operazione rientrante in un Area di Attività a Rischio, il Responsabile Interno deve assicurare il rispetto della seguente procedura:

1. documentare ogni atto e decisione assunta in materia di scelta e selezione di fornitori di beni, servizi e consulenze; in particolare dovranno essere comunicati all'OdV in forma scritta le procedure di affidamento per ordini / contratti di fornitura di beni con valore pari o superiore a 50.000 € / anno e ordini / contratti di fornitura per servizi (esclusi quelli erogate da mandanti in ATI) con valore pari o superiore a 75.000 € / anno, per i quali le decisioni assunte potrebbero non essere perfettamente coerenti con le procedure aziendali, ma comunque assunte nell'esclusivo interesse societario e comunicate all'OdV al fine della successiva verifica del regolare espletamento delle attività.
2. documentare ogni atto e decisione assunta in materia di assunzione e retribuzione del personale; in particolare dovranno essere comunicati all'OdV in forma scritta le procedure di assunzione per le quali le decisioni assunte potrebbero dar luogo a potenziali conflitti di interesse (assunzione di personale prossimo per parentela (4° grado o inferiore) a soggetto responsabile di P.S. e comunicate all'OdV al fine della successiva verifica del regolare espletamento delle attività).
3. Documentare ogni eventuale procedimento giudiziario relativo alle fattispecie di reato previste da questa area di rischio, comunicandolo con tempestività all'OdV in forma scritta.
4. inoltrare all'OdV, con cadenza trimestrale, l'elenco delle suddette operazioni in fase di attuazione o concluse nel periodo, indicando la fase procedurale nella quale si trovano.

4.2.7.2. Evidenza di corretto svolgimento delle singole operazioni a rischio.

Costituiscono evidenze di svolgimento di corretta esecuzione delle singole operazioni a rischio le seguenti:

- Per la partecipazione a gare pubbliche e la stipula di contratti con la P.A.
 - bando di gara e capitolato;
 - documenti di partecipazione, incluse le giustifiche prezzi, ove previste;
 - atti di costituzione delle ATI;
 - contratto di appalto.
- Per gli affidamenti di incarichi a imprese di servizi ed incarichi a professionisti
 - Atto costitutivo dell'ATI / Bando di gara in ATI,
 - richieste di fornitura
 - richieste di Offerta / Offerta
 - ordini / contratti
 - documenti di trasporto
 - fatture fornitori
 - contabili di pagamento.
- Per l'assunzione del personale
 - Selezione e curricula
 - Copia dei documenti attestanti l'identità dei lavoratori
 - Originali dei contratti di lavoro sottoscritti
 - Attestazione relativa al rapporto con Pubblici Ufficiali
 - Controllo presenze / libro unico del lavoro
 - Giustificativi emolumenti straordinari
 - Contabili pagamento emolumenti.

4.2.7.3. Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV

È compito dell'Amministratore Unico comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni al management affinché i sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati previsti. Si tratta di sistemi di controllo in grado di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati

da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto (ad es. rilevazione di anomalie nei profitti di particolari operazioni, o pagamenti di corrispettivi a consulenti o sub-appaltatori, che non risultino giustificati dall'economia della transazione).

È compito dell'OdV di:

- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe del Responsabile Interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al Responsabile Interno od ai Sub Responsabili o evidenziare altre situazioni di contrasto.
- Verificare periodicamente, con il supporto dei responsabili dell'Area di rischio, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità per l'azienda di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i Partner, gli Outsourcer, i Collaboratori esterni od i Rappresentanti Aziendali) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
- Esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi gestionali delle risorse finanziarie esistenti, indicando al management, ove ne emerga la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e della prevenzione dei reati di cui al Decreto.

4.2.8. Documentazione di riferimento

- PO 01 – Acquisto di beni e servizi
- PO 02 – Attività finanziaria
- PO 04 - Gestione risorse umane

4.3. Parte speciale B - Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

4.3.1. Scopo

La presente parte del Modello (Parte Speciale B) riferita alle fattispecie di reato previste dall'art.25 octies, ossia i reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità dell'organizzazione in relazione a tali reati da parte dell'Organismo di Vigilanza.

4.3.2. Le fattispecie di reato

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "B", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, descritti dall' art. 25 octies del D.lgs. n. 231/2001 e delle modalità di commissione degli stessi.

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire un milione a venti milioni.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un milione, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

La norma mira ad impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o sono concorsi a commetterlo si interessino delle cose provenienti dal delitto medesimo per trarne vantaggio. (Per es. acquisto di cose rubate; Acquisto di merce contraffatta o adulterata).

La condotta incriminata, infatti, consiste nell'acquistare, ricevere, occultare denaro o cose provenienti da delitto, ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare per trarne un profitto per sé o per altri.

Per *acquisto* deve intendersi ogni operazione di compravendita, permuta, donazione, acquisto di diritti reali.

Il *ricevere* consiste in ogni forma di conseguimento del possesso, anche solo temporaneo, della cosa non *uti dominus*.

L'*occultamento* implica il nascondimento della cosa anche a carattere temporaneo.

Quanto poi, all'*intromissione* essa si realizza con qualsiasi attività di messa in contatto dell'autore del reato presupposto con un terzo possibile acquirente, non importa se di buona o di mala fede; non occorre comunque che l'interessamento messo in opera raggiunga lo scopo ma è sufficiente l'idoneità dell'azione rispetto allo scopo stesso.

L'oggetto materiale della condotta è rappresentato dal denaro o da cose.

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che oggetto materiale della ricettazione possano essere non solo i beni mobili, ma anche i beni immobili così ad es. il caso di chi acquista o riceve la proprietà di un immobile da chi lo abbia acquisito in modo truffaldino.

La ricettazione, inoltre, come sopra accennato, richiede l'esistenza di un delitto-presupposto sia esso doloso, colposo, consumato o tentato.

Soggetto attivo del reato può essere qualsiasi persona, escluso l'autore o il compartecipe

del delitto presupposto, come si rileva dalla riserva espressa nella norma *"fuori dei casi di concorso nel reato"*.

Da questa limitazione si desume che il delitto in esame, oltre all'esistenza di un delitto precedente, ha un altro presupposto e, precisamente, la mancata partecipazione nel delitto medesimo.

L'elemento psicologico del reato è costituito dalla volontà di acquistare, ricevere, occultare, intromettersi nel fare acquistare, il denaro o la cosa, unitamente alla consapevolezza che il denaro/cosa proviene da un delitto; è altresì necessario che sussista il fine ulteriore e cioè quello di procurare a sé o ad altri un profitto.

Per quanto riguarda, invece, il caso del dubbio, seppur con alcune incertezze, in giurisprudenza ed in dottrina si ritiene che sussista dolo di ricettazione, e dunque punibilità, anche nel caso in cui il soggetto agente abbia acquistato, ricevuto ovvero occultato la cosa nel dubbio della sua provenienza illecita: in questi casi infatti si ritiene operi la figura del così detto dolo eventuale che ricorre tutte quelle volte in cui il soggetto agente, pur non avendo l'intenzione di realizzare un illecito, lo ha tuttavia messo in conto quale possibile conseguenza del suo agire e ne ha accettato il rischio.

Da ultimo, la ricettazione si consuma al momento del raggiungimento dell'accordo tra chi trasferisce il denaro/cosa e chi li riceve.

- Riciclaggio (art. 648 – bis c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore al massimo di cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648".

La condotta incriminata consiste nel sostituire o trasferire capitali illeciti o nel compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

"Sostituire" vuol dire rimpiazzare denaro o valori sporchi con denaro o valori puliti; in questo senso la sostituzione può essere realizzata ad es. tramite il cambio di biglietti con altri pezzi o valute estere, con il versamento in banca ed il loro successivo ritiro.

Il "trasferire", invece, comporta il ricorso a strumenti negoziali.

Il "compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa" comprende qualsiasi comportamento idoneo a neutralizzare o intralciare l'accertamento dell'origine illecita dei proventi ricavati dall'attività delittuosa.

L'oggetto materiale è costituito da denaro, beni o altre utilità, pertanto esso determina la punibilità anche di attività di sostituzione effettuate su diritti di credito o altre entità economicamente apprezzabili.

Soggetto attivo del reato può essere, come nella ricettazione, qualsiasi persona, escluso l'autore o il complice del delitto presupposto, come si rileva dalla riserva espressa nella norma *"fuori dei casi di concorso nel reato"*.

Il reato presupposto consiste in ogni delitto non colposo.

L'elemento psicologico, costituito dal dolo generico, ricomprende, oltre alla volontà di compiere l'attività di sostituzione, trasferimento o di ostacolo, la consapevolezza che i capitali da riciclare provengono da un delitto non colposo.

Per la consumazione è necessario che l'agente realizzi l'attività di sostituzione, trasferimento o di ostacolo.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 – ter c.p.)
"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt.li 648 e 648 – bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648"
Il reato consiste nell'impiegare beni o altre utilità provenienti da delitto al fine di conseguire un profitto, in questo senso l'espressione "attività economiche o finanziarie" è da intendersi come qualunque settore idoneo al conseguimento del profitto stesso.
Il dolo è costituito dalla coscienza e volontà di destinare a un impiego economicamente utile i capitali illeciti, unitamente alla consapevolezza che essi provengono da un delitto.
Soggetto attivo del reato, come nella ricettazione e nel riciclaggio, può essere qualsiasi persona, escluso l'autore o il compartecipe del delitto presupposto, come si rileva dalla riserva espressa nella norma *"fuori dei casi di concorso nel reato"*.
Il reato presupposto può essere un qualsiasi delitto, anche di natura colposa.

- Autoriciclaggio (648 – ter I c.p.)
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
[Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il dolo richiesto per l'integrazione del delitto di autoriciclaggio è quello generico e si attegna come consapevolezza di avere realizzato o contribuito a realizzare un delitto non colposo e volontà di impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto. L'oggetto del dolo include, inoltre, la consapevolezza e la volontà di agire in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

Il soggetto attivo del reato è colui che ha "commesso o concorso a commettere un delitto non colposo". Si tratta, dunque, di un reato "proprio". L'autoriciclaggio diventa in sostanza la "coda" di ogni altro reato che produca proventi, riciclaggio e ricettazione compresi.

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote (3).
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4.3.3. Principali aree di attività a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'attività di acquisizione di beni o denaro da parte di terzi. Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ("Aree di Attività a Rischio") sono:

- acquisti;
- contabilizzazione;
- flussi finanziari.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dagli Amministratori della società, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento ai reati suddetti, è stata effettuata una analisi che si poneva i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tali reati;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare

A tale fine sono stati presi in considerazione processi e attività attraverso l'esame di documenti e registrazioni e l'effettuazione di colloqui coi responsabili e con il personale dell'organizzazione.

Durante l'attività di verifica sono stati analizzati:

- i flussi dei processi aziendali rilevanti, le responsabilità e le procedure esistenti
- le deleghe e attribuzioni

4.3.4. Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") della società nonché da Collaboratori esterni, *Partner*, Fornitori e da *Outsourcer* come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

4.3.5. Esito dell'attività di mappatura

Con riferimento alle attività di acquisto di beni o denaro da parte di terzi, per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo. La raccolta di tali informazioni, oltre che attraverso l'analisi documentale, è stata condotta mediante l'effettuazione di interviste al competente management dell'azienda, in ragione delle

responsabilità apicali rivestite nell'ambito delle singole attività a rischio. Le interviste sono state effettuate utilizzando anche appositi questionari finalizzati, in primo luogo, a definire l'ambito di operatività del singolo agente ed in secondo luogo ad identificare quelle attività che risultano idonee, per lo meno astrattamente, a configurare alcuni dei reati di cui al Decreto.

Di seguito, a titolo esemplificativo, i parametri impiegati:

- tipologia dei controlli sugli acquisti;
- tipologia dei controlli sulla contabilizzazione;
- tipologia di controlli sui flussi finanziari in genere.

4.3.6. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta ed a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **obblighi**:

- la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale.

La presente Parte Speciale prevede l'espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **divieti**:

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarli o favorirne la commissione.

In particolare è fatto **divieto** di eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla società.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- l'azienda, non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la società opera;
- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (acquisti, contabilità, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito dell'azienda ove esistenti, per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

4.3.7. Principi ed elementi applicativi del documento: punti di controllo

4.3.7.1. Nomina del Responsabile Interno (Process Owner) per le Singole Aree di Attività a Rischio

Responsabile per l'area di rischio è l'Amministratore Unico.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza.

I Responsabili Interni – ferma restando la loro responsabilità – possono nominare dei "Sub Responsabili Interni", cui vengono sub delegate alcune funzioni e/o attività inerenti le operazioni svolte nelle Aree di Attività a Rischio.

La lettera di nomina del Responsabile Interno per Area di Attività a Rischio e degli eventuali Sub Responsabili Interni devono essere tenute a disposizione dell'OdV.

4.3.7.2. Evidenza di corretto svolgimento delle operazioni a rischio.

L'amministratore Unico terrà idonea documentazione di tutte le attività inerenti l'acquisizione di beni o denaro da privati, dandone evidenza all'OdV quando richiesto.

Dalla documentazione esaminata dovranno essere identificabili chiaramente:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione, tra cui, a titolo indicativo:
- Per gli acquisti:
 - documenti giustificativi (fatture, bolle, contratti, etc.);
 - tracciabilità delle movimentazioni finanziarie;
- Per la contabilità:
 - documenti giustificativi (fatture, bolle, contratti, etc.);

4.3.7.3. Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV

E' compito dell'Amministratore comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni al *management* affinché i sistemi gestionali comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati di cui al Decreto. Si tratta di sistemi di controllo sulla contabilità e sugli acquisti in genere.

E' compito dell'OdV quello di:

- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe del Responsabile Interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al Responsabile Interno od ai Sub Responsabili o evidenziare altre situazioni di contrasto.
- Verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i Partner, l'Outsourcer, i Collaboratori esterni od i Rappresentanti Aziendali)

qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

- Esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi di controllo sulla contabilità e gli acquisti in genere, indicando al management, ove ne emerga la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e della prevenzione dei reati di cui al Decreto.

4.3.8. Procedure allegate

- PO 01 - Acquisti di beni e servizi
- PO 02 – Attività finanziaria

4.4. Parte Speciale C – Reati societari

4.4.1. Scopo.

La presente parte del Modello (Parte Speciale C) riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter, ossia i reati societari, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato dall'azienda e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati societari.

4.4.2. Tipologia dei reati previsti (articolo 25 ter del decreto).

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001, in base al quale "In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie....."

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c., come modificato dall'art 30 legge 28 dicembre 2005, n. 262).

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso¹;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

¹ Tale osservazione (relativa al c.d. concorso dell'extraneus) si applica, in linea di principio, a tutti i reati propri.

- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta;
- nei casi previsti dai commi terzo e quarto dell'art 2621 c.c. (così come modificato dall'art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262), ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c., come modificato dal secondo comma dell'art. 30 legge 28 dicembre 2005, n. 262)

Questo reato si realizza tramite l'esposizione, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero attraverso l'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso²;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta;
- nei casi previsti dai commi settimo e ottavo dell'art 2622 c.c. (così come modificato dall'art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262), ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa;
- nel caso di società con azioni quotate (soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive

² Vedi nota 1.

modificazioni), la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

- **Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)**

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali³.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.⁴

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.⁵

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della soc. controllante (art. 2628 c.c.)**

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

³ La legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo il secondo comma dell'art. 2625, ha inserito il seguente comma: "La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

⁴ Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti infragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati in capo a un'altra società del gruppo, recando danno a questa ultima. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

⁵ Vedi nota 4.

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte dell'Amministratore consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.⁶

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato può consumarsi quando:

- viene formato o aumentato in modo fittizio il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;
- vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- – soggetti attivi sono i liquidatori;
- – costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Sotto un profilo astratto, pare difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.⁷

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione

⁶ Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche e un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

⁷ Anche con riferimento a tale fattispecie di reato la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo.

degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

La "*Corruzione tra privati*" va a modificare il testo del preesistente art. 2635 c.c., rubricato come "*infedeltà patrimoniale a seguito di dazione o promessa*":

Il diverso *nomen iuris* delle due fattispecie non vale tuttavia a contrassegnarne la discontinuità, essendo evidente la volontà legislativa di modificare e non innovare il precedente testo.

La corruzione tra privati infatti si colloca nel solco della precedente fattispecie di infedeltà con la quale, a parte il nome, condivide numerosi punti in comune, pur nelle inevitabili differenze non solo terminologiche.

In particolare, nell'ottica dell'infedeltà, si passa da quella in conflitto di interessi a questa, dove il conflitto è assorbito dal conseguimento dell'utilità che rende quindi immanente ed *in re ipsa* il conflitto di interessi, generato non più da un generico presupposto che contrappone gli interessi coinvolti, ma da un'azione di diretto ed immediato vantaggio personale.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Anche con riferimento a tale reato va sottolineato che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo.

4.4.3. Principali aree di attività a rischio

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Societari richiamati dall'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge
2. Emissione comunicati ed elementi informativi
3. Gestione rapporti con Soci
4. Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile
5. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee

4.4.4. Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dipendenti ("Esponenti Aziendali") dell'azienda nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori ed Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

4.4.5. Esito dell'attività di mappatura

Con riferimento ai reati societari e dei rapporti con gli organi assembleari, per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo.

L'individuazione e la valutazione del rischio-reato si è ottenuta mediante l'utilizzo di appositi parametri soggettivi ed oggettivi, stabiliti e riconosciuti dalla prassi nazionale ed internazionale nella conduzione delle attività di analisi dei rischi. Di seguito, a titolo esemplificativo, i parametri impiegati:

- Modalità di predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge
- Modalità di gestione rapporti con Soci
- Modalità di effettuazioni delle operazioni sul capitale e destinazione dell'utile
- Modalità di comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee.

4.4.6. Principi di riferimento generali

4.4.6.1. Il sistema organizzativo in generale

L'azienda considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa; di conseguenza, tutti coloro che svolgono la propria attività per conto dell'azienda, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

L'azienda promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura e di procedure caratterizzate dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio consapevole e volontario dei controlli. Di conseguenza, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione, le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa e le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione dell'azienda.

Al fine di dare efficacia ai principi sopra espressi, si dà atto che gli organismi di controllo e di vigilanza dell'azienda le società di revisione incaricate hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di competenza.

4.4.6.2. Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti dell'azienda (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

È pertanto fatto l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti e in particolare di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e ai terzi un'informazione veritiera

- e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
 3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
 4. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
 5. garantire che le informazioni siano veritiere, tempestive, trasparenti e accurate verso l'esterno;
 6. improntare le attività e i rapporti con le altre Società alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci, degli organi sociali e della società di revisione;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della Società e di altre società;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società o di terzi;
- tenere comportamenti scorretti e non veritieri con gli organi di stampa e di informazione;
- effettuare in modo intempestivo, scorretto e in mala fede le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, ostacolando in qualunque modo l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.

4.4.7. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.

- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

4.4.8. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 5, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

4.4.8.1. Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'esistenza e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui sopra di strumenti normativi che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate/aggiornate dalle indicazioni fornite dalla funzione competente sulla base delle novità nell'ambito della legislazione primaria e secondaria e diffuse ai destinatari sopra indicati;
- le funzioni interne della Società coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del bilancio (e dei relativi allegati) e delle altre relazioni periodiche;
- le modalità, tempi e funzioni coinvolte nella programmazione delle attività di chiusura;
- l'esistenza di istruzioni rivolte alle funzioni interne e alle Società controllate, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti in relazione alle chiusure annuali e infrannuali (per i documenti contabili societari), con quali modalità e la relativa tempistica;
- modalità di trasmissione formale dei dati che garantiscano la tracciabilità dei vari passaggi e l'identificabilità dei soggetti che hanno operato;
- regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi incarico conferito alla società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente il controllo contabile e/o la revisione del bilancio;
- lo svolgimento di attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili e alle relative norme di Gruppo), in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari e delle funzioni coinvolte nella definizione delle poste valutative dei medesimi documenti;
- l'acquisizione dai vertici delle società controllate/partecipate e/o dai Direttori/Responsabili (per i documenti contabili di rispettiva competenza) di lettere che attestano la veridicità e la

completezza dei dati e delle informazioni fornite ai fini della redazione dei documenti contabili;

- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza (i) degli scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente (o a semestrali, trimestrali), (ii) dei cambiamenti dei criteri per la valutazione delle voci di bilancio, (iii) di eventuali operazioni infragruppo.
- Il flusso stabilito per la formazione del bilancio è documentato nella procedura di riferimento PO03 che definisce, anche, le misure di controllo e riscontro delle varie fasi, nonché la separazione e segregazione delle responsabilità.

4.4.8.2. Emissione comunicati ed elementi informativi

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la tracciabilità delle relative fonti e delle informazioni relative all'emissione di comunicati stampa e di elementi informativi similari;
- adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati;
- una disposizione aziendale che contenga le modalità di identificazione delle informazioni price sensitive e regolamenti la loro diffusione.
- vincoli formalizzati (procedure o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della confidenzialità delle informazioni rilevanti di cui dipendenti/consulenti esterni vengano a conoscenza. Tali vincoli devono espressamente prevedere il divieto di diffusione dell'informazione rilevante all'interno o all'esterno della Società, se non tramite il canale istituzionalmente previsto;
- una disposizione aziendale formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità per la comunicazione all'esterno e l'archiviazione del documento approvato.

4.4.8.3. Gestione rapporti con Soci

La regolamentazione dell'attività di gestione dei rapporti con i soci è disciplinata dallo Statuto.

4.4.8.4. Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile

La regolamentazione dell'attività è disciplinata dallo Statuto.

4.4.8.5. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee

La regolamentazione dell'attività è disciplinata dallo Statuto.

4.4.8.6. Conflitti di interesse

In materia di conflitti di interesse, la procedura seguita in azienda deve garantire la definizione dei casi in cui detti conflitti potrebbero verificarsi, prescrivendo e/o indicando:

- la raccolta di una dichiarazione periodica di assenza di conflitti di interesse e del rispetto delle regole di comportamento previste dal presente Modello da parte del management della Società, con individuazione puntuale dei soggetti che devono presentare tali dichiarazioni;
- tempistiche e responsabilità per il monitoraggio delle medesime dichiarazioni;
- i criteri per l'identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- le regole comportamentali da seguire in occasione della effettuazione di operazioni straordinarie, ovvero della elaborazione di situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie di carattere straordinario, ovvero nel caso di esercizio di cariche societarie in società controllate e/o partecipate.

4.4.9. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività dell'azienda potenzialmente a rischio di compimento dei Reati Societari; tali controlli

saranno diretti a verificare la conformità delle attività stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Amministratore Unico, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

4.4.10. Documentazione di riferimento

- PO 01 - Acquisti di beni e servizi
- PO 02 – Attività finanziaria
- PO 03 – Reati societari

4.5. Parte speciale D – Tutela della sicurezza, igiene e salute sul lavoro

4.5.1. Scopo

La presente parte del Modello riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25 septies, ossia i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione della Sicurezza applicato dall'azienda e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i dipendenti e i collaboratori sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- il Documento di Valutazione dei Rischi;
- tutte le procedure/istruzioni/disposizioni aziendali poste in essere in materia di sicurezza/igiene sul lavoro:

L'azienda riconosce alla tutela della salute e sicurezza del lavoro un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito della organizzazione aziendale.

Conseguentemente, la Società adotta nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità dell'attività svolta, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

La sicurezza nell'ambiente di lavoro si consegue con la partecipazione di tutti coloro che operano all'interno della Società (datore di lavoro, preposti, prestatori di lavoro e loro rappresentanti) i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un comportamento conforme alla legge e alle procedure aziendali.

La ricerca di vantaggi per la Società, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata.

In conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, la Società adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

- evitare i rischi e prevenire le situazioni di rischio;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- ridurre i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione

individuale;

- promuovere e attuare attività di formazione e informazione sulla sicurezza
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori
- favorire il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali nelle attività di analisi e prevenzione dei rischi

4.5.2. Tipologia dei reati previsti in violazione delle norme antinfortunistiche (art. 25 septies del decreto).

L'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-septies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (se l'Ente viene condannato per uno dei delitti di cui alla presente parte speciale, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno nonché una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote). Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nel citato art. 25-septies.

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma c.p.)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro seicentomila.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro duecento quarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro seicentomila a due milioni quattrocentomila.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da Euro quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da Euro un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."

Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, nello specifico, è richiesta l'osservanza non solo di tali norme ma anche dell'articolo 2087 c.c., laddove vengano omesse quelle misure e quegli accorgimenti tali da consentire una più efficace tutela delle integrità fisica dei lavoratori.

4.5.3. Principali aree di attività a rischio

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001, è stata effettuata una analisi che si pone i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tali reati;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare.

Dall'esame della struttura e dell'operatività aziendale è stato possibile effettuare una ricognizione delle attività sensibili, vale a dire una dettagliata identificazione delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati previsti dal Decreto.

Tali processi e le relative attività vengono riassunte nella seguente tabella:

PROCESSO	ATTIVITA' A RISCHIO	POTENZIALI CAUSE DI REATO
Valutazione dei rischi e programma di miglioramento	Redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi	Mancata individuazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione
	Definizione e gestione del programma delle misure.	Incidente che si verifica a fronte di un rischio per il quale erano previsti interventi ma non erano stati eseguiti. Assenza di vigilanza nell'attuazione del programma
	Predisposizione del bilancio previsionale aziendale	Mancata destinazione di risorse per l'attuazione del programma
Aggiornamento normativo	Identificazione ed esegesi delle norme	Incidente che si verifica in ambiti regolati da specifiche norme di legge non conosciute dall'azienda
	Attuazione e controllo delle attività di adeguamento	Incidente che si verifica in ambiti regolati da specifiche norme di legge conosciute dall'azienda ma non applicate o applicate in modo errato
Gestione emergenze	Redazione, aggiornamento e diffusione del piano di emergenza	Mancata adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, dell'evacuazione dei lavoratori e del pronto soccorso in azienda
	Nomina e formazione degli addetti all'emergenza	Mancata formazione dei lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze. Non presenza di addetti al momento dell'incidente
	Addestramento emergenze	Assenza di istruzioni per l'abbandono delle aree pericolose in caso di emergenza
Sorveglianza Sanitaria	Gestione della verifica di idoneità dei lavoratori	Incidente dovuto alla non idoneità del lavoratore alla mansione
	Aggiornamento del protocollo sorveglianza sanitaria	Malattia professionale non indagata dal medico competente per assenza di informazioni sui rischi di mansione o sulle attività specifiche dell'addetto nell'ambito della mansione

PROCESSO	ATTIVITA' A RISCHIO	POTENZIALI CAUSE DI REATO
Formazione lavoratori	Formazione lavoratori	Mancata formazione sui rischi e sulle modalità operative
	Formazione interinali e stagionali	
	Nuove assunzioni	
	Cambi mansioni	
	Modifiche processo o attrezzature o sostanze	
Gestione incidenti e infortuni	Analisi eventi e definizione azioni correttive	Mancata attuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione al verificarsi di un evento che non ha causato infortuni, o ne ha causato di lieve entità, solo per circostanze casuali
Contratti d'appalto e d'opera	Qualifica dei fornitori	Assenza di verifica dell'idoneità tecnico professionale del fornitore
	Informazioni sui rischi, misure di prevenzione ed emergenza	Carenza di informazioni ai fornitori sui pericoli esistenti nelle aree nelle quali opera o sui divieti
	Vigilanza sull'operato dei fornitori	Conseguenze per lavoratori dovuta ad omessa vigilanza sulle misure di prevenzione
	Valutazione dei rischi per interferenze	Mancata analisi dei rischi correlati alla presenza contemporanea di diversi fornitori o dall'attività dell'azienda in presenza di fornitori
Acquisto impianti, macchine ed attrezzature	Definizione specifiche di acquisto	Utilizzo di attrezzature non a norma o non conformi o con presenza di rischi palesi all'atto dell'installazione
	Collaudi e/o verifiche prima dell'installazione	
	Conservazione manuali d'uso e/o manutenzione	Assenza o non disponibilità di strumenti informativi per la gestione dei rischi in alcune attività (ad esempio di manutenzione)
	Gestione formazione ed informazione dei lavoratori	Assenza di informazione degli operatori sui rischi e sulle modalità operative per la nuova macchina/attrezzatura/impianto
Acquisto sostanze pericolose	Gestione schede di sicurezza e valutazione del rischio	Malattia professionale per esposizione a sostanze pericolose in assenza di una valutazione preliminare o senza prevedere misure di prevenzione e protezione
	Modalità di deposito ed utilizzo	
	Informazione lavoratori	Assenza di informazione sui rischi o sulle modalità di primo soccorso
Modifica strutture, impianti e processi	Definizione e/o progettazione di modifiche di processo, di lay-out o strutturali	Mancata applicazione del codice etico per il controllo preventivo del rischio

PROCESSO	ATTIVITA' A RISCHIO	POTENZIALI CAUSE DI REATO
Manutenzione	Esecuzione e registrazione delle verifiche periodiche su attrezzature e impianti che possono generare incidenti	Assenza o carenza di attività di manutenzione, verifica e controllo
	Esecuzione e registrazione delle verifiche periodiche sui presidi di prevenzione e protezione	
	Controllo dispositivi di sicurezza macchine	Assenza di interventi su fattispecie di rischio segnalate
Luoghi di lavoro	Verifica dello stato dei luoghi di lavoro	Mancata vigilanza sulla idoneità di strutture e luoghi di lavoro
Gestione DPI	Scelta dei DPI	Scelta di DPI non adeguati ai rischi
	Distribuzione, manutenzione e informazione sull'utilizzo dei DPI	Mancata fornitura, manutenzione o sostituzione dei DPI
	Formazione dei lavoratori	Mancata informazione sul corretto utilizzo dei DPI
	Controllo dei lavoratori	Mancata sorveglianza sul corretto uso dei DPI

4.5.4. Principi generali di gestione dell'area di rischio.

4.5.4.1. Organizzazione aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Il responsabile individuato per l'area di rischio oggetto di questo capitolo è il datore di lavoro, individuato nell'Amministratore Unico, in solido con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione.

Qualora si decida di predisporre un sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza, saranno rispettati i principi di:

- effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- idoneità tecnico-professionale del delegato;
- vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
- certezza, specificità e consapevolezza.

In particolare saranno procedurate le attività di affidamento di incarichi e responsabilità con fattispecie di deleghe di funzioni con le seguenti caratteristiche:

- risultare da atto scritto recante data certa;
- essere diretta ad un soggetto che possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- essere accettata dal delegato per iscritto.

Il soggetto delegato deve essere consapevole delle funzioni ad esso delegate.

4.5.4.2. Modello di organizzazione

Al fine di ottemperare ai requisiti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 l'organizzazione si è dotata di un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro in accordo con la norma OHSAS 18001:2007, documentando le prassi e procedure da adottarsi ai fini del conseguimento dell'efficacia esimente per i reati ascritti a questa area di rischio.

4.5.4.3. Comunicazione con l'organismo di Vigilanza

Il RSPP deve inviare all'Organismo di Vigilanza un report informativo, con cadenza semestrale, comprendente almeno:

- descrizione degli incidenti/infortuni eventualmente occorsi
- risultati delle attività di monitoraggio e verifica effettuate
- stato di attuazione del programma di miglioramento
- segnalazioni ricevute
- risultati di eventuali accertamenti degli organismi di controllo

In caso di infortuni che abbiano causato (o avrebbero potuto causare) lesioni gravi il RSPP avverte tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

4.5.5. Documentazione di riferimento

- PO 01 - Acquisti di beni e servizi
- PO 04 - Gestione risorse umane
- DVR – Documento di valutazione dei rischi
- Documentazione del sistema di gestione conforme alla norma OHSAS 18001:2007 (Manuale del sistema di gestione e procedure correlate).

4.6. Parte Speciale E – Delitti contro il diritto d'autore

4.6.1. Scopo.

La legge n. 99 del 2009 ha inserito tra i reati presupposto ex d.lgs. 231 una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633).

Il nuovo articolo 25 novies prevede per l'ente sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 500 quote e sanzioni interdittive per la durata massima di un anno.

Oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare - con riferimento alla rispettiva attività - tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- tutte le procedure/istruzioni/disposizioni aziendali poste in essere per il rispetto delle norme sul diritto d'autore.

L'azienda riconosce l'importanza del rispetto della normativa in materia di diritto d'autore.

La ricerca di vantaggi per la Società, qualora comportino o possano comportare la violazione delle norme in tema di diritto d'autore non è mai giustificata.

In conformità alla normativa vigente in materia, la Società adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

- evitare i rischi e prevenire le situazioni di rischio;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- ridurre i rischi alla fonte;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica e adeguare l'attività produttiva all'innovazione tecnologica;
- promuovere e attuare attività di formazione, informazione e controllo in materia di diritto d'autore specie nei settori del packaging e dell'acquisto di software
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori
- favorire il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali

Tutta l'azienda, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

4.6.2. Le fattispecie di reato

- Art. 171 bis "Legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633).

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità

Commento

Quanto al primo comma, la disposizione colpisce anzitutto la condotta di abusiva duplicazione che avvenga ai fini di lucro.

La seconda parte del comma elenca le condotte di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "piratati"; sono tutte condotte caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale.

Infine, nell'ultima parte del comma il legislatore ha inteso inserire una norma volta all'anticipazione della tutela penale, punendo condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

4.6.3. Principali aree di attività a rischio

Il reato sopra considerato trova come presupposto:

- nella trasmissione di dati informatici – INAIL / INPS / ENTRATEL, ecc. – svolte dal consulente del lavoro;
- la gestione di SW ed utenze informatiche e l'attività di approvvigionamento di software.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Unico della società, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento al reato previsto in questa parte speciale, è stata effettuata un'analisi che si poneva i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito può essere commesso il reato;
- valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tali reati;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare

A tale fine sono stati presi in considerazione processi e attività attraverso l'esame di documenti e registrazioni e l'effettuazione di colloqui coi responsabili e con il personale dell'organizzazione.

4.6.4. Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dall'amministratore della rete informatica e gestione dei sistemi informativi nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori ed Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

4.6.5. Esito dell'attività di mappatura.

Con riferimento alle attività di approvvigionamento di software, è stata appurata la regolare disponibilità delle licenze d'uso degli applicativi disponibili.

Peraltro la commissione della fattispecie di reato risulta quanto mai remota in funzione della tipologia di attività dell'azienda che non necessita di particolare tipologie di SW soggetti a specifiche e gravosi acquisti di licenze.

Peraltro l'esiguità della rete informatica e l'elevato controllo dell'amministratore sulle attività dei dipendenti rende bassa la possibilità di concretizzazione del reato in oggetto.

4.6.6. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede espressamente, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta ed a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali l'obbligo ad usare esclusivamente SW coperto da licenza adeguata all'uso.

La presente Parte Speciale prevede l'espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti divieti:

- acquistare software non autentici
- installare su pc aziendali software non autentici
- eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla società.

4.6.7. Documentazione di riferimento

PO 05 – Gestione rete informatica

4.7. Parte speciale F – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

4.7.1. Scopo

La presente parte del Modello (Parte Speciale F) riferita alla fattispecie di reato prevista dall'art.25 decies, ossia il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità dell'organizzazione in relazione a tali reati da parte dell'Organismo di Vigilanza.

4.7.2. Le fattispecie di reato

L'art. 377 bis, e con esso il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, è stato inserito dall'art. 20, L. 1.3.2001, n. 63:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

Perché si abbia il delitto di cui all'art. 377 bis, è necessario che la violenza o la minaccia o l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità sia rivolta ad una persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale che abbia la facoltà di non rispondere.

In giurisprudenza si è chiarito che occorre che la persona sia "chiamata" dinanzi all'autorità giudiziaria e che l'integrazione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, ove posto in essere per il tramite di una terza persona, richiede che quest'ultima si faccia latrice, nei confronti del soggetto passivo, della condotta di minaccia, violenza, offerta o promessa di denaro finalizzata alla predetta induzione.

4.7.3. Principali aree di attività a rischio

Il reato in oggetto può assumere rilevanza all'interno della Società nell'ipotesi in cui:

- esista un processo penale a carico di un qualsiasi soggetto della Società stessa in relazione ad un reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001 (amministratore, dirigente, dipendente, collaboratore);
- possa essere ravvisabile un interesse della Società nel tentare di esercitare pressioni sul soggetto al fine di ottenere un determinato risultato processuale;
- altro soggetto della Società ponga in essere la condotta descritta nel reato di cui all'art. 377 bis c.p., finalizzata a non far rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci nel processo penale.

In sostanza, il reato potrebbe astrattamente configurarsi con riguardo alle ipotesi in cui un soggetto che abbia la facoltà di non rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria venga indotto alla reticenza o a rendere false dichiarazioni nell'interesse o a vantaggio dell'Ente (ad esempio per non rivelare informazioni che potrebbero pregiudicare l'Ente nel contesto del procedimento), in cambio di minacce (licenziamenti, demansionamenti) ovvero promesse (di denaro o progressioni di carriera).

4.7.4. Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere tanto da personale aziendale che da Soggetti esterni, Partner, Fornitori come già definiti nella Parte Generale (qui

di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

4.7.5. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico dei soggetti esterni Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti obblighi:

- la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l’attività aziendale.

La presente Parte Speciale prevede l’espressamente – a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti divieti:

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o favorirne la commissione;
- nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita dichiarazione da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti su principi di trasparenza e correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge vigenti;
- nell’ambito di un procedimento giudiziario la società attribuisce specifiche ed espresse responsabilità e garantisce la non interferenza di soggetti aziendali non direttamente coinvolti;
- la società assicura la tracciabilità delle fasi operative, degli atti e delle fonti informative;
- i rapporti con consulenti esterni (es. legali) devono essere gestiti in modo da garantire il regolare svolgimento dei procedimenti giudiziari in cui gli stessi siano coinvolti;

4.7.6. Principi ed elementi applicativi del documento: punti di controllo

4.7.6.1. Nomina del Responsabile Interno (Process Owner) per le Singole Aree di Attività a Rischio

Il responsabile individuato per l’area di rischio oggetto di questo capitolo è l’Amministratore Unico.

4.7.6.2. Flussi informativi verso l’OdV

I Responsabili delle attività sensibili trasmettono all’OdV le ulteriori informazioni individuate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

Inoltre tutti i soggetti coinvolti nelle attività sensibili individuate nella presente parte speciale sono tenuti ad informare tempestivamente l’OdV in caso di riscontro di:

- eventuali non conformità rispetto a prassi e procedure aziendali;
- eventuali non conformità rispetto alle disposizioni del Codice Etico;
- eventuali non conformità rispetto al D.Lgs. n. 231/2001 e al Modello adottato;
- eventuali deroghe alle procedure di processo decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione.

4.7.6.3. Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV

È compito dell'Amministratore Unico comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni al personale affinché i sistemi gestionali comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati di cui al Decreto.

È compito dell'OdV quello di:

- Verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i Partner, l'Outsourcer, i Collaboratori esterni od i Rappresentanti Aziendali) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

4.7.7. Documenti di riferimento

- Codice etico
- PO 04 - Gestione risorse umane

4.8. Parte speciale G - Reati ambientali

4.8.1. Scopo

La presente parte del Modello (Parte Speciale G) riferita alle fattispecie di reato previste dall'art.25 undecies, ossia i reati in materia ambientale, costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità dell'organizzazione in relazione a tali reati da parte dell'Organismo di Vigilanza.

4.8.2. Le fattispecie di reato

Con l'intervento della direttiva comunitaria 2008/99/CE sono stati posti espliciti obblighi di incriminazione in capo agli Stati Membri, in ossequio a tale disposto sono state conseguentemente ampliate le fattispecie delittuose ed inasprite le sanzioni relative alle attività che danneggiano l'ambiente e che provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, del suolo, dell'acqua, della flora e fauna, ivi compresa la conservazione delle specie. Più in particolare, con l'introduzione dell'art. 25-undecies, sono stati responsabilizzati gli enti i cui vertici o sottoposti hanno commesso reati (nell'interesse o vantaggio dell'ente), previsti dal Codice dell'Ambiente e segnatamente: per quanto concerne gli scarichi industriali sono stati sanzionati i superamenti dei valori limite fissati per scarichi di acque reflue industriali, ovvero gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose. In merito all'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, viene perseguito chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Viene altresì sanzionato chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, così come chi svolga attività non consentite di miscelazione di rifiuti, ovvero chi depositi, anche solo temporaneamente, i rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione.

In materia di bonifica dei siti, viene perseguito l'ente che cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio. Così come l'ente che, in violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero, faccia uso di un certificato falso durante il trasporto dei rifiuti medesimi.

Vengono altresì colpite le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, ed in specie, gli enti che, con l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cedono, ricevono, trasportano, esportano, importano, o comunque gestiscono abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Viene infine ricompresa anche la normativa sulle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente in relazione alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive ed alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive.

Inoltre viene considerato reato qualsiasi immissione di sostanze inquinanti (idrocarburi o sostanze inquinanti nocive) effettuato intenzionalmente, temerariamente o per negligenza dalle navi, con deterioramento della qualità dell'acqua.

Con riferimento all'ambito di operatività dell'azienda assumono rilievo le condotte delittuose appresso evidenziate:

- Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 d.lgs. 152/2006)
- Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti / discarica non autorizzata (art. 256 d.lgs. 152/2006)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006)

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006)
- Inquinamento ambientale (Art. 452-quater c.p. – introdotto dall' art.1, legge 22 maggio 2015, n. 68)
- Disastro ambientale (Art. 452-bis c.p. – introdotto dall' art.1, legge 22 maggio 2015, n. 68)
- Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p. – introdotto dall' art.1, legge 22 maggio 2015, n. 68)
- Reati in materia di scarichi sul suolo nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11, D.lgs. 152/06)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3, co. 6, l. 549/1993)

4.8.3. Principali aree di attività a rischio

I reati sopra identificati possono sostanzialmente ricondursi alle seguenti aree di rischio:

- Gestione dei rifiuti
- Depositi incontrollati di sostanze pericolose sul suolo
- Scarichi ed emissioni di sostanze pericolose

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Unico della società, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

4.8.4. Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere tanto da personale aziendale che da Soggetti esterni, Partner, Fornitori come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

4.8.5. Esito dell'attività di mappatura

Premesso che né i vertici né i dipendenti della Società risultano mai essere stati soltanto indagati e/o rinviati a giudizio per i reati di cui trattasi, ai fini della mappatura dei potenziali rischi è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo.

Di seguito, le fasi identificate a potenziale rischio:

- Gestione dei rifiuti
- Produzione del rifiuto e deposito temporaneo
- Trasporto ed invio a smaltimento
- Gestione amministrativa (formulari, registri, ecc.)
- Depositi incontrollati di sostanze pericolose sul suolo
- Deposito di sostanze pericolose
- Contaminazione del suolo a causa di spandimenti accidentali
- Impianti termici
- Manutenzione periodica degli impianti
- Scarichi di sostanze pericolose
- Prevenzione dello scarico di sostanze pericolose nella fognatura.

4.8.6. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico dei soggetti esterni Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti obblighi:

- la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale.

La presente Parte Speciale prevede l'espressamente – a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti divieti:

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;

In particolare è fatto divieto di eludere od omettere le attività di controllo implementate e previste da specifiche clausole contrattuali aventi ad oggetto le responsabilità degli appaltatori e dei professionisti in ordine alla prevenzione dei reati di che trattasi.

4.8.7. Principi ed elementi applicativi del documento: punti di controllo

4.8.7.1. Nomina del Responsabile Interno (Process Owner) per le Singole Aree di Attività a Rischio

Il responsabile individuato per l'area di rischio oggetto di questo capitolo è l'Amministratore Unico.

4.8.7.2. Evidenza di corretto svolgimento delle operazioni a rischio.

L'organizzazione ha da tempo implementato un sistema di gestione ambientale in conformità con la norma UNI EN ISO 14001. Il sistema di gestione definisce le evidenze necessarie per documentare il corretto svolgimento delle operazioni considerate a rischio ed i relativi responsabili delle attività connesse.

A titolo esemplificativo potranno essere considerate idonee le seguenti registrazioni:

- Autorizzazioni di soggetti incaricati della gestione dei rifiuti (Trasportatori / destinatari)
- Contratti con intermediari / commercianti
- Registrazioni circa la corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti
- Formulare di identificazione / Registro di Carico e scarico rifiuti / Schede Sistri
- Analisi di caratterizzazione / classificazione
- Registrazioni circa la corretta gestione dei depositi di sostanze pericolose
- Verbali di addestramento / formazione del personale.
- Controlli periodici degli impianti termici

Il responsabile dell'area di rischio comunicherà, in forma scritta all'OdV, le possibili evenienze di fattispecie di reato, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Casi di IV copia di formulari non pervenuti entro 90 gg dal destinatario ad attestazione di corretto smaltimento
- Controlli periodici dei fumi fuori dai limiti
- Casi di spandimenti con interessamento di suolo / acque superficiali
- Verbali di organi di vigilanza in materia ambientale.

4.8.7.3. Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV

È compito dell'Amministratore Unico comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni al personale affinché i sistemi gestionali comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati di cui al Decreto.

È compito dell'OdV quello di:

- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe del Responsabile Interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda alle funzioni conferite ai Responsabili Interni od ai Sub Responsabili o evidenziare altre situazioni di contrasto.
- Verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i Partner, l'Outsourcer, i Collaboratori esterni od i Rappresentanti Aziendali) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
- Esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi di controllo sulla gestione dei rifiuti in genere, indicando al management, ove ne emerga la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e della prevenzione dei reati di cui al Decreto.

4.8.8. Documenti di riferimento

- PO 01 - Acquisti di beni e servizi
- PO 07 – Gestione ambientale
- Sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 e procedure ad esso correlate.

4.9. Parte speciale H - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

4.9.1. Le fattispecie di reato

La presente parte del Modello (Parte Speciale H) riferita alle fattispecie di reato previste dall'art.25 bis, ossia i reati di falso nummario, costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità dell'organizzazione in relazione a tali reati da parte dell'Organismo di Vigilanza.

All'organizzazione si applica il seguente reato:

- Reato di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cp)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 [c.p. 458, 463].

4.9.2. Principali aree di attività a rischio

Il reato sopra considerato trova come presupposto l'attività di controllo delle banconote, sia di quelle incassate in sede, che di quelle incassate dagli autisti sui mezzi e portate in sede dagli autisti stessi.

Il responsabile dell'area di rischio è il Responsabile dell'Amministrazione.

4.9.3. Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti dell'Amministrazione che verificano, tramite rilevatore di banconote contraffatte, la validità delle banconote incassate in sede o sui mezzi.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

4.9.4. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede espressamente l'obbligo di stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale.

Come detto, tutte le banconote, sia quelle incassate direttamente in sede, che quelle incassate dagli autisti sui mezzi e portate in sede dagli autisti stessi, vengono verificate tramite rilevatore di banconote contraffatte.

Nel caso in cui una banconota risulti contraffatta, la stessa viene consegnata presso uno sportello di banca, un ufficio postale o una filiale della Banca d'Italia dove, una volta esaminata dagli appositi scanner che ne evidenziano la contraffazione, viene ritirata per poi essere distrutta. Al possessore viene rilasciato un verbale e una copia della banconota.

E' assolutamente vietato tentare di rimettere in circolo la banconota per scaricare la perdita di quel denaro su qualcun altro poiché in questo caso la consapevolezza della contraffazione della moneta fa sopravvenire la volontà di spaccio di banconote false.

4.9.5. Documenti di riferimento

//

4.10. Parte speciale I - Impiego di cittadini provenienti da paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

4.10.1. Le fattispecie di reato

Il D.lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" "(Articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.» In pratica viene estesa la responsabilità agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti nel D.lgs. 286/98, il cosiddetto "Testo unico dell'immigrazione".

4.10.2. Principali aree di attività a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'attività di reclutamento del personale straniero con ciò intendendosi i cittadini di paesi non facenti parte dell'Unione Europea (c.d. extracomunitari).

Anche in relazione a tale area di rischio si rileva la remota commissione diretta del reato. Il responsabile dell'area di rischio è l'Amministratore Unico.

4.10.3. Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti che a vario titolo concorrono alla gestione delle risorse umane.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

4.10.4. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede espressamente l'obbligo di stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale.

In fase di reclutamento è sempre prevista, nel caso di impiego di lavoratori stranieri, la consegna in copia del permesso di soggiorno ed il monitoraggio periodico del permanere delle condizioni di regolarità sul territorio nazionale.

4.10.5. Documenti di riferimento

- PO 04 - Gestione risorse umane.



Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01

INDICE

1. SCOPO	2
2. RIFERIMENTI	2
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	2
4. RESPONSABILITA'	2
5. REGOLE	2
6. DISTRIBUZIONE	5

Redazione:	Nome	Firma	Data
Consulenti			
Verifica:	Nome	Firma	Data
OdV			
Approvazione:	Nome	Firma	Data
Amministratore Unico	SILVESTRI GIUSEPPE		31.12.2019

Rev.	Data	Descrizione della modifica	Pag. / par. modificati
0	11.10.2019	Prima emissione	---

Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01

1. SCOPO

La seguente procedura ha lo scopo di definire le regole per il corretto reperimento di beni e servizi in genere, con esclusione delle attività di acquisizione di mezzi finanziari e della forza lavoro, al fine di prevenire i seguenti reati:

- Reati contro la P.A.
- Reati societari
- Ricettazione / riciclaggio / autoriciclaggio
- Reati commessi in violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro
- Reati ambientali.

2. RIFERIMENTI

D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica all'acquisto di beni e servizi con esclusione delle attività di acquisizione di mezzi finanziari e forza di lavoro.

La presente procedura integra quanto disposto nella procedura PO-03 "Approvvigionamento" del Sistema di Gestione Qualità ISO 9001.

4. RESPONSABILITA'

Salvo quanto diversamente specificato, le responsabilità sono così suddivise:

- Amministratore Unico per l'analisi delle richieste di offerta.
- Resp. del servizio per la redazione degli ordini di acquisto.
- Funzione Controllo Acquisti per l'esecuzione dei controlli sulle attività previste dalla presente procedura.

5. REGOLE

Per l'acquisto di beni e servizi, è necessario osservare scrupolosamente quanto riportato nella procedura PO-03 "Approvvigionamento" del Sistema di Gestione Qualità ISO 9001, in particolare per quel che riguarda la valutazione dei fornitori, dei subappaltatori e dei fornitori di servizio ed il controllo delle forniture in ingresso.

E' vietata, sotto qualsiasi forma, la costituzione di fondi occulti, vale a dire non espressamente inseriti nel bilancio o non individuabili in base alla lettura dello stesso, ovvero "coperti" da partite di bilancio fittiziamente intestate ad altre attività e/o operazioni.

Sono espressamente vietati acquisti effettuati da fornitori scelti principalmente in base a criteri di amicizia, parentela o qualsiasi altra cointeressenza tale da inficiarne la validità in termini di prezzo e/o qualità e che risultino strumentali alla realizzazione di una delle condotte illecite indicate nelle aree di rischio richiamate nella presente procedura.

Deve essere sempre controllato ciò che viene acquistato rispetto a ciò che viene fornito.

Per quanto applicabile, la firma sull'ordine di acquisto, deve essere differente da quella risultante sul mandato di pagamento, apposta dall'Amministratore Unico.

Le forniture devono essere accompagnate da un ordine scritto.

Tutte le fatture attive/passive devono essere confrontate, in termini di compatibilità, con l'attività svolta dalla società.

**Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01**

Le funzioni aziendali coinvolte nell'ambito del processo garantiscono, coordinando le strutture di propria competenza, la documentabilità del processo, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all'uopo necessaria.

Con periodicità annuale, il Responsabile del Servizio invia all'Organismo di Vigilanza un report informativo sull'attività di approvvigionamento.

Precetti operativi:

■ *Gare d'appalto*

Per importi superiori ai 400.000 € sono espletate gare d'appalto ai sensi del codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016 (es. acquisto Autobus, fornitura Gasolio).

L'OdV dovrà essere informato dell'espletamento della gara d'appalto e del successivo esito.

■ *Stipula dei contratti*

Nella stipula dei contratti con i fornitori, è necessario che l'organizzazione intrattenga rapporti basati sull'estrema chiarezza, garantendo la massima trasparenza ed efficienza del processo d'acquisto.

E' assolutamente vietato negoziare condizioni contrattuali che non risultino da idonea documentazione conservata unitamente ai documenti di acquisto (ordine di acquisto, contratto, bolla d'accompagnamento, fattura, ecc.). Nei contratti di fornitura, eventuali clausole occulte sono da considerarsi nulle.

■ *Beni e servizi diversi dalle consulenze*

Per beni diversi dal materiale necessario alla gestione quotidiana dell'azienda, occorre sempre sottoporre le Richieste di Acquisizione all' approvazione del Responsabile del servizio.

Inoltre:

- o E' vietato l'acquisto sotto qualsiasi forma di beni/servizi da fornitori con precedenti penali per reati contro l'incolumità pubblica, contro l'ordine pubblico, contro il patrimonio, contro la P.A., contro la personalità individuale, ovvero per reati in materia di traffico di stupefacenti, di sfruttamento della prostituzione, di terrorismo, o per reati societari, per inteso, sempre che la società ne sia venuta formalmente a conoscenza;
- o Sono vietati gli acquisti di beni che, per le caratteristiche di chi vende, per la particolare vantaggiosità del prezzo o per altre circostanze comunque note, sono di dubbia provenienza;
- o Tutte le operazioni che per caratteristiche, entità, natura o qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate da preposti della società, siano da ritenere anomale, devono essere segnalate all'Organismo di Vigilanza;
- o Sono vietate le operazioni eseguite con denaro contante o su conti correnti non intestati alla società, nonché le operazioni che non consentono di rintracciare la provenienza dei beni/utilità con cui sono state effettuate;

Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01

- o E' vietato ricevere fatture per importi sia superiori che inferiori al dovuto.

Sull'osservanza di quanto stabilito nella presente procedura opera la funzione di controllo acquisti.

■ *Consulenze*

Nei rapporti di consulenza, deve essere sempre posto in essere un contratto/lettera d'incarico e/o accordo-quadro di collaborazione. Esso va redatto in forma scritta e deve specificare tutte le condizioni di svolgimento della consulenza. Responsabile dell'approvazione dei contratti di consulenza è il Responsabile del Servizio.

Inoltre, non è consentita l'attribuzione di consulenze a pubblici ufficiali (PU) o incaricati di pubblico servizio (IPS) dotati di poteri decisionali in relazione ad attività che riguardino o abbiano riguardato la società o in cui la società abbia o abbia avuto interesse, né a loro prossimi congiunti.

Sull'osservanza di quanto stabilito nella presente procedura opera la funzione di controllo acquisti.

L'OdV, nelle sue verifiche periodiche, è tenuto ad esaminare a campione gli incarichi di consulenza assegnati dalla società nel periodo di riferimento, controllando in particolare:

- a) la pertinenza dell'oggetto della consulenza, risultante dalla causale della fattura/ricevuta, alle attività economiche/imprenditoriali svolte dalla società;
- b) la giustificabilità degli importi risultanti in fattura in relazione all'attività svolta dal consulente ed ai titoli ed esperienza del consulente medesimo.

L'OdV può richiedere all'Ordine professionale cui appartiene il consulente, o che comunque è competente in materia, un parere circa la congruità del compenso richiesto per la consulenza ogni volta che, in sede di verifica, emergano anomalie nel costo della stessa.

■ *Controllo delle forniture di beni e servizi*

- o Per le forniture di beni materiali diretti al magazzino, il magazziniere esegue il controllo di congruità fra quanto riportato in DdT e quanto effettivamente consegnato. Evidenza di tale controllo è data dalla firma sul documento di trasporto.
- o Per le forniture di beni materiali diretti agli uffici, il controllo di cui sopra viene eseguito dalla Funzione Amministrativa preposta.
- o All'arrivo della fattura, questa viene accoppiata al DdT della merce. Il Responsabile del settore di competenza effettua una valutazione di rispondenza con l'ordine (e di effettività della prestazione nel caso delle consulenze), emettendo il benestare al pagamento.
- o Il Responsabile Amministrativo effettua il Pagamento a mezzo RIBA / Assegno / Bonifico Bancario.

■ *Individuazione delle Modalità di pagamento*

- o I pagamenti vengono generalmente e preferenzialmente effettuati a mezzo RIBA / Assegno / Bonifico Bancario. In questo caso il pagamento viene istruito dal Responsabile Amministrativo secondo le procedure previste nella procedura PO 02 "Attività finanziarie".

Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01

Le contabili di pagamento sono sempre allegare al movimento di contabilità generale e recano l'indicazione della fattura di riferimento.

- o Per i pagamenti a mezzo carta di credito / Carta Carburante tutti i movimenti sono registrati e associati ai giustificativi (scontrini / fatture).
- o L'uso del contante è ammesso in conformità alla legislazione vigente.

6. DISTRIBUZIONE

Questa procedura deve essere distribuita a tutti i soggetti coinvolti nel flusso procedurale.

Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01**INDICE**

1. SCOPO	2
2. RIFERIMENTI	2
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	2
4. RESPONSABILITA'	2
5. REGOLE	2
6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	4
7. DISTRIBUZIONE	5

Redazione:	Nome	Firma	Data
Consulenti			
Verifica:	Nome	Firma	Data
OdV			
Approvazione:	Nome	Firma	Data
Amministratore Unico	SILVESTRI GIUSEPPE		31.12.2019

Rev.	Data	Descrizione della modifica	Pag. / par. modificati
0	11.10.2019	Prima emissione	---

Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01

1. SCOPO

Scopo della presente procedura è quello di creare, all'interno del processo della gestione finanziaria e di tesoreria, "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'azienda ai fini del d.lgs. 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Reati contro la P.A.
- Reati societari
- Riciclaggio / ricettazione / auto riciclaggio

2. RIFERIMENTI

D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Attività finanziarie relative a:

- o Gestione dei flussi finanziari
- o Gestione dei fondi aziendali
- o Impiego di disponibilità liquide
- o Partecipazioni societarie

4. RESPONSABILITA'

Responsabile Amministrativo per la gestione dei flussi finanziari, per la gestione dei fondi aziendali e per l'impiego di disponibilità liquida

Amministratore Unico per l'autorizzazione di investimenti, l'assunzione di passività, l'apertura e chiusura di conti correnti e decidere i pagamenti.

Funzione Controllo per il controllo ex D.Lgs. 231/01 sulle attività previste dalla presente procedura.

5. REGOLE

L'Amministratore Unico deve:

- definire i fabbisogni finanziari a medio e lungo termine e le forme e fonti di copertura e darne evidenza in reports specifici;
- autorizzare l'assunzione di passività a medio e lungo termine attraverso specifica deliberazione;
- autorizzare l'assunzione di passività di importo rilevante a breve termine attraverso specifica deliberazione;
- definire gli investimenti finanziari a medio e lungo termine avvalendosi, anche all'estero, quando possibile, di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE, e darne evidenza in reports specifici;
- autorizzare gli investimenti finanziari a medio e lungo termine attraverso specifica deliberazione, in aderenza agli indirizzi politici e strategici della società;
- autorizzare apertura e chiusura dei conti correnti.

La funzione preposta (Responsabile Amministrativo) deve:

- registrare ed aggiornare periodicamente lo scadenzario analitico delle posizioni debitorie;

Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01

- controllare che gli operatori non varino le coordinate bancarie, lavorando on banking;
- verificare costantemente l'efficienza e la regolarità delle operazioni di verifica effettuate sulle casse, con riferimento agli adempimenti formali, di legge e contabili, nonché la regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile afferente ai pagamenti;
- registrare ed aggiornare periodicamente lo scadenzario analitico delle posizioni creditorie;
- controllare, per ogni incasso, l'esistenza della documentazione giustificativa;
- accertare costantemente la corretta contabilizzazione e l'effettivo versamento nei fondi della società di tutti i valori ricevuti, nonché la regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile afferente agli incassi;
- analizzare i fabbisogni finanziari e le relative fonti di copertura, sviluppando valutazioni economiche e comparative per la selezione delle più idonee fonti di finanziamento, e darne evidenza al vertice aziendale per l'assunzione delle decisioni in merito;
- controllare le condizioni applicate ed i vincoli di garanzia, controllare le garanzie rilasciate e la loro eventuale cancellazione, verificare il corretto impiego delle fonti, adottare idonee scritture per riconciliare periodicamente le risultanze contabili ed i piani di ammortamento;
- analizzare e valutare l'investimento finanziario, verificare il rispetto delle norme di legge e statutarie;
- adottare idonee scritture analitiche, contabili ed extracontabili, per verificare nel tempo la valutazione iniziale, custodire i titoli in luoghi protetti e controllati con accesso limitato alle funzioni autorizzate, gestire, correttamente ed economicamente, i titoli rappresentativi degli investimenti finanziari, nel rispetto delle norme di legge e delle regole del mercato mobiliare.

La Funzione Controllo verifica (a campione) che siano correttamente eseguite tutte le operazioni previste dalla presente procedura ed effettua periodicamente le riconciliazioni bancarie.

Tutti i contratti aventi ad oggetto operazioni su strumenti finanziari, anche derivati, (ad es. contratti di forward rate agreement, swap, opzione, etc.) possono essere stipulati solo in virtù di delibera dell'Amministratore Unico e le relative operazioni devono transitare sui conti correnti della società.

E' consentito l'affidamento della gestione di fondi aziendali regolarmente iscritti in bilancio a società fiduciarie purché le stesse non abbiano sede legale in paradisi fiscali.

Le decisioni vanno sottoposte al parere preventivo dell'Organismo di Vigilanza che ha valore consultivo per l'Amministratore Unico.

Il parere preventivo dell'Organismo di Vigilanza ha come oggetto esclusivo l'eventuale rischio da reato connesso all'operazione e non può in alcun modo investire l'opportunità economico finanziaria dell'operazione stessa.

Il nozionale di riferimento non può essere superiore all'indebitamento medio calcolato sull'anno precedente.

E' vietato:

- Stipulare contratti per la fornitura di cassette di sicurezza presso le banche;

Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01

- L'aumento e/o la sottoscrizione di capitale sociale in contanti, per importi maggiori dell'importo più ridotto del capitale originario;
- Stipulare contratti aventi ad oggetto operazioni su strumenti finanziari con istituti di credito/intermediari finanziari aventi sede in paradisi fiscali.

L'Organismo di Vigilanza può controllare le predette operazioni finanziarie acquisendo a tal fine tutta la relativa documentazione (contratti, estratti conto bancari, etc.).

L'Organismo di Vigilanza può richiedere all'istituto di credito/intermediario finanziario il prospetto analitico relativo alle operazioni su strumenti finanziari.

Relativamente ad un'eventuale partecipazione della società a procedure finalizzate al conseguimento di finanziamenti, agevolazioni, contributi da parte dello Stato, Enti Pubblici o della Comunità Europea:

- è vietato esibire o produrre, all'organismo, nazionale o comunitario, competente al rilascio del provvedimento di concessione del finanziamento, contributo, sovvenzione o simili, documenti o dati falsi e/o alterati, ovvero omettere informazioni dovute;
- è vietato destinare, in tutto o in parte, somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di finanziamento, contributo, sovvenzione o simili, a scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Le funzioni aziendali coinvolte nell'ambito del processo garantiscono, coordinando le strutture di propria competenza, la documentabilità del processo, mettendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all'uopo necessaria.

6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Devono essere preventivamente portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza tutte le attività che comportano:

- il trasferimento e/o l'acquisizione a qualsiasi titolo di beni immobili, ovvero attività economiche che comportino la trasformazione di denaro liquido o equivalenti in beni, titoli o prestazioni;
- la costituzione di società con capitale in denaro nella quale figurano come soci persone fuori da responsabilità penale come minori di età, incapaci o fiduciari, ad eccezione delle imprese familiari;
- l'acquisto di beni di lusso (ad es. barche e automobili) senza alcun nesso con l'attività finanziaria;
- l'acquisto di un bene immobile in nome di un terzo con il quale non sussiste alcun tipo di legame;
- l'acquisto o la vendita di beni immobili per un prezzo di gran lunga superiore o inferiore al loro valore.

Al termine di ogni esercizio finanziario, l'Amministratore Unico è tenuto a sottoporre all'Organismo di Vigilanza, un'accurata rendicontazione circa l'utilizzo dei fondi ricevuti da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di finanziamento, contributo,

Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01

sovvenzione o simili: tale adempimento viene assolto attraverso la trasmissione del bilancio

Le Funzioni aziendali coinvolte nel processo sono tenute a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

7. DISTRIBUZIONE

Questa procedura deve essere distribuita a tutti i soggetti coinvolti nel flusso procedurale.

Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01

INDICE

1. SCOPO	2
2. RIFERIMENTI	2
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	2
4. RESPONSABILITA'	4
5. REGOLE	4
6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	6
7. DISTRIBUZIONE	7

Redazione:	Nome	Firma	Data
Consulenti			
Verifica:	Nome	Firma	Data
OdV			
Approvazione:	Nome	Firma	Data
Amministratore Unico	SILVESTRI GIUSEPPE	<i>Giuseppe Silvestri</i>	31.12.2019

Rev.	Data	Descrizione della modifica	Pag. / par. modificati
0	11.10.2019	Prima emissione	---



**Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01**

1. SCOPO

La seguente procedura ha lo scopo di definire gli obblighi incombenti sulla società in relazione al regime di pubblicità al fine di prevenire i reati societari.

Ai fini della predisposizione del presente Protocollo, si è tenuto conto:

- dell'analisi del contesto aziendale di Autoservizi Cerella e delle macro aree di attività potenzialmente a rischio reato;
- delle varie funzioni aziendali coinvolte nella predisposizione dei documenti di bilancio/contabili;
- della circostanza che la revisione legale dei conti è stata affidata dall'organizzazione al Collegio Sindacale, il quale vigila anche sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti amministrativi e contabili adottati dall'azienda e sul loro concreto funzionamento.

2. RIFERIMENTI

D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Per i reati societari sono state identificate le seguenti macro aree di attività a rischio reato.

(a) Gestione della contabilità generale.

Tale area è potenzialmente associabile ai reati di indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 del Codice Civile), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 del Codice Civile), illegale ripartizione degli utili (art. 2627 del Codice Civile), nonché false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile) e quale area di supporto per la corruzione tra privati (art. 2635 del Codice Civile). Tale area include, a titolo esemplificativo:

- la rilevazione, la classificazione ed il controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
- la corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (tra cui i clienti ed i fornitori);
- la gestione amministrativa e contabile dei clienti ed i fornitori;
- gli accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso dell'anno, inclusi i costi del personale, le penalità contrattuali, i finanziamenti attivi e passivi e i relativi interessi;
- la verifica dei dati provenienti dai sistemi alimentanti;
- la gestione (limitata) amministrativa e contabile del magazzino e dei cespiti

(b) Predisposizione dei progetti di Bilancio civilistico, nonché di eventuali situazioni patrimoniali, in occasione di operazioni straordinarie da sottoporre all'approvazione del Consiglio e/o dell'Assemblea.

Tale area è potenzialmente associabile ai reati di indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 del Codice Civile), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 del Codice Civile), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 del Codice Civile), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 del Codice Civile), formazione fittizia del capitale (art.2632 del Codice Civile), nonché false comunicazioni

Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01

sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile). Tale area include, a titolo esemplificativo:

- la raccolta, l'aggregazione e la valutazione dei dati contabili per la predisposizione dei progetti di bilancio civilistico;
- la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie e di operazioni sul capitale;
- la collaborazione e il supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e della restituzione dei conferimenti;
- la collaborazione e il supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione di operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni sulle partecipazioni sociali o sulla società controllante;
- l'attuazione delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo.

(c) Rapporti con i Soci e il Collegio Sindacale [e, in caso di nomina, con la Società di Revisione].

Tale area è potenzialmente associabile al reato di "impedito controllo" (di cui all'art. 2625 del Codice Civile). Tale area include, a titolo esemplificativo:

- rapporti (e la relativa gestione) con i Soci in occasione di richieste di informazioni, con il Collegio Sindacale (e, se nominata, con la Società di Revisione) relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile del Bilancio di esercizio / custodia delle scritture contabili e dei libri sociali.

(d) Gestione degli adempimenti connessi all'approvazione del Bilancio di esercizio e trattamento delle informazioni amministrative/contabili. Tale area è potenzialmente associabile ai reati di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile) e di illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 del Codice Civile) oppure di abuso di informazioni privilegiate. Tale area include, a titolo esemplificativo:

- la predisposizione della documentazione per le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea e la gestione dei rapporti con l'Assemblea;
- la predisposizione e la divulgazione delle informazioni e notizie "informazioni amministrative/contabili" e privilegiate;
- acquisizione e gestione di informazioni privilegiate.

(e) Gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza.

Tale area è potenzialmente associabile al reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 comma 1 e 2 del codice Civile).

(f) Adempimenti degli obblighi inerenti al proprio ufficio/carica/mansione

Tale area è potenzialmente associabile al reato di corruzione tra privati di cui all'articolo 2635, comma terzo del codice civile. Tale area include a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i terzi, ivi compresi i rapporti con clienti, fornitori, altri intermediari, consulenti, partner, selezione degli stessi e stipula dei relativi contratti.

(g) Adempimenti degli obblighi di natura fiscale e dei conseguenti dichiarativi. Tale area, oltre a poter costituire i cosiddetti reati al fine di una potenziale associazione a delinquere è

**Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01**

associabile anche ai reati di illegale ripartizione degli utili, articolo 2627 del codice civile, e operazioni in pregiudizio dei creditori, articolo 2629 del codice civile.

(h) in occasione di verifiche, ispezioni o accertamenti, può fornire chiarimenti e documentazione oltre all'Amministratore Unico, o soggetto all'uopo delegato dallo stesso, anche il Responsabile Amministrativo.

4. RESPONSABILITA'

Responsabile Amministrativo: per l'esecuzione delle attività (gestione contabilità, bilancio, rapporti con le autorità di vigilanza, ecc.)

Amministratore Unico: per la fase autorizzativa

Collegio Sindacale: per il controllo delle attività descritte nel seguito

Il comportamento di quanti operano in azienda si ispira sempre a legalità, correttezza, lealtà e trasparenza ed è fatto espresso divieto agli organi sociali ed a tutti i soggetti coinvolti (ciascuno nella misura e con le modalità specifiche della propria funzione) di porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino, individualmente o collettivamente, direttamente od indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter del Decreto 231 e nelle disposizioni di legge relative alla responsabilità amministrativa degli enti.

5. REGOLE

Gli organi sociali, le funzioni aziendali interessate e tutti i soggetti coinvolti devono:

- conoscere ed osservare la normativa applicabile (italiana od estera);
- conoscere ed osservare principi, prescrizioni, disposizioni e procedure previste nel sistema di controllo interno e nelle policy aziendali, ivi comprese quelle sulla tesoreria, contabilità e gestione dei flussi finanziari. Ciò anche al fine di evitare qualsiasi concorso in reati commessi da terzi nell'ambito della propria sfera operativa;
- mantenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi di comportamento e delle procedure aziendali interne;
- assicurare la trasparenza ed accuratezza delle registrazioni contabili e delle transazioni;
- osservare le procedure relative alla formazione del bilancio ed alla contabilità;
- consentire lo svolgimento delle attività di controllo e di revisione attribuite ai Soci, nonché ai Sindaci [e, se nominati, ai Revisori];
- osservare rigorosamente tutte le norme a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, anche al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- osservare rigorosamente tutte le norme di legge e le procedure autorizzative relative ad eventuali comunicati stampa ed agli acquisti e cessioni di azioni/quote;
- assicurare il regolare funzionamento dell'azienda e degli organi sociali, garantendo ed assicurando i controlli sulla gestione e la libera e corretta formazione della volontà dei Soci;
- adempiere agli obblighi del proprio ufficio / carica / mansione nel rigoroso rispetto delle norme di legge applicabili.

Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01

5.1 Principio di tracciabilità

Ogni operazione deve essere sempre verificabile, documentata, coerente e congrua. In particolare, ogni operazione deve essere supportata da adeguata documentazione che consenta la ricostruzione dell'operazione, anche sotto un profilo contabile, l'individuazione dei vari livelli di responsabilità, i dati e le notizie fornite. La documentazione conservata deve essere idonea a consentire la verifica della veridicità e completezza dei dati e delle informazioni trattati. Tutti i rapporti devono essere documentati e tracciabili. Tutta la documentazione deve essere resa disponibile.

5.2 Svolgimento delle attività

a. La gestione delle attività a rischio e delle relative aree di supporto avviene nella rigorosa osservanza dei principi di comportamento e delle procedure aziendali applicabili e nel rispetto delle disposizioni di legge.

b. I bilanci devono essere redatti in conformità ai principi di legge e devono, tra l'altro, essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed il risultato economico dell'esercizio. Si ribadisce che la revisione legale dei conti viene effettuata dal Collegio Sindacale.

La trasmissione di dati ed informazioni deve avvenire attraverso un sistema che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; coloro che forniscono dati e notizie rilevanti ai fini della redazione del Bilancio sono tenuti a dichiarare per iscritto la completezza e veridicità dei dati.

Il progetto di Bilancio, prima della sua approvazione, deve essere tempestivamente messo a disposizione dell'Amministratore Unico e deve essere oggetto di esame da parte del Collegio Sindacale; a tale riunione, può partecipare anche l'Organismo di Vigilanza. La relazione sul Bilancio predisposta dal Collegio Sindacale in funzione della revisione legale dei conti deve essere messa a disposizione delle funzioni aziendali interessate e, in particolare, del responsabile della funzione.

c. Con riferimento alla contabilità, la stessa è tenuta in base a tutte le norme applicabili; le poste (all'attivo ed al passivo) e gli impegni devono essere correttamente riportati nei libri contabili; i parametri di valutazione delle poste devono essere esposti con chiarezza e corredati da ogni valutazione complementare idonea a garantire la veridicità dei documenti di bilancio. I dati finanziari e le registrazioni contabili devono rispecchiare le operazioni effettuate. Le procedure relative ai controlli contabili assicurano la veridicità dei dati e l'indipendenza dei controlli stessi.

d. Con riferimento al sistema di attribuzione della responsabilità, i livelli autorizzativi, le deleghe e le procure, gli stessi devono essere strutturati in modo da garantire l'attribuzione di responsabilità, la segregazione delle attività tra coloro che autorizzano, coloro che eseguono, coloro che contabilizzano e coloro che controllano le operazioni svolte all'interno di attività a rischio reato e il rispetto dei principi di controllo adottati dall'organizzazione.

L'Amministratore Unico e i responsabili delle funzioni coinvolte nelle attività a rischio reato e nei relativi processi strumentali, nonché i collaboratori, sono ritenuti "responsabili" e referenti diretti di ogni singola operazione a rischio compiuta direttamente o nell'ambito della funzione di riferimento. Ogni soggetto eventualmente

Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01

responsabile deve essere chiaramente individuato. In ogni caso, nessuno può gestire in autonomia un intero processo in applicazione del principio di separazione adottato dall'organizzazione.

In tal senso, le deleghe e le procure devono essere formalizzate e diffuse e specificare – in modo chiaro ed inequivocabile - i limiti e l'oggetto della delega ed i relativi poteri di spesa. Le deleghe e le procure devono inoltre conciliare la posizione di ciascun soggetto con le relative responsabilità ed i poteri conferiti ed a nessuno devono essere attribuiti poteri illimitati. Qualora un soggetto cessi di ricoprire una determinata funzione, le deleghe e procure devono essere, senza indugio, revocate o modificate.

e. Riunioni dovranno essere svolte tra il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza in merito all'osservanza della normativa societaria, nonché il rispetto dei comportamenti da parte dell'Amministratore Unico, dell'amministrazione e dei dipendenti. A tali riunioni, possono essere invitati a partecipare le funzioni aziendali interessate, nonché altri soggetti la cui partecipazione è ritenuta utile.

Nel caso si sia a conoscenza di omissioni, inesattezze, falsificazioni o altre violazioni relative alla contabilità ed alla documentazione di supporto, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato. Su base semestrale, l'Organismo di Vigilanza effettua verifiche sull'osservazione dei principi. I responsabili di ciascuna funzione aziendale svolgono un'attività di controllo e monitoraggio sulle attività svolte all'interno della propria funzione.

I controlli e monitoraggi e le attività di reportistica sono recepiti ai fini dei controlli e monitoraggi sulle attività a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

L'attività di monitoraggio, sistematica e formalizzata, dovrà riguardare, tra l'altro, i seguenti processi:

- formazione del bilancio, reporting e gestione dei rapporti con i Soci e i Sindaci;
- flussi monetari e finanziari;
- predisposizione del budget;
- acquisto di materiali e servizi, consulenze ed incarichi professionali, procedure relative alla redazione di documenti societari e gestione di donazioni, omaggi, sponsorizzazioni e liberalità;
- gestione delle vendite;
- selezione, assunzione e gestione del personale;
- rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza;
- gestione dei rapporti con Enti Pubblici ed Autorità di Vigilanza;
- gestione del magazzino (in via residuale).

6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In aggiunta agli obblighi informativi di carattere generale previsti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, a titolo esemplificativo, le informazioni relative:

- alle operazioni sul capitale ed alle operazioni straordinarie;
- ad eventuali omissioni, inesattezze, falsificazioni o altre violazioni relative alla contabilità ed alla documentazione di supporto;
- agli aspetti più significativi connessi alla gestione dei rapporti con i Soci, i Sindaci, ivi incluse le notizie relative ad eventuali incarichi conferiti (o che si intende conferire) al Collegio Sindacale [e, se nominati, ai Revisori];

**Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01**

- agli aspetti più significativi connessi al processo di formazione del bilancio;
 - agli aspetti più significativi connessi al processo di formazione del budget e gestione dei flussi monetari e finanziari;
 - agli aspetti più significativi connessi alle vendite, agli acquisti di beni e servizi;
 - agli aspetti più significativi del processo di gestione dei rimborsi spese ed anticipi;
 - alle iniziative di liberalità e sponsorizzazioni;
 - agli aspetti più significativi connessi al processo di selezione, assunzione e gestione del personale;
 - agli aspetti più significativi connessi ai rapporti con le Autorità di Vigilanza e gli Enti Pubblici;
 - alle risultanze periodiche delle attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali preposte, con le eventuali anomalie ed atipicità riscontrate dalle stesse funzioni;
- nonché:
- alle comunicazioni interne ed esterne riguardanti fattispecie che possano essere messe in collegamento con illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231, ivi inclusi i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti e le eventuali sanzioni od i provvedimenti di archiviazione;
 - ad eventuali cambiamenti organizzativi ed agli aggiornamenti delle deleghe o procure;
 - ad eventuali mutamenti nelle aree a rischio di reato e nelle relative aree di supporto;
 - alle eventuali osservazioni del Collegio Sindacale;
 - alle eventuali osservazioni delle funzioni aziendali preposte;
 - alle più significative operazioni effettuate nelle aree a rischio di reato e nelle relative aree di supporto, non contemplate nel presente elenco;
 - ad ogni altra notizia, di cui si sia a conoscenza, relativa ad illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231.

L'Organismo di Vigilanza effettua i controlli ritenuti necessari ed ha facoltà di chiedere tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie od opportune ai fini dell'attività di vigilanza.

Su base semestrale l'Organismo di Vigilanza può effettuare verifiche, anche tramite controlli a campione, sul rispetto di quanto sopra, ivi inclusa l'osservanza dei principi e delle procedure in materia di redazione di documenti societari e contabili, di gestione dei rapporti con i Soci e i Sindaci.

In tutti i casi, il sistema di controllo deve documentare, l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

I risultati dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono essere riportati all'Amministratore Unico ed al Collegio Sindacale, nonché al Responsabile delle funzioni aziendali interessate; in particolare, il flusso informativo nei confronti dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale deve consentire a tali organi di poter tempestivamente intervenire, anche tramite la convocazione dell'Assemblea dei Soci, ove necessario, per l'adozione dei provvedimenti opportuni.

7. DISTRIBUZIONE

Questa procedura deve essere distribuita a tutti i soggetti coinvolti nel flusso procedurale.

Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01

INDICE

1.	SCOPO	2
2.	RIFERIMENTI.....	2
3.	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
4.	RESPONSABILITA'	2
5.	REGOLE	2
	RECLUTAMENTO DELLE RISORSE UMANE.....	2
	ASSUNZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI.....	2
	ASSUNZIONE DI CONGIUNTI DI PUBBLICI UFFICIALI O INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO	3
	PAGAMENTO DELLE SPETTANZE MENSILI.....	3
	PREMI DI PRODUZIONE, BONUS, ED ALTRI EMOLUMENTI.....	4
	CONTROLLI E VERIFICHE DA PARTE DI ORGANI DI VIGILANZA	4
6.	DOCUMENTI E REGISTRAZIONI.....	4
7.	FLUSSI DI COMUNICAZIONE CON L'ODV.....	4
8.	DISTRIBUZIONE	4

Redazione:	Nome	Firma	Data
Consulenti			
Verifica:	Nome	Firma	Data
OdV			
Approvazione:	Nome	Firma	Data
Amministratore Unico	SILVESTRI GIUSEPPE	<i>[Firma]</i>	31.12.2019

Rev.	Data	Descrizione della modifica	Pag. / par. modificati
0	11.10.2019	Prima emissione	---

[Firma]

**Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01**

1. SCOPO

La seguente procedura ha lo scopo di definire le regole per la corretta gestione delle risorse umane al fine di prevenire i seguenti reati:

- Reati contro la P.A. (es. corruzione, concussione, ecc.)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Sfruttamento del lavoro
- Reati in materia di violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro

2. RIFERIMENTI

D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura riguarda la gestione delle risorse umane.

4. RESPONSABILITA'

Area Esercizio: per l'esecuzione delle attività sottese al reclutamento delle risorse umane e la verifica delle attività svolte dai lavoratori

Ufficio Contabilità: per l'effettuazione dei pagamenti

Amministratore Unico: per le attività decisionali in merito alla gestione delle risorse umane, in particolare al loro reclutamento sentito il parere della Controllante.

Funzione di Controllo Gestione Risorse Umane: per l'attività di controllo del processo di gestione delle risorse umane e garantire l'osservanza della presente procedura.

5. REGOLE

Reclutamento delle risorse umane

- L'Addetta raccoglie i curriculum vitae inviati dai candidati e li archivia dividendoli per qualifica.
- Area Esercizio esamina i profili dei candidati e, a seguito di colloqui ed eventuali prove su strada, individua il personale da assumere sulla base delle competenze richieste (qualifica, esperienza lavorativa presso altre aziende del settore, abilità, ecc.).
- L'Amministratore Unico, sulla base della proposta di assunzione avanzata dall'Area Esercizio, autorizza l'assunzione, dopo aver acquisito parere dalla Controllante.

Assunzione di cittadini di paesi terzi

- Nel caso di lavoratori stranieri di paesi terzi, l'assunzione sarà subordinata alla regolarità dei permessi di soggiorno e lavoro in possesso della risorsa.
- L'Addetta, per tutti i lavoratori stranieri, provvederà a costituire una sezione d'archivio in cui conservare tutti i documenti di evidenza relativi alla corretta assunzione di personale, avendo particolare cura di richiedere l'aggiornamento dei documenti in scadenza (es. permesso di soggiorno).

**Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01**

Assunzione di congiunti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio

- Nel caso di assunzioni di persone prossime congiunte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dotati di poteri decisionali in relazione al rilascio di autorizzazioni amministrative ed alla stipula contratti di fornitura che riguardino o abbiano riguardato la società, viene richiesta al lavoratore una specifica dichiarazione relativa ai rapporti di parentela della risorsa con pubblici ufficiali (inclusa la possibilità che la stessa risorsa sia un pubblico ufficiale)

Per pubblico ufficiale si intende persona che eserciti una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa. Sono quindi da considerarsi pubblici ufficiali, coloro che:

- concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
- sono muniti di poteri:
 - decisionali;
 - di certificazione;
 - di attestazione;
 - di coazione;
 - di collaborazione, anche saltuaria.

Ai fini della tutela prevista dal Modello di Organizzazione, gestione e controllo, nell'ambito delle attività svolte dall'organizzazione sono rilevanti le seguenti categorie di pubblici ufficiali:

- gli appartenenti alle forze armate italiane e alle forze di polizia italiane,
 - i magistrati,
 - il sindaco e gli assessori comunali
 - Il presidente di Regione e gli assessori regionali;
 - I direttori di uffici regionali
 - I parlamentari, i consiglieri regionali;
 - i tecnici e periti (geometri, ingegneri, architetti, forestali ecc.) degli organi centrali e periferici (regioni, province e comuni) della pubblica amministrazione aventi funzione di predisposizione e redazione di elaborati tecnico-amministrativi e nella sovrintendenza, organizzazione e controllo di operazioni di carattere tecnico dirette a supporti generali di corrispondenti attività nei settori di difesa e di controllo dell'ambiente.
- Al fine di consentire quanto sopra riportato, a chiunque partecipi ad una procedura di selezione del personale, come detto, dovrà essere richiesto di dichiarare nel "Questionario informativo" una sua eventuale parentela entro il 3° grado con pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio. Qualora tale parentela venga dichiarata, sarà compito dell'Amministratore Unico verificare se il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio si trovi nelle condizioni che determinano il divieto di stipula del contratto così come sopra disciplinato.
 - Ai lavoratori assunti devono essere garantiti un equo compenso ed eque condizioni contrattuali per l'attività lavorativa svolta, prendendo come parametro di riferimento i contratti collettivi.

Pagamento delle spettanze mensili

In funzione delle schede turno e degli eventuali moduli di richiesta straordinario validati dall'Area Esercizio, il Consulente del Lavoro provvederà all'emissione delle buste paghe e

**Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01**

l'Ufficio Contabilità provvederà all'effettuazione dei pagamenti, secondo quanto previsto contrattualmente.

Premi di produzione, bonus, ed altri emolumenti

La corresponsione di premi di produzione, bonus ed altri emolumenti dovrà essere supportata da documentato giustificativo e motivazione, che identifichi:

- Quantificazione dell'emolumento
- Motivazione dettagliata dell'emolumento.

Controlli e verifiche da parte di Organi di Vigilanza

In occasione di controlli e verifiche ispettive in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sono autorizzati a fornire chiarimenti e documentazioni, oltre all'Amministratore Unico o soggetto all'uopo deputato, anche il Direttore di Esercizio coadiuvato dal Consulente del Lavoro.

6. DOCUMENTI E REGISTRAZIONI

Le funzioni aziendali coinvolte nell'ambito del processo garantiscono, coordinando le strutture di propria competenza, la documentabilità del processo, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all'uopo necessaria.

Costituiscono documenti di registrazione della corretta esecuzione dei flussi procedurali i seguenti:

- Selezione e curricula
- Copia dei documenti attestanti l'identità dei lavoratori
- Attestazione relativa al rapporto con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio
- Controllo presenze / cedolini di pagamento
- Giustificativi emolumenti straordinari
- Contabili pagamento emolumenti.

7. FLUSSI DI COMUNICAZIONE CON L'ODV

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli a campione su buste paga, contratti e documentazione relativa all'assunzione di personale, al fine di accertare le condizioni indicate nei punti precedenti con periodicità annuale.

L'Amministratore Unico provvederà ad emettere specifica informativa all'Organismo di Vigilanza nei seguenti casi:


- Contrattualizzazione di Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio
- Contrattualizzazione di parenti entro il 3° grado di Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio.

8. DISTRIBUZIONE

Questa procedura deve essere distribuita a tutti i soggetti coinvolti nel flusso procedurale.

**Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01****INDICE**

1. SCOPO	2
2. RIFERIMENTI	2
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	2
4. RESPONSABILI	2
5. REGOLE	2
5.1 ACQUISTO DI HARDWARE E/O SOFTWARE DI BASE NUOVO O SOSTITUTIVO DI QUELLO GIÀ IN DOTAZIONE	2
5.2 GESTIONE SICUREZZA INFORMATICA	3
5.3 GESTIONE SICUREZZA DATI	3
5.4 GESTIONE RISERVATEZZA	3
6. RAPPORTI CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA	4
7. DISTRIBUZIONE	4

Redazione: Consulenti	Nome	Firma	Data
Verifica: OdV	Nome	Firma	Data
Approvazione: Amministratore Unico	Nome SILVESTRI GIUSEPPE	Firma 	Data 31.12.2019

Rev.	Data	Descrizione della modifica	Pag. / par. modificati
0	11.10.2019	Prima emissione	---

**Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01**

1. SCOPO

La presente procedura ha lo scopo di assicurare la qualità dei servizi informatici e di telecomunicazioni all'interno dell'azienda, al fine di garantire il buon funzionamento dei servizi correlati e la prevenzione della frode informatica di cui al modello organizzativo, nonché la prevenzione dei reati in violazione delle norme sul diritto d'autore circa l'approvvigionamento di SW.

2. RIFERIMENTI

D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Si applica a tutte le attività di sviluppo e gestione della rete informatica aziendale ed all'approvvigionamento di SW.

4. RESPONSABILI

Amministratore Unico: per l'attività decisionale.

La responsabilità della sicurezza e della riservatezza generale del Sistema Informatico e del corretto approvvigionamento ed uso dei SW è del Referente IT.

Il Responsabile Acquisti verifica che le procedure seguite per la selezione dei prodotti sia stata rispettata.

La funzione Amministrativa controlla che il Referente IT e il Responsabile acquisti svolgano le attività individuate nella presente procedura legate alla gestione della sicurezza informatica, dei dati e alla gestione della riservatezza.

5. REGOLE

5.1 Acquisto di hardware e/o software di base nuovo o sostitutivo di quello già in dotazione

Allorquando sia necessario acquisire o sostituire componenti hardware e/o software di base (ad es. per ampliare le utenze o per eliminare le obsolescenze), il Referente IT conduce un'accurata ricerca di mercato congiuntamente ai settori aziendali interessati.

L'individuazione di un prodotto idoneo dà luogo ad una richiesta di acquisto del pacchetto e di fornitura di servizi e/o prodotti collaterali (installazione, personalizzazione, addestramento, training, etc) da parte del Referente IT.

La procedura di acquisizione si conclude con un collaudo che viene espresso sulla fattura finale di pagamento al fornitore, salvo il caso in cui non sia esplicitamente previsto un verbale di collaudo.

Nell'acquisto di pacchetti SW dovrà essere posta particolare cura ed attenzione nell'acquisizione e conservazione delle licenze, provvedendo a verificare la coerenza fra il numero di licenze acquisite ed il numero delle postazioni sulle quali il SW viene installato. Intestatataria delle licenze deve sempre essere l'azienda.

**Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01****5.2 Gestione sicurezza informatica**

Quotidianamente viene effettuato un backup dei dati contabili ed operativi su server interno dotato di doppio disco. Mensilmente il Referente IT esegue backup anche su dischi esterni.

Sia il server che le postazioni di lavoro sono protetti da password e su di essi è installato un software antivirus costantemente aggiornato.

L'Amministratore di rete gestisce l'elenco dei posti di lavoro con le relative configurazioni hardware e software e password, la cui documentazione è conservata in luogo protetto.

5.3 Gestione Sicurezza Dati

Per sicurezza dei dati si intende la protezione dei dati su supporto informatico tesa a garantire la loro integrità e/o ricostruibilità rispetto a danneggiamenti derivanti da una qualsivoglia causa esterna, nonché la protezione del sistema informatico aziendale rispetto a guasti o malfunzionamenti di varia natura tendenti a ridurre i tempi di interruzione del servizio dal sistema stesso erogato.

La politica di sicurezza della rete è garantita da un sistema di antivirus che blocca i virus conosciuti all'atto in cui essi tentano di installarsi sul sistema, in dotazione anche ai PC utenti.

5.4 Gestione Riservatezza

Per riservatezza si intende la protezione dei dati da accessi impropri o fraudolenti.

La politica di riservatezza della rete è garantita da:

- Una selettiva politica di accesso alle banche dati della Pubblica Amministrazione, fiscali e previdenziali, finalizzate ad impedire alterazioni dei dati fiscali dopo la comunicazione. I dipendenti autorizzati a tale accesso sono ben individuati e accedono alle comunicazioni telematiche attraverso specifiche password, per cui si risale con certezza all'autore delle singole trasmissioni. Le comunicazioni ad INPS e INAIL sono demandate a consulente esterno come intermediario.
- Una politica tendente ad impedire un inserimento improprio di dati su bonifici di pagamento e dati contabili. Tale politica è perseguita attraverso un accesso ai dati contabili protetti da password; le trasmissioni telematiche delle disposizioni di pagamento alle banche vengono effettuate tramite dispositivi specifici protetti da password; vengono effettuati, infine, controlli di quadratura sui resoconti bancari.
- Una politica di adozione del SW applicativo tendente ad eliminare il rischio di sviluppo di software che permetta la commissione di reati. Ciò viene ottenuto attraverso l'adozione e l'uso di pacchetti standard presenti sul mercato; eventuali personalizzazioni vengono condivise tra il Referente IT e l'azienda, richieste al fornitore per iscritto e controllate e collaudate dal Referente IT.
- Una politica tendente ad impedire alterazione dei dati contabili presenti sul sistema, attraverso un accesso controllato ai dati, protetto da password.

**Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01**

6. RAPPORTI CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA

- Le funzioni aziendali coinvolte nell'ambito del processo garantiscono, coordinando le strutture di propria competenza, la documentabilità del processo, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all'uopo necessaria.
- Con periodicità annuale, il Referente IT invia all'Organismo di Vigilanza un report informativo sulle attività di sviluppo e gestione della rete informatica e sull'approvvigionamento ed uso dei SW.

7. DISTRIBUZIONE

Questa procedura deve essere distribuita a tutti i soggetti coinvolti nel flusso procedurale.



P.O. 06
SEGNALAZIONE DI CONDOTTE
ILLECITE O DI VIOLAZIONI DEL
MODELLO ORGANIZZATIVO

Ed. 0 Rev. 0 dell'11/10/19
Pag. 1 di 3

Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01

INDICE

1. SCOPO	2
2. RIFERIMENTI	2
3. RESPONSABILITA'	2
4. REGOLE	2
4.1 SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE O DI VIOLAZIONI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	2
4.2 TUTELA DEL SEGNALANTE.....	3
5. DISTRIBUZIONE	3

Redazione:	Nome	Firma	Data
Consulenti			
Verifica:	Nome	Firma	Data
OdV			
Approvazione:	Nome	Firma	Data
Amministratore Unico	SILVESTRI GIUSEPPE		31.12.2019

Rev.	Data	Descrizione della modifica	Pag. / par. modificati
0	11.10.2019	Prima emissione	---

1. SCOPO

Scopo di questo documento è definire le modalità attraverso cui i dipendenti dell'organizzazione segnalano la commissione di un reato, di un illecito o di qualsiasi altra condotta irregolare, da parte di altri soggetti appartenenti all'organizzazione.

Il documento descrive anche le forme di tutela previste per gli autori di segnalazioni di reati o altre irregolarità.

Ai fini della predisposizione della presente procedura, si è tenuto conto dell'analisi del contesto aziendale della Società e delle macro aree di attività potenzialmente a rischio reato.

2. RIFERIMENTI

- D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300
- Ddl 18 ottobre 2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (whistleblowing)".

3. RESPONSABILITA'

I dipendenti hanno l'obbligo di comunicare le condotte illecite o le violazioni del modello organizzativo ex D.Lgs. 231 da parte di altri soggetti appartenenti all'organizzazione.

L'Organismo di Vigilanza, dopo aver constatato la fondatezza e la veridicità delle comunicazioni, ha l'obbligo di applicare quanto previsto dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio.

4. REGOLE

4.1 Segnalazione di condotte illecite o di violazioni del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01

Soggetti apicali e subordinati possono presentare, a tutela dell'integrità dell'organizzazione, segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 attraverso i seguenti canali:

- E-mail al seguente indirizzo:
odv231@autoservizicerella.it
- Posta al seguente indirizzo: Organismo di Vigilanza c/o Autoservizi Cerella Srl – Corso Mazzini, 619 – 66054 Vasto

L'Organismo di Vigilanza valuterà la fondatezza delle segnalazioni ed applicherà, ove riscontri condotte illecite o violazioni dei dettami del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01, le sanzioni previste nel Sistema Disciplinare e Sanzionatorio.

4.2 Tutela del segnalante

A garanzia del segnalante, le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", prevedono le seguenti misure:

- il **divieto** per l'organizzazione di **irrogare sanzioni, demansionare, licenziare o trasferire** il dipendente in ragione della segnalazione;
- la **nullità** degli eventuali **atti discriminatori o ritorsivi** (es. licenziamento o mutamento di mansioni) eventualmente adottati dall'organizzazione;
- l'**onere della prova** a carico del **datore di lavoro**, che è chiamato a dimostrare che gli eventuali atti discriminatori o ritorsivi sono stati adottati nei confronti del segnalante per ragioni estranee alla segnalazione stessa;
- la **reintegrazione nel posto di lavoro** del dipendente in caso di licenziamento;
- la **tutela dell'identità del segnalante** nell'ambito del procedimento disciplinare e anche nel procedimento penale.

Naturalmente, le suddette forme di tutela, non sono garantite qualora sia accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale del segnalante per diffamazione, calunnia o altri reati commessi attraverso la segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia, è previsto che l'interesse all'integrità dell'organizzazione, nonché alla prevenzione e repressione delle malversazioni, costituisca giusta causa di rivelazione di notizie coperte dal segreto, salve limitate eccezioni (es. qualora l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'impresa o la persona fisica interessata).


5. DISTRIBUZIONE

Questa procedura deve essere distribuita a tutti i soggetti coinvolti nel flusso procedurale.

**Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01**

INDICE

1. SCOPO	2
2. RIFERIMENTI.....	2
3. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
4. RESPONSABILITA'	2
5. REGOLE	3
5.1 REGOLE GENERALI	3
5.2 GESTIONE DEI RIFIUTI.....	4
5.3 SOSTANZE PERICOLOSE	8
5.4 COMUNICAZIONI CON L'ODV.....	9
5.5 ATTIVITÀ DELL'ODV	9
6. DISTRIBUZIONE	9

Redazione:	Nome	Firma	Data
Consulenti			
Verifica:	Nome	Firma	Data
OdV			
Approvazione:	Nome	Firma	Data
Amministratore Unico	SILVESTRI GIUSEPPE		31.12.2019

Rev.	Data	Descrizione della modifica	Pag. / par. modificati
0	11.10.2019	Prima emissione	---



Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01

1. SCOPO

La seguente procedura ha lo scopo di definire le regole per la tutela dell'ambiente al fine di prevenire i seguenti reati:

- Divieto di **miscelazione di rifiuti pericolosi** (art. 187 d.lgs. 152/2006)
- Gestione **non autorizzata di rifiuti / discarica non autorizzata** (art. 256 d.lgs. 152/2006)
- **Miscelazione dei rifiuti** (art. 256 d.lgs. 152/2006)
- **Traffico illecito di rifiuti** (art. 259 d.lgs. 152/2006)
- Attività organizzate per il **traffico illecito di rifiuti** (art. 260 d.lgs. 152/2006)
- Violazione degli **obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari** (art. 258 d.lgs. 152/2006)
- Mancata osservanza dei **divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, in reti fognarie, scarichi di sostanze pericolose** (artt. 103, 104, 107, 108, d.lgs. 152/2006)
- **Inquinamento ambientale** (art. 452-quater c.p. – introdotto dall'art.1, legge 22 maggio 2015, n. 68)
- **Disastro ambientale** (Art. 452-bis c.p. – introdotto dall' art.1, legge 22 maggio 2015, n. 68)
- **Delitti colposi contro l'ambiente** (Art. 452-quinquies c.p. – introdotto dall' art.1, legge 22 maggio 2015, n. 68)
- Violazione delle disposizioni in materia di **cessazione dell'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono** (articolo 3, comma 6 D.Lgs.152/06 e smi).

In particolare nella procedura sono definite le modalità adottate dall'azienda per la gestione interna dei rifiuti e per lo stoccaggio delle sostanze pericolose in modo che tali attività avvengano nel rispetto dei vincoli legislativi.

2. RIFERIMENTI

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01
D.Lgs. 152/2006 e smi
DM 161/2012

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura integra quanto disposto nella documentazione del sistema di gestione ambientale ISO 14001.

4. RESPONSABILITA'

- il Direttore di esercizio è responsabile dell'esecuzione delle attività lavorative conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia ambientale
- il Direttore di esercizio detiene il potere decisionale in merito all'organizzazione ed all'esecuzione delle attività lavorative, garantendo il rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia ambientale
- l'Amministratore Unico, in qualità di datore di lavoro e di delegante, esegue attività di controllo, vigilando in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01

5. REGOLE

5.1 REGOLE GENERALI

- L'ambiente è un bene primario che l'azienda si impegna a salvaguardare, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile. A tal fine, programma le proprie attività ricercando un continuo equilibrio tra iniziative economiche, sicurezza delle operazioni e minimizzazione degli impatti ambientali.
- Le attività lavorative sono gestite nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente.
- I dipendenti, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano al processo di salvaguardia dell'ambiente.
- L'azienda si impegna a far osservare al proprio personale (ed eventuali subappaltatori) le prassi e procedure operative ambientali.
- La redazione di qualsiasi tipo di documentazione ambientale richiesta dalla legge — cartacea o informatica — nonché la registrazione contabile dei documenti inerenti alle operazioni commerciali con clienti e fornitori che abbiano un collegamento, anche indiretto e potenziale, con la gestione ambientale, deve essere improntata a criteri di chiarezza, veridicità e correttezza nel rispetto delle procedure interne.
- Per la gestione dei rifiuti attenersi a quanto specificato al paragrafo 5.2.
- Per la gestione delle sostanze pericolose attenersi a quanto specificato al paragrafo 5.3.
- È severamente vietato qualsiasi scarico in fognatura di sostanze/liquidi pericolosi e non pericolosi impiegati nelle attività di sito operativo (es. officina).
- È severamente vietato qualsiasi dispersione su suolo di sostanze/liquidi pericolosi e non pericolosi impiegati nelle attività del sito di rimessa autobus e presso la sede.
- È severamente vietato accendere fuochi, seppellire o depositare materiali di scarto o rifiuti delle cucine presso l'officina e presso la sede.
- Nei locali ove ha sede l'officina verificare sempre:
 1. presenza di amianto, ove necessario provvedere alla rimozione dello stesso con relativa evidenza documentale (Piano lavori da parte di ditta qualificata, IV copia del Formulario rifiuti regolarmente compilata);
 2. presenza di cabine elettriche:
 - verificare le caratteristiche dell'olio dei trasformatori (anche mediante analisi di laboratorio);
 - in presenza di olio contenente PCB (policlorobifenili), bonificare la cabina provvedendo alla sostituzione dell'olio.
- Nel caso siano presenti impianti di condizionamento:
 - verificare le caratteristiche dell'impianto mediante consultazione del libretto di manutenzione e/o dell'etichetta presente sulla macchina;
 - verificare l'assenza di freon o simili (Halon/CFC);
 - in presenza di freon o simili, rimuovere l'impianto fornendo la relativa evidenza documentale (IV copia del Formulario rifiuti regolarmente compilata).
- Per prevenire la presenza di scarichi abusivi:
 - Verificare lo stato delle aree;

Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01

- Procurarsi la planimetria delle reti fognarie interne con indicazione chiara dei pozzetti di ispezione e del recapito delle acque nei recettori finali (suolo in pozzo perdente, fognatura pubblica o consortile, corso d'acqua superficiale, etc.);
- Verificare la regolarità dell'allaccio alla pubblica fognatura degli scarichi civili, mediante presa visione dell'autorizzazione all'allaccio al sistema fognante pubblico o autorizzazione allo scarico se in altro recettore finale.
- Per prevenire l'inquinamento del suolo:
 - Verificare l'eventuale presenza di serbatoi/vasche di accumulo/contenitori, anche interrati;
 - In presenza di serbatoi/vasche/contenitori, verificare la funzione degli stessi (tipologia di sostanza in essi contenuta), se gli stessi sono pieni e se presentano perdite a suolo;
 - In presenza di perdite, verificare lo stato del terreno circostante e rimuoverlo se necessario, fornendo la relativa evidenza documentale (Formulario rifiuti);
 - Rimuovere i contenitori con relativa evidenza documentale (Formulario rifiuti regolarmente compilato oppure DdT/Fattura di vendita) o, in alternativa, provvedere affinché i contenitori siano svuotati e bonificati (in questo caso sarà archiviata la fattura del servizio reso da parte della ditta incaricata).

5.2 GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti avviene in accordo al D.Lgs. 152/06 – Parte IV e s.m.i. e l'azienda lo effettua mediante le attività descritte in seguito.

5.2.1 Codifica e classificazione dei rifiuti

La codifica e classificazione dei rifiuti viene eseguita in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 152/2006, dalla Direttiva Ministero dell'Ambiente del 09.04.02, dal D.M. 05/02/98 come modificato dal Decreto 5 aprile 2006, n. 189, che assegna, all'allegato D della parte IV, il codice CER al rifiuto prodotto in funzione delle attività esercitate.

I rifiuti prodotti dall'organizzazione sono i seguenti (elenco non esaustivo):

Codice CER	Descrizione	Note
080318	Toner per stampa esauriti	ufficio
130205	Scarti di olio minerale per motore	officina
140603	Altri solventi e miscugli	officina
150202	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti	officina
150203	Filtri dell'aria	officina
150106	Imballaggi in materiali misti	officina

Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01

150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose	officina
150111	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose	officina
160103	Pneumatici fuori uso	officina
160104	Veicoli fuori uso	officina
160107	Filtri dell'olio	officina
160112	Pastiglie per freni	officina
160117	Metalli ferrosi e scarti officina	officina
160120	Vetro	officina
160601*	Batterie al piombo	officina
161002	Soluzione acquosa di scarto	officina
160122	Componenti non specificati altrimenti	torpress
170405	Rottami ferrosi	officina

Rifiuti assimilabili agli urbani da conferire alla raccolta differenziata

- *Rifiuti in carta, cartone e prodotti in carta*

Il materiale cartaceo va immesso in contenitori predisposti, collocati nell'area apposita e identificati con etichetta di colore giallo riportante il codice del rifiuto.

Il materiale deve essere introdotto nei contenitori avendo cura di ridurne, ove possibile il volume. Nei contenitori per la carta ed il cartone non deve essere immesso altro materiale.

- *Rifiuti in plastica, esclusivamente bottiglie e flaconi*

Le bottiglie ed i flaconi, che non presentano residui di liquidi pericolosi o che sono state precedentemente bonificate, devono essere introdotte negli appositi contenitori, previo schiacciamento e riduzione del volume, presenti nell'area esterna attigua alla cucina e identificati da etichetta riportante il codice del rifiuto.

I recipienti che avessero contenuto sostanze definite pericolose per l'ambiente (detergenti, sanificanti, disinfettanti), ove possibile, devono essere accuratamente bonificati e le acque di lavaggio utilizzate per la pulizia delle aree a cui sono normalmente destinati, prima di poter essere immessi nei cassonetti per il deposito temporaneo.

Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01

I recipienti che avessero contenuto sostanze pericolose e non possono essere bonificati devono essere trattati come rifiuto speciale pericoloso.

- *Rifiuti in vetro e latta*

I rifiuti in vetro e latta devono essere smaltiti negli appositi contenitori predisposti nelle aree di deposito temporaneo e contraddistinti da etichette riportanti il codice del rifiuto.

I recipienti in vetro o latta che avessero contenuto sostanze definite pericolose per l'ambiente (detergenti, sanificanti, disinfettanti), ove possibile, devono essere accuratamente bonificati e le acque di lavaggio utilizzate per la pulizia delle aree a cui sono normalmente destinati, prima di poter essere immessi nei cassonetti per il deposito temporaneo.

I recipienti in vetro o latta che avessero contenuto sostanze pericolose e non possono essere bonificati devono essere trattati come rifiuto speciale pericoloso.

5.2.2 Qualificazione del trasportatore e dell'impianto di smaltimento/recupero

Il trasportatore deve possedere iscrizione all' "Albo Nazionale Gestori Ambientali" con scadenza quinquennale. L'impianto di smaltimento e recupero, invece, deve possedere comunicazione di inizio attività, ovvero autorizzazione con scadenza quinquennale.

Le autorizzazioni / iscrizioni riportano i codici CER per i quali i soggetti sono autorizzati al trasporto / trattamento e, per quanto concerne il trasporto, l'iscrizione riporta gli automezzi idonei abilitati al trasporto dello specifico rifiuto.

Copia delle autorizzazioni / iscrizioni devono essere disponibili in copia presso il Referente officina e presso la sede.

5.2.3 Gestione della sorveglianza su iscrizioni e autorizzazioni di trasportatori e smaltitori (referente collaboratore d'ufficio e Direttore di esercizio)

Il Collaboratore d'ufficio (referente gestione rifiuti) tiene un elenco aggiornato dei trasportatori e degli smaltitori, ove sono riportati i riferimenti delle iscrizioni e autorizzazioni dei soggetti.

Ad ogni richiesta di smaltimento proveniente dall'officina, il collaboratore d'ufficio attinge il nominativo del soggetto che presterà il servizio direttamente dall'elenco dei trasportatori/smaltitori o, diversamente, provvede a richiedere al soggetto incaricato copia del provvedimento autorizzativo relativo all'attività specifica.

Qualora tale referente riscontrasse un'anomalia nelle iscrizioni/autorizzazioni, informerebbe il Referente officina dell'anomalia riscontrata, impedendo di fatto che l'attività venga eseguita fino a risoluzione del problema riscontrato.

Resta compito del referente collaboratore d'ufficio provvedere alla verifica delle targhe del trasportatore utilizzando la copia dell'autorizzazione disponibile a bordo del mezzo impiegato.

5.2.4 Organizzazione dei rifiuti (responsabile Referente sito operativo)

I contenitori per la raccolta dei rifiuti sono organizzati in maniera differenziata: la raccolta viene effettuata per singola tipologia di rifiuto in appositi contenitori identificati con il codice CER corrispondente. Settimanalmente il Referente

Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01

dell'officina effettua un controllo visivo dei rifiuti in modo da tenere sotto controllo il raggiungimento del limite di deposito temporaneo e comunica alla sede i quantitativi.

Il deposito temporaneo non deve superare i seguenti limiti quantitativi:

- 10 mc per i rifiuti pericolosi
- 20 mc per i rifiuti non pericolosi

Qualora nel corso dell'anno il quantitativo non venga raggiunto, il rifiuto dovrà essere comunque smaltito con cadenza annuale.

Alternativamente, i rifiuti devono essere smaltiti con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito.

Un'eccezione è costituita dall'olio usato, per cui il limite di deposito temporaneo è fissato in 500 litri come previsto dal DM 392/96.

5.2.5 Tenuta del registro di carico e scarico (Collaboratore d'ufficio)

Sul registro vengono annotate le seguenti informazioni:

- origine, quantità (in kg, o mc, o litri), caratteristiche, destinazione specifica dei rifiuti;
- metodo di trattamento impiegato;
- per le operazioni di scarico: riferimento al formulario, al movimento di carico ed i dati dell'intermediario (se esistente).

Al rientro della IV copia del formulario di identificazione del rifiuto, il Referente provvede alla registrazione dell'annotazione del peso riscontrato a destinazione e a conservare una fotocopia della IV copia.

Il registro può essere compilato per i soli rifiuti pericolosi, riportando le quantità prodotte o scaricate entro 10 gg lavorativi dalla produzione del rifiuto o dallo scarico del medesimo.

5.2.6 Gestione delle attività di registrazione (Referente collaboratore d'ufficio)

Le registrazioni devono essere eseguite dal Referente su registri, siano essi cartacei ovvero tenuti mediante strumenti informatici, numerati e vidimati dalla Camera di Commercio territorialmente competente. Non è assolutamente consentito l'utilizzo di registri non vidimati.

Al momento della registrazione di scarico, il referente deve riportare il numero di registrazione sulla prima copia del formulario.

5.2.7 Attività di scarico del rifiuto (Referente collaboratore d'ufficio)

Raggiunti i limiti di deposito temporaneo, il rifiuto deve essere smaltito adoperando soggetti qualificati. All'arrivo del vettore, prima di dare inizio alle attività di carico del mezzo, è compito del Referente sito operativo verificare che questo risulti idoneo al trasporto del rifiuto specifico, controllando che la targa dell'automezzo sia compresa fra quelle riportate nel provvedimento di iscrizione all'Albo. Qualora tale condizione non si verifichi il trasporto non sarà autorizzato.

Terminato il carico, il Referente sito operativo redige il formulario di identificazione del rifiuto che accompagna lo stesso durante il tragitto e che deve riportare tutte le informazioni richieste dal modulo. La firma in calce al formulario attesta la corretta

Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01

compilazione del formulario e l'avvenuto controllo della conformità con esito positivo da parte del Referente sito operativo.

Il formulario è compilato in 4 copie di cui la 1^a rimane al produttore o detentore, la 2^a rimane al trasportatore, la 3^a al destinatario e la 4^a copia viene restituita al produttore o detentore controfirmata per accettazione dal destinatario con l'indicazione della quantità di rifiuti ricevuti, oltre alla data e all'ora di ricevimento. Nel caso di rifiuti pericolosi gli stessi devono essere sempre accompagnati da una analisi aggiornata dello stesso (non più vecchia di 1 anno).

5.2.8 Attestazione di avvenuto smaltimento (Referente collaboratore d'ufficio)

La quarta copia del formulario deve essere inviata dal trasportatore al produttore entro 90 gg. dalla data dello scarico, ad attestare l'avvenuto smaltimento. Qualora tale quarta copia non pervenga al Referente sito operativo entro i 90 gg. dallo scarico, è compito di quest'ultimo informare il Direttore d'esercizio che, a sua volta, provvederà ad inviare comunicazione scritta dell'accaduto ai competenti uffici Provinciali.

5.2.9 Compilazione del MUD

Annualmente il Direttore d'esercizio, sulla base dei dati forniti dai referenti e con l'aiuto di un consulente esterno elabora il MUD (Modello Unico Dichiarazione). Il MUD viene presentato su supporto magnetico alla Camera di Commercio competente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello della dichiarazione (salvo eventuali deroghe): una copia cartacea contenente tutti i dati della dichiarazione viene archiviata a cura del Direttore d'Esercizio.

5.2.10 Registrazioni

Le registrazioni previste dalla presente istruzione (registro, F.I.R., MUD) sono archiviate per 5 anni. I registri sono conservati per la durata dei lavori sul sito operativo e poi presso la sede aziendale, gli originali dei formulari sono archiviati presso la sede aziendale e sui cantieri ne è distribuita una fotocopia.

5.3 SOSTANZE PERICOLOSE

Presso l'officina e il magazzino possono essere depositati/stoccati prodotti il cui sversamento può provocare danni ambientali al suolo e sottosuolo. Pertanto tutti i prodotti liquidi, a cura del Referente officina, devono essere depositati in apposita zona dotata di idonea vasca di contenimento.

Presso il punto di deposito devono essere disponibili le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti presenti, nonché dispositivi assorbenti per contenere e rimuovere eventuali sversamenti di prodotto.

Tutti i prodotti liquidi pericolosi dovranno essere trasportati ed adoperati in modo da evitare sversamenti. Qualora se ne verificassero, questi dovranno essere assorbiti mediante gli appositi dispositivi (sabbia, sepiolite) presenti.

Presso il deposito in area esterna è presente un serbatoio per lo stoccaggio del gasolio < a 9mc. Anch'essi dovranno essere dotati di vasca di contenimento e

Modello organizzativo
D.Lgs. 231/01

tettoia. Dovrà essere equipaggiato, inoltre, con almeno 3 estintori e un'adeguata dotazione di materiale assorbente, come da prescrizioni CPI.

Durante le operazioni di rifornimento si dovrà adoperare un'apposita vasca da porre al di sotto dell'erogatore per impedire che accadano accidentali spargimenti sul suolo di gasolio.

Qualora se ne verificassero, questi dovranno essere assorbiti mediante gli appositi dispositivi (sabbia, sepiolite) presenti.

5.4 COMUNICAZIONI CON L'ODV

Le funzioni aziendali coinvolte nell'ambito del processo garantiscono, coordinando le strutture di propria competenza, la documentabilità del processo, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all'uopo necessaria.

Periodicamente, e comunque almeno ogni 6 mesi, salvo particolari contingenze (emergenze ambientali, mutamento delle procedure o politiche aziendali, etc.), il Delegato Ambientale, gli eventuali subdelegati ed il responsabile del sistema di gestione integrato devono riferire all'Organismo di Vigilanza sugli adempimenti assolti, ed eventualmente da assolvere, in materia ambientale.

5.5 ATTIVITÀ DELL'ODV

L'Organismo di Vigilanza, con periodicità definite dallo stesso, deve effettuare controlli a campione sulle registrazioni menzionate nei punti precedenti.

L'Organismo di Vigilanza si riserva, comunque, di eseguire controlli anche in sito operativo qualora lo ritenga necessario.

6. DISTRIBUZIONE

Questa procedura deve essere distribuita a tutti i soggetti coinvolti nel flusso procedurale.

AREA DI RISCHIO	REATI-PRESUPPOSTO	P	G	N	R	Valutazione
Art. 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)	3	4	2	24	Alto
	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)	3	4	2	24	Alto
	Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)	3	4	2	24	Alto
	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	3	4	2	24	Alto
	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)	0			0	Nulla
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	0			0	Nulla
	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)	0			0	Nulla
	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)	0			0	Nulla
	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)	0			0	Nulla
	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)	0			0	Nulla
	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)	0			0	Nulla
	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies, co. 3, c.p.)	0			0	Nulla
	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)	0			0	Nulla
	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)	0			0	Nulla
	Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)	0			0	Nulla
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)	0			0	Nulla	
Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata	Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.)	0			0	Nulla
	Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.)	0			0	Nulla
	Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)	0			0	Nulla
	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)	0			0	Nulla
	Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)	0			0	Nulla
	Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.)	0			0	Nulla
	Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)	0			0	Nulla
Art. 25 d.lgs. 231/2001 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	2	1	2	4	Basso
	Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.)	2	1	2	4	Basso
	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)	2	4	2	16	Medio
	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	2	4	2	16	Medio
	Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.)	2	4	2	16	Medio
	Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.)	2	1	2	4	Basso
	Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.)	2	4	2	16	Medio
	Concussione (art. 317 c.p.)	2	4	2	16	Medio
	Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.)	2	4	2	16	Medio
	Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttori sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (art. 319-ter, co. 1, c.p.)	2	4	2	16	Medio
	Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 2, c.p.)	2	4	2	16	Medio
	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)	2	4	2	16	Medio
	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)	2	4	2	16	Medio
Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento Reati di falso nummario	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.)	0			0	Nulla
	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)	4	1	3	12	Medio
	Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)	0			0	Nulla
	Alterazione di monete (art. 454 c.p.)	0			0	Nulla
	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)	0			0	Nulla
	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)	0			0	Nulla
	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	0			0	Nulla
	Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.)	0			0	Nulla
	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	0			0	Nulla

	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.)	0			0	Nulla
	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464, co. 1, c.p.)	0			0	Nulla
Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio	Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)	0			0	Nulla
	Prode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	0			0	Nulla
	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)	0			0	Nulla
	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	0			0	Nulla
	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)	0			0	Nulla
	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)	0			0	Nulla
	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)	0			0	Nulla
	Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	0			0	Nulla
25-ter d.lgs. 231/2001 - Reati societari	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	1	1	1	1	Basso
	False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1, c.c.)	1	2	1	2	Basso
	Falso in prospetto (art. 2623 c.c. soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34)	1	1	1	1	Basso
	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, primo c. c.c.)	1	1	1	1	Basso
	Impedito controllo (art. 2625, co. 2 c.c.)	1	1	1	1	Basso
	Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	1	1	1	1	Basso
	Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	1	1	1	1	Basso
	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	1	1	1	1	Basso
	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	1	1	1	1	Basso
	Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	1	1	1	1	Basso
	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	1	1	1	1	Basso
	Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	1	1	1	1	Basso
	Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	1	2	1	2	Basso
	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31]	1	2	1	2	Basso
	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)	1	2	1	2	Basso
Corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile.	1	2	1	2	Basso	
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c.p.)	0			0	Nulla
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01)	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.)	0			0	Nulla
Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);	0			0	Nulla
	Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);	0			0	Nulla
	Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis, co. 2, c.p.)	0			0	Nulla
	Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);	0			0	Nulla
	Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);	0			0	Nulla
	Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];	0			0	Nulla
	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);	0			0	Nulla
	Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)	0			0	Nulla
	Tratta di persone (art. 601 c.p.);	0			0	Nulla
	Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)	0			0	Nulla
Art. 25-sevies d.lgs. 231/2001 - Abusi di mercato	Reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 107)	0			0	Nulla
	Manipolazione del mercato (art. 185 TUF come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 107)	0			0	Nulla
Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 - Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.)	Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.)	4	3	3	36	Molto Alto

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)	4	3	3	36	Molto Alto
	Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.)	4	3	3	36	Molto Alto
Art. 25 octies d.lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Ricettazione (art. 648 c.p.)	3	4	1	12	Medio
	Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	3	4	1	12	Medio
	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	3	4	1	12	Medio
	Autoriciclaggio (art. 648 ter. 1 c.p.)	3	4	1	12	Medio
Art. 25 nonies d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Diffusione in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno protetta attraverso l'utilizzo di reti telematiche (art. 171 co.1 a-bis L. 633/1941)	0			0	Nullo
	Gestione abusiva di programmi per elaboratori e di banche dati protette (art. 171-bis L. 633/1941)	1	3	3	9	Basso
	Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171. co. 1. lett. a-bis e co. 3. l. 633/1941)	0				Nullo
	Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter L. 633/1941)	0			0	Nullo
	Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies l. 633/1941)	0			0	Nullo
	Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies l. 633/1941)	0			0	Nullo
Art. 25 decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	1	1	2	2	Basso
Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 - Reati ambientali	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)	0			0	Nullo
	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)	0			0	Nullo
	Inquinamento ambientale (violazione dell'articolo 452-bis c.p.)	3	3	2	18	Medio
	Disastro ambientale (violazione dell'articolo 452-quater c.p.)	2	4	2	16	Medio
	Delitti colposi contro l'ambiente (violazione dell'articolo 452-quinquies c.p.)	3	1	3	9	Basso
	Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006)	0			0	Nullo
	Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137 d.lgs. 152/2006)	0			0	Nullo
	Reati in materia di scarichi sul suolo nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11, D.lgs. 152/06)	3	1	3	9	Basso
	Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006)	3	1	3	9	Basso
	Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 d.lgs. 152/2006)	3	1	3	9	Basso
	Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006)	0			0	Nullo
	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006)	3	1	3	9	Basso
	Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006)	2	1	3	6	Basso
	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006)	3	2	2	12	Medio
	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività' ex art. 452 sexies	0			0	Nullo
	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006)	0			0	Nullo
	Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione (l. 150/1992)	0			0	Nullo
	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3, co. 6, l. 549/1993)	4	1	3	12	Medio
	Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006)	0			0	Nullo
	Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007)	0			0	Nullo
Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007)	0			0	Nullo	
Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007)	0			0	Nullo	
Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare	Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998)	1	4	2	8	Basso
Art. 10 Legge n. 146/2006 - Reati transnazionali	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	0			0	Nullo
	Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)	0			0	Nullo
	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR. 23 gennaio 1973, n. 43)	0			0	Nullo
	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR. 9 ottobre 1990, n. 309)	0			0	Nullo
	Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12 d.lgs. 286/1998)	0			0	Nullo
	Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	0			0	Nullo

Art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001 - Razzismo e xenofobia	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)	0			0	Nullo
Art. 25-quaterdecies d.lgs. 231/2001 - (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).	Frode in competizioni sportive (Art. 1 L.401/89)	0			0	Nullo
	Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 1 L.401/89)	0			0	Nullo